
COMUNE DI AGNADELLO

PROVINCIA DI CREMONA



PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E **ORGANIZZAZIONE TRIENNIO** **2023/2025**

*ART. 6 COMMI DA 1 A 4 DEL DECRETO LEGGE N. 80 DEL 09.06.2021, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 113 DEL 06.08.2021*

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. _____ DEL _____

INDICE:

- Premessa.
- Riferimenti normativi.

Sezione 1: Scheda anagrafica dell'amministrazione

- Dati relativi alla geolocalizzazione e al territorio dell'Ente
- Informazioni relative alla composizione demografica e statistiche sulla popolazione

Sezione 2: Valore pubblico, performance e anticorruzione

- Valore pubblico
- Performance – **Piano Performance ed obiettivi 2023-2025.**
- Rischi corruttivi e trasparenza – **Piano Triennale di prevenzione della corruzione e Trasparenza 2023-2025**

Sezione 3: Organizzazione e capitale umano

- Struttura organizzativa
- Organizzazione del lavoro agile – **Disciplina lavoro agile 2023-2025**
- **Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023-2025**
 - La dichiarazione di non eccedenza del personale
 - Il rispetto dei limiti di spesa delle assunzioni flessibili
 - Le assunzioni programmate
 - La dotazione organica
- **Piano delle azioni Positive 2023-2025**

Sezione 4 : Monitoraggio

PREMESSA

Il nuovo Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) viene introdotto con la finalità di consentire un maggior coordinamento dell'attività programmatica delle pubbliche amministrazioni ed una sua semplificazione, nonché assicurare una migliore qualità e trasparenza dell'attività amministrativa, dei servizi ai cittadini e alle imprese.

In esso, gli obiettivi, le azioni e le attività dell'Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali ed alla "missione pubblica complessiva" di soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori. Si tratta, quindi, di uno strumento dotato, da un lato, di rilevante valenza strategica e, dall'altro, di un forte valore comunicativo, attraverso il quale l'Ente pubblico comunica alla collettività gli obiettivi e le azioni, mediante le quali vengono esercitate le funzioni pubbliche ed i risultati che si vogliono ottenere rispetto alle esigenze di pubblico interesse da soddisfare.

RIFERIMENTI NORMATIVI

L'articolo 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021 n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).

Ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. 81/2022, il PIAO deve assorbire i seguenti piani:

1. Piano dei Fabbisogni di Personale (PFP).
2. Piano delle Azioni Concrete (PAC).
3. Piano della Performance (PdP).
4. Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).
5. Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA).
6. Piano di Azioni Positive (PAP).

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione ha una durata triennale e viene aggiornato annualmente. E' redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento, relativi ai diversi piani che vengono assorbiti. Inoltre, il PIAO viene redatto sulla base del "Piano tipo", di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 6-bis, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 (convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come introdotto dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79), le Amministrazioni e gli Enti adottano il PIAO a regime entro il 31 gennaio di ogni anno o in caso di proroga per legge dei termini di approvazione dei bilanci di previsioni, entro 30 gg dall'approvazione di quest'ultimi.

Ai sensi dell'articolo 6 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, le Amministrazioni, tenute all'adozione del PIAO con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del presente decreto considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:

- autorizzazione/concessione;
- contratti pubblici;
- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
- concorsi e prove selettive;
- processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), n. 2.

L'art. 1 c. 1 del DPR n. 81/2022 individua gli adempimenti relativi ai strumenti di programmazione che vengono assorbiti dal PIAO.

DESCRIZIONE DELLE AZIONI E ATTIVITA' OGGETTO DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

1. SCHEDE ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

Comune di **Agnadello**

Indirizzo: **Via Dante 57**

Codice fiscale/Partita IVA: **00304920192**

Telefono: **0373/976192**

Sito internet: **www.comune.agnadello.cr.it**

E-mail: **info@comune.agnadello.cr.it**

PEC: **anagrafe.comune.agnadello@pec.regione.lombardia.it**

1.1 Dati relativi alla geolocalizzazione e al territorio dell'Ente:




Localizzazione	
Stato	 Italia
Regione	 Lombardia
Provincia	 Cremona

Territorio	
Coordinate	 45°27'N 9°34'E
Altitudine	94 m s.l.m.
Superficie	12,08 km ²
Abitanti	3 807 ^[1] (31-12-2021)
Densità	315,15 ab./km ²
Comuni confinanti	Arzago d'Adda (BG), Palazzo Pignano, Pandino, Rivolta d'Adda, Torlino Vimercati, Vailate

1.2 Informazioni relative alla composizione demografica e statistiche sulla popolazione:

Composizione demografica al 31 Dicembre 2022
Cittadini Italiani n. 1951 maschi n. 1924 femmine. Totale 3875
Cittadini Stranieri: n. 252 maschi n. 258 femmine. Totale 510

Statistiche sulla popolazione



2. SEZIONE: VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

2.1 Valore pubblico

In questa sottosezione, l'amministrazione definisce i risultati attesi in termini di obiettivi generali e specifici, programmati in coerenza con i documenti di programmazione finanziaria adottati da ciascuna amministrazione, le modalità e le azioni finalizzate, nel periodo di riferimento, a realizzare la piena accessibilità, fisica e digitale, alle amministrazioni da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità, nonché l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare, secondo le misure previste dall'Agenda Semplificazione e, per gli enti interessati dall'Agenda Digitale, secondo gli obiettivi di digitalizzazione ivi previsti. L'amministrazione, inoltre, esplicita come una selezione delle politiche dell'ente si traduce in termini di obiettivi di Valore Pubblico (outcome/impatti), anche con riferimento alle misure di benessere equo e sostenibile (Sustainable Development Goals dell'Agenda ONU 2030; indicatori di Benessere Equo e Sostenibile elaborati da ISTAT e CNEL, che comunque non si applicano agli Enti Locali). Si tratta, dunque, di descrivere, in coerenza con i documenti di programmazione economica e finanziaria, le strategie per la creazione di Valore Pubblico e i relativi indicatori di impatto.

Partendo, infatti, dall'attività di Programmazione Strategica ovvero dal Programma di Mandato del Sindaco, dalle Missioni e Programmi del Documento Unico di Programmazione, dagli Obiettivi annuali affidati alle singole Strutture formalizzati nel PIAO, si arriva fino al monitoraggio dei risultati ottenuti attraverso l'analisi dei Servizi Erogati ai Cittadini e delle attività strutturali realizzate, consentendo quindi di fotografare la Performance espressa dall'Ente e dalle sue Strutture o Articolazioni Organizzative sia nell'anno di riferimento che in ragione del Trend Pluriennale di mantenimento del livello quali-quantitativo dei servizi, o di miglioramento, auspicato.

In questa parte sono riassunte le priorità che l'Ente vuole raggiungere, sono le linee di intervento che derivano logicamente dall'analisi effettuata al punto precedente e si ritrovano nel programma politico col quale è stata eletto il Sindaco. Il valore pubblico atteso dell'Ente discende dalle priorità strategiche descritte nelle Missioni e Programmi del DUP che a sua volta discendono dal Programma di Mandato del Sindaco, fra le priorità strategiche c'è il mantenimento e dove possibile il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi organizzativi e dei servizi resi agli utenti, anche in ragione del modificarsi ed evolversi del contesto e delle priorità nazionali. Gli obiettivi annuali e triennali che ne discendono sono coerenti con quanto riportato e con la finalità di operare in una ottica di completa trasparenza e garanzia di anticorruzione, con una costante attenzione al rispetto degli equilibri e dei parametri di deficitarietà strutturale di bilancio.

Valore Pubblico: Il Documento Unico di Programmazione (DUP).

2.2. Performance

Tale ambito programmatico va predisposto in aderenza al Capo II del decreto legislativo n. 150 del 2009. Esso è finalizzato, in particolare, alla programmazione degli obiettivi e degli indicatori di performance di efficienza e di efficacia, i cui esiti dovranno essere rendicontati nella relazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del predetto decreto legislativo.

Il Ciclo della Performance risulta, infatti, disciplinato dal D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle

pubbliche amministrazioni”.

Gli Enti Locali possono derogare agli indirizzi impartiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica (Linee guida n. 3/2018), applicando le previsioni contenute nell’art. 169 c. 3-bis del dlgs 267/2000.

Il piano dettagliato degli obiettivi, di cui all’art. 108, comma 1, del D.Lgs 267/200 e il piano della performance di cui all’art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PIAO.

Le predette disposizioni legislative comportano che:

- la misurazione e la valutazione della performance delle strutture organizzative e dei dipendenti dell’Ente sia finalizzata ad ottimizzare la produttività del lavoro nonché la qualità, l’efficienza, l’integrità e la trasparenza dell’attività amministrativa alla luce dei principi contenuti nel Titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- il sistema di misurazione e valutazione della performance sia altresì finalizzato alla valorizzazione del merito e al conseguente riconoscimento di meccanismi premiali ai dipendenti dell’ente, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni contenute nei Titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- l’amministrazione valuti annualmente la performance organizzativa e individuale e che, a tale fine adottati, con apposito provvedimento, il Regolamento per la Misurazione e Valutazione della Performance, il quale sulla base delle logiche definite dai predetti principi generali di misurazione, costituisce il Sistema di misurazione dell’Ente;
- il Nucleo di Valutazione o organismo equivalente controlli e rilevi la corretta attuazione della trasparenza e la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ente di tutte le informazioni previste nel citato decreto e nei successivi DL 174 e 179 del 2012.

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance costituisce, quindi, uno strumento essenziale per il miglioramento dei servizi pubblici e svolge un ruolo fondamentale nella definizione e nella verifica del raggiungimento degli obiettivi dell’amministrazione in relazione a specifiche esigenze della collettività. In tal modo, il sistema consente una migliore capacità di decisione da parte delle autorità competenti in ordine all’allocazione delle risorse, con riduzione di sprechi e inefficienze. In riferimento alle finalità sopradescritte, il Piano degli Obiettivi riveste un ruolo cruciale, nel senso che gli obiettivi che vengono scelti assegnati devono essere appropriati e misurabili.

PIANO DELLA PERFORMANCE E PIANO DEGLI OBIETTIVI 2023-2025

- **PARTE PRIMA:** Introduzione
- **PARTE SECONDA:** Informazioni sull’ente. Contesto esterno ed interno.
- **PARTE TERZA:** Gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi.
- **PARTE QUARTA:** Performance ed istituti di valutazione:
- Disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione (Ex Posizioni Organizzative) ai sensi degli articoli 16 - 21 del CCNL 2019- 2021.
- Sistema di misurazione e valutazione della Performance, ai sensi del D.Lgs n. 150/2009.
- Metodologia per la valutazione e pesatura delle “specifiche responsabilità”, in relazione alle effettive attività e competenze del dipendente (art. 84 CCNL 2019-2021).
- Metodologia valutativa per il riconoscimento delle progressioni orizzontali (art. 14, CCNL 2019-2021).

PARTE PRIMA: Introduzione

Il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. decreto Brunetta, emanato in attuazione della delega espressa con la legge n. 15/2009) ha introdotto numerose e rilevanti novità in tema di programmazione, misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, volte a migliorare la produttività, l’efficacia e la trasparenza dell’attività amministrativa ed a garantire un miglioramento continuo in tema di esercizio delle pubbliche funzioni ed erogazione dei servizi pubblici.

Fra queste, occupa un ruolo centrale l’istituto del ciclo della performance, un processo che collega la pianificazione strategica alla valutazione della performance, riferita sia all’ambito organizzativo che a quello individuale, passando dalla programmazione operativa, dalla definizione degli obiettivi e degli indicatori fino alla misurazione dei risultati ottenuti.

L’attuazione del ciclo della performance si basa su quattro elementi fondamentali:

- a) Il Piano della performance.
- b) Il Sistema di misurazione e valutazione a livello individuale.
- c) Il Sistema di misurazione e valutazione a livello organizzativo.
- d) La Relazione della performance.

Il sistema di misurazione e valutazione della "performance" a livello organizzativo ed individuale (punti "a" e "b") è stato oggetto di recente approvazione da parte dell’Ente.

Il Piano della performance costituisce un documento programmatico triennale, “da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori”.

Sia il ciclo della performance che il piano della performance richiamano strumenti di programmazione e valutazione già in uso presso gli enti locali. Il Comune intende valorizzare i metodi e gli strumenti esistenti, oltre quelli di recente adozione, rafforzando il collegamento fra pianificazione strategica e programmazione operativa. La costruzione del Piano della performance non può prescindere dalla rappresentazione dell'assetto organizzativo, quale elemento imprescindibile, che dà il quadro del modello gestionale applicato e che costituisce l'apparato, attraverso il quale si trasformano i fattori produttivi in termini di esercizio corretto delle funzioni istituzionali e di erogazione di servizi.

La descrizione dell'organizzazione mette in luce la distribuzione del potere e delle responsabilità con i relativi centri di costo ed i sistemi operativi. Alla rilevazione dei bisogni segue l'individuazione degli obiettivi strategici programmati su base triennale, che trovano la loro base principale nello specifico programma politico dell'amministrazione, nonché gli obiettivi operativi da realizzare nel breve periodo, in coerenza con gli obiettivi strategici.

Ovviamente, l'intero Piano è elaborato in stretta connessione alle dimensioni dell'Ente. Infatti, come correttamente rilevato dal giudice contabile (Corte conti, sez. controllo Sardegna, parere n. 1/2018), in presenza di una "dimensione dell'ente, comportante una minima dotazione di personale e spazi angusti nella programmazione della spesa, non può che darsi luogo ad una programmazione minimale".

Il Piano degli Obiettivi costituisce un documento programmatico, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi dell'Ente e definisce, con riferimento agli obiettivi medesimi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell'amministrazione comunale e dei suoi dipendenti.

Nel processo d'individuazione degli obiettivi sono stati, primariamente, considerati i nuovi adempimenti, cui gli enti pubblici devono provvedere in materia di tutela della trasparenza e dell'integrità e di lotta alla corruzione e all'illegalità. Si tratta, in particolare, di misure finalizzate a rendere più trasparente l'operato delle Amministrazioni ed a contrastare i fenomeni di corruzione/illegalità.

PARTE SECONDA: Informazioni sull'ente

CONTESTO ESTERNO – Breve storia del paese:

Etimologia del nome e origine del paese:

Un'etimologia popolare fa derivare il toponimo Agnadello da "Aquadello", cioè paese dell'acqua, con riferimento ai numerosi fontanili che caratterizzano la zona.

Secondo alcuni studiosi di toponomastica, invece, "Agnadello" deriva dal latino "Agnadellum", diminutivo di "Agnano", a sua volta derivato dal gentilizio romano "Annius", con il suffisso -anus della formazione prediale. Il significato letterale del nome Agnadello sarebbe perciò: "piccolo podere di Annius". Secondo altri, invece, deriverebbe da "acmen (variazione di acumen) -agmen", vocabolo tardo-latino che significa altura, sommità o forse da "amnis" (fiume).

Agnadello si trova nel territorio denominato "Gera D'Adda": "Gera" (che anticamente si diceva anche Ghiera o Ghiara) significa "ghiaia", dal latino "glarea", in dialetto "gèra".

La nostra zona è chiamata così perché è formata da uno strato di ghiaia portata dall'Adda; il nome del fiume è di origine celtica e significa "acqua corrente".

La Gera d'Adda fu popolata fin dalla preistoria; i primi resti di vita umana che gli archeologi hanno trovato risalgono al Mesolitico.

Allora, nella nostra zona, gli uomini vivevano cacciando e avevano stanziato accampamenti stagionali lungo le sponde del Serio, presso l'attuale Castelleone. Durante il Neolitico si incominciò a praticare l'agricoltura ma le attività fondamentali rimasero inizialmente la caccia e la pesca, infatti la nostra zona era allora ricca di foreste popolate da molti animali selvatici e solcata da fiumi pieni di pesci; proprio i corsi d'acqua furono le prime vie di comunicazione.

Poi giunsero i Liguri (una popolazione proveniente dai Balcani) che praticarono un'agricoltura arretrata, vivendo soprattutto di pesca e di caccia all'orso, al lupo, al cervo, al cinghiale. Essi si fermarono qui fino al termine dell'età del bronzo ma lasciarono scarse testimonianze della loro presenza. I glottologi hanno rilevato nel nostro linguaggio parole liguri, tra le quali barca, viola, resina, malva, baita passate senza cambiamenti nell'italiano, palta (fango), magiostra (fragola) ancora presenti nel dialetto.

Nel VI secolo a.C. arrivarono gli Etruschi alla ricerca del ferro; essi, infatti, erano abili nel lavorarlo.

I Galli o Celti, sopravvenuti nel V secolo a.C., trasformarono la zona praticando un'agricoltura più avanzata ed incentivando il disboscamento. Fondarono villaggi e strade che diedero inizio ad uno sviluppo commerciale.

Nel I secolo a.C. i Romani, sconfitti i Galli, conquistarono la regione, fondando centri come Arzago e Misano; effettuarono la centuriazione e resero ancora più efficienti l'agricoltura e il commercio.

Caduto l'Impero Romano, a causa delle invasioni barbariche, la popolazione del nostro territorio diminuì moltissimo; i campi rimasero incolti, i boschi ricrebbero, le acque dell'Adda e del Serio senza più argini allagarono i campi, formando il Lago o Mare Gerundo. Il lago era in realtà una palude che si estendeva sulla parte più bassa dei territori costeggianti l'Adda e il Serio, alimentata dalle inondazioni dei fiumi e dalle numerose risorgive.

La fantasia popolare narra che un tempo nelle acque del Lago Gerundo viveva un drago di nome Tarantasio che, avvicinandosi alle rive, faceva strage di uomini e soprattutto di bambini e che "ammorbava" l'aria circostante con il suo alito asfissiante. Pare che la popolazione di Lodi fosse molto provata dall'azione di questo drago ma, come spesso accade, la leggenda nasceva da un fatto reale.

In questo territorio, infatti, ci sono giacimenti di gas metano, con esalazioni naturali che si incendiavano con i fulmini, durante i temporali e a quel tempo questo fenomeno fece pensare all'alito di un drago. Il mostruoso rettile, sempre secondo i racconti popolari,

fu ammazzato da uno sconosciuto eroe che prosciugò anche il lago. Questo valoroso altri non era che il fondatore dell'illustre famiglia dei Visconti di Milano che, dopo tale prodezza, adottò come suo stemma l'immagine del biscione che inghiotte il bambino. Tra leggenda e storia è certo, tuttavia, che il lago sia realmente esistito in quanto è menzionato in molti documenti antichi.

Per quanto riguarda la derivazione del toponimo Gerundo, è opinione comune che esso derivi da "gèra" (ghiaia), mentre Valerio Ferrari, esperto conoscitore del territorio cremasco, ritiene che la sua etimologia sia da cercare nel termine "gyrus" cioè "spira, curva" con riferimento ai meandri fluviali.

Proprio su un'"isola" di questa palude sorse il nostro paese, costituito come comunità da famiglie romano-longobarde.

Dopo il mille, l'insediamento di abbazie cluniacensi nella zona incentivò la bonifica del territorio: a poco a poco sparirono le paludi e i boschi, sostituiti da campi coltivati.

Il più antico documento in cui è citato il nome di Agnadello risale probabilmente al 1046 ed è rappresentato da un decreto in lingua latina inviato dall'imperatore Enrico III al vescovo Ubaldo di Cremona.

In tale documento sono nominati i paesi della nostra zona e Agnadello è citato con il nome di "Castrum Aganellum".

Nel 1300 iniziarono varie opere di canalizzazione delle acque di molte delle rogge presenti ancora oggi nella nostra zona. Le violente liti sulle acque, dovute all'universale fabbisogno di questo bene prezioso, coinvolsero tutti i comuni del territorio aumentandone i dissidi. Questo continuò fino al secolo successivo quando, sotto il dominio dei Visconti e degli Sforza, si diede inizio alla realizzazione del grande progetto per una maggiore distribuzione delle acque del fiume Adda.

Nel 1414 Agnadello venne concesso in feudo, insieme con Pandino, Misano e Crema, a Giorgio Benzoni, successore dei fratelli Paolo e Bartolomeo Benzoni, proclamatisi Signori di Crema il 12 novembre 1403.

Poco tempo dopo, nel 1423, tutto il territorio della Gera d'Adda passò al Ducato di Milano sotto il dominio della famiglia Visconti, dominio che durò fino al 1447.

Per quasi tutta la seconda metà del XV secolo la Gera d'Adda fu conquistata alternativamente ora dalla repubblica di Venezia, ora dal Ducato di Milano degli Sforza.

Nel 1500 il re di Francia Luigi XII, con l'aiuto della repubblica di Venezia, invase e conquistò con le sue truppe il Ducato di Milano; Cremona e la Gera d'Adda passarono sotto il potere dei Veneziani.

Le mire espansionistiche di quest'ultimi però, li posero ben presto in contrasto con i loro alleati Francesi. A metà del mese di aprile del 1509, re Luigi XII dichiarò guerra a Venezia.

La battaglia di Agnadello

L'evento storico di maggior rilievo verificatosi ad Agnadello fu la battaglia combattuta il 14 maggio 1509 tra la repubblica di Venezia ed i Francesi. La comunità agnadellese ha sempre serbato il ricordo di tale avvenimento, per secoli legandolo ad eventi religiosi, poi più recentemente con vari approfondimenti ed analisi storici ed ancora oggi, anche grazie a vari gruppi associativi del territorio, viene rievocata la ricorrenza nel mese di maggio di ogni anno.

L'esercito della repubblica veneziana era composto da 2.000 uomini d'armi, 3.000 cavalieri e 30.000 fanti con 29 cannoni d'assedio e 120 cannoni da campo. Le milizie erano comandate da Nicolò Orsini e da Bartolomeo D'Alviano. L'esercito francese era formato da 2.000 uomini d'arme, 18.000 fanti, 600 cavalieri e 67 pezzi grossi d'artiglieria.

I Francesi marciarono verso Treviglio che era occupata da una cospicua guarnigione di Veneziani. Attraversarono l'Adda a Cassano con 600 fanti ed alcune centinaia di cavalieri ed occuparono prima Rivolta, poi puntarono decisamente su Treviglio; cinsero d'assedio la città ed incominciarono ad abbattere le mura con l'artiglieria pesante. Ben presto la città si arrese. A presidiare Treviglio rimasero solo 1.600 fanti, mentre il grosso dell'esercito francese rientrò a Milano per attendere l'arrivo di Luigi XII dalla Francia, il quale vi giunse il 1° maggio 1509.

La Gera d'Adda rimase così praticamente del tutto sguarnita.

I Veneziani, accortisi di questo fatto, decisero allora di contrattaccare per riconquistare nuovamente i territori perduti e, da Fontanella, dove erano accampati, marciarono verso Rivolta e la occuparono. Poi si spostarono velocemente verso Treviglio; là giunti, bombardarono le sue mura per un giorno intero, fino ad aprire una breccia e, malgrado, l'eroica difesa dei Francesi e dei Trevigliesi, ben presto la città capitolò e si arrese.

Treviglio fu completamente saccheggiata ed in parte incendiata: non furono risparmiate cose e neppure persone. Il sacco di Treviglio fu però un grosso errore del comandante Bartolomeo d'Alviano, perché molti dei suoi soldati abbandonarono l'esercito per andare a vendere gli oggetti depredati.

L'8 maggio il re Luigi XII partì da Milano per andare in aiuto a Treviglio. L'esercito era diviso in tre parti: l'avanguardia comandata da Carlo D'Amboise; la battaglia comandata dal re e la retroguardia comandata dal maresciallo Gian Giacomo Trivulzio. Giunto a Cassano il re fece costruire due ponti sull'Adda: sul primo passò la cavalleria, sull'altro la fanteria. I Francesi si accamparono a tre chilometri dai Veneziani e il re fece distruggere i ponti sull'Adda per impedire defezioni e fughe dei suoi soldati.

L'11 maggio i Francesi riconquistarono Rivolta e la saccheggiarono. Nel frattempo l'esercito veneziano lasciò Treviglio per dirigersi verso Pandino e preparare le difese contro il nemico.

Il re Luigi XII, avvisato dalle spie delle intenzioni dei Veneziani, partì immediatamente da Rivolta verso Pandino per giungere al borgo prima dei suoi avversari.

Anche l'esercito veneziano era diviso in tre parti: la prima antiguardia, la seconda battaglia e la terza retroguardia, comandata da Bartolomeo D'Alviano e costituita da 500 cavalieri e 10.000 fanti.

Nel primo pomeriggio del 14 maggio l'avanguardia dell'esercito francese comandata dal signore di D'Amboise, giunse presso Mirabello, una cascina fuori Agnadello dove era già accampata la retroguardia dell'esercito veneziano.

I Francesi allora incominciarono a sparare con l'artiglieria; il comandante dei Veneziani mandò dei messaggeri a Pandino per chiedere aiuto al resto dell'esercito e nel frattempo preparò i soldati al combattimento.

Da Pandino gli fu ordinato di non attaccare ma di retrocedere e di ricongiungersi a loro.

Nonostante gli ordini ricevuti l'Alviano attaccò battaglia.

Inizialmente il combattimento fu dominato dai Veneziani fino a quando non giunse il grosso dell'esercito francese comandato dal re; le sorti della battaglia allora cambiarono ed i Veneziani si ritirarono verso un luogo più favorevole a posizionare la loro artiglieria (luogo dove oggi sorge la cascina Mirabellino); ma accortisi di questa intenzione, i Francesi li precedettero e giunsero per primi sul

posto. Verso le ore 16, inoltre, si scatenò un nubifragio spaventoso che contribuì ad accrescere le difficoltà della fanteria veneziana impantanata e circondata dalla cavalleria nemica. Dopo tre ore di battaglia le truppe francesi ebbero il sopravvento e infransero le difese dei Veneziani gridando: " Vittoria! Vittoria! ". A questo grido molti Veneziani ruppero le fila, fuggirono e la disfatta fu totale. La battaglia durò dalle ore 14 fino alle 18; alla fine sul campo si contarono 14.600 morti.

Il bottino ricavato fu cospicuo e molti furono i prigionieri, fra i quali anche il comandante Bartolomeo D'Alviano, ferito da un colpo di lancia, che rimase agli arresti in Francia per quattro anni.

In seguito alla vittoria della Francia, tutta la Gera D'Adda fu dichiarata contea e data in possesso ad un nobile francese di nome Arturo Gauffier conte di Estampes, nel 1516.

Attorno al racconto della battaglia, sorsero anche delle leggende. Da ricordare, in particolare, quella secondo cui la Madonna, invocata dal re dei Francesi, sarebbe intervenuta a suo favore facendo nevicare benché fosse maggio, ostacolando così le manovre dei Veneziani, e anche un'altra che parla di un cannone d'oro sepolto nella zona.

Nel luogo dove si svolse la vicenda, il re Luigi XII fece erigere una cappellina dedicata a "S. Maria della Vittoria", contenente un bell'affresco raffigurante Maria, il Bambino e i Santi, attualmente conservato nella chiesetta seicentesca della cascina "Costa vecchia" (oggi detta Costa Cremasca), situata poco distante.

La cappella di Luigi XII, chiamata comunemente " dei Morti della Vittoria" divenne luogo di devozione per gli abitanti di Agnadello e dei paesi circostanti.

Agnadello nei secoli successivi

Dopo le vicende della battaglia, il nostro territorio, annesso a quello di Milano, rimase sotto il dominio di Luigi XII, re di Francia. Con la sua morte, nel 1513, il trono passò al giovane Francesco I che, avendo un gran desiderio di emulare il suo predecessore nelle imprese guerresche, scese ben presto in Italia per riprendersi il Ducato di Milano che gli Svizzeri, nel frattempo, avevano affidato a Massimiliano Sforza, figlio di Ludovico il Moro.

Per riuscire nell'impresa il sovrano francese cercò l'alleanza dell'antica nemica Venezia, usando come moneta di scambio proprio la Gera d'Adda e altre città della Lombardia.

A Melegnano (chiamato, a quei tempi "Marignano") i Francesi alleati con l'armata veneziana agli ordini di Bartolomeo D'Alviano (lo stesso comandante che combatté nella battaglia di Agnadello) ottennero un'importante vittoria contro le truppe svizzere assoldate da Massimiliano Sforza. Per ricordare i numerosi caduti in questa dura battaglia, a Melegnano si celebra annualmente la Festa detta del Perdono (da ciò ha origine la frase: "Il perdono è a Melegnano", rivolta ad autori di azioni non giustificabili).

Con questa vittoria la Francia riprendeva il dominio sul Ducato di Milano (1515).

La pace, tuttavia, in questi territori che rivestivano un certo interesse strategico, non fu duratura: solo un anno dopo, infatti, l'imperatore Massimiliano d'Austria condusse un'offensiva contro i Francesi, proprio nella nostra zona, riuscendo a impossessarsi di Milano che fu affidata al potere di Francesco Sforza (ultimo figlio di Ludovico il Moro).

I Francesi rimasero accampati a Cremona, mentre a Milano erano concentrate le forze asburgiche.

Nel frattempo sul trono di Spagna era salito il giovanissimo Carlo I d'Asburgo (nipote dell'imperatore Massimiliano) che, in breve tempo, riunì sotto la sua corona enormi territori, facendosi proclamare imperatore con il nome di Carlo V. E' curioso notare che dalle nostre parti è molto usuale la frase "*ai tempi di Carlo Cudiga o Codiga*" (detto anche Carlo Ū) per indicare qualcosa di vetusto e non adatto ai tempi attuali, ma è interessante scoprire che il personaggio citato non è altri che Carlo V, così chiamato per la cotica rossa sulla nuca e sul collo tipica di molti tedeschi.

Il re di Francia Francesco I si scontrò duramente con questo giovane potente e ambizioso e la lunga contesa fra i due sovrani ebbe come campo di battaglia l'Italia.

In questo periodo la Gera d'Adda era terra di nessuno ma ciò equivaleva dire "terra di tutti".

Periodicamente, infatti, vi giungevano a fare razzie fanti e cavalleggeri di diverse fazioni e bisognava essere pronti a lasciarsi depredare dal padrone di turno (italiano, spagnolo, tedesco o francese) pena la distruzione o la morte.

La guerra tra Spagna e Francia ebbe una svolta decisiva con la battaglia di Pavia (1525) che portò le forze di Carlo V alla vittoria e affermò la dominazione spagnola in Italia.

Per tutti i paesi della nostra zona il periodo successivo fu ancora molto difficile perché fu il luogo della ripresa delle ostilità fra gli Spagnoli e gli Sforza di Milano. Con la morte degli ultimi eredi degli Sforza, il Ducato di Milano, del quale faceva parte il nostro paese, divenne una provincia dell'Impero di Spagna.

La dominazione spagnola perdurò per tutto il XVII secolo, portando i paesi della Gera d'Adda a una grave decadenza economica per le pesanti tasse a cui erano sottoposti. Il peggio toccò alle classi sociali più deboli che vedevano assottigliarsi ogni giorno il reddito familiare.

La Guerra dei Trent'anni (1618-1648) interessò anche la nostra regione, con saccheggi e distruzioni. Nel 1630-31, l'Italia settentrionale fu colpita da un'epidemia di peste che ridusse drasticamente la popolazione del territorio di Milano.

Anche Agnadello ne fu colpito: una via del paese, infatti, si chiama via Lazzaretto e la chiesa di S. Bernardino venne utilizzata come ricovero per gli ammalati. Terminata l'epidemia, allo scopo di disinfettare, le pareti interne dell'edificio furono ricoperte di calce, facendo scomparire quasi totalmente gli affreschi quattrocenteschi preesistenti.

L'avvento del nuovo secolo, il 1700, portò in Lombardia dei cambiamenti: nel 1714 Milano passò dal dominio spagnolo a quello austriaco e accolse le riforme imposte dal nuovo regime.

Verso la metà del secolo furono ridefiniti i confini fra lo Stato di Milano e Venezia. I confini furono indicati con cippi riportanti la data del 1758.

Verso la fine del '700, le vicende della vicina Francia (la rivoluzione nel 1789 e l'ascesa di Napoleone nel 1796) coinvolsero di nuovo il nostro territorio.

Nell'Italia settentrionale, conquistata da Napoleone, sorse la Repubblica Cisalpina, con Milano come capitale.

Dopo la caduta di Napoleone, la Lombardia (che faceva parte del regno Lombardo-Veneto) ritornò nuovamente sotto il dominio austriaco.

Le successive Guerre di Indipendenza videro ancora la nostra zona teatro di imprese militari.

Nel 1859 la Lombardia ottenne finalmente la libertà dall'Austria.

Da un vecchio dizionario geografico risulta che a quell'epoca Agnadello faceva parte del VII distretto di Pandino nella provincia di Lodi; contava 1343 abitanti e aveva un consiglio comunale.

Dal 1861 (anno dell'unità d'Italia) la storia del nostro paese entrò a far parte di quella nazionale.

Subito dopo, la geografia delle province lombarde cambiò: il lodigiano fu aggregato al milanese, mentre la maggior parte del distretto di Pandino, passò alla provincia di Cremona.

Gli anni trascorsi sotto le varie dominazioni hanno lasciato parecchi ricordi fra i quali l'origine di alcuni cognomi locali che sono di provenienza straniera e diversi legami fra il nostro dialetto e le altre lingue.

E' facile notare infatti come alcuni termini dialettali, diversi dai corrispondenti in italiano, derivino da parole straniere; le affinità maggiori sono con la lingua francese, sia per i suoni che per i vocaboli.

Tipicamente francesi sono i suoni dialettali: " Ö ", " Ü " e la pronuncia della lettera " Z " che sia in dialetto che in francese ha il suono della lettera " S " nella parola "ROSA".

Economia e attività private

Collocato nella Pianura Padana, in un territorio compreso tra l'Adda e il Serio e solcato da numerosi corsi d'acqua minori (Tormo, Badessa, Murata, Lagazzo, Brolo, Renga, Renghello, ecc.), Agnadello ha sempre manifestato la sua vocazione schiettamente agricola fatta di poderi e terreni gestiti e lavorati dai contadini residenti nelle numerose cascine della campagna. Nel corso degli ultimi decenni, l'abbondanza d'acqua - che rappresentava una ricchezza, per il suo utilizzo per le varie coltivazioni, e un problema, per l'insalubrità dei luoghi fino alla realizzazione negli anni '20 del secolo scorso delle prime opere di fognatura del centro abitato - è sensibilmente diminuita anche da ultimo in conseguenza del problema globale dei cambiamenti climatici. Ciò ha avuto un impatto anche sulle tipologie di coltivazione che da prevalenti risale nel XIX secolo e fino al primo dopoguerra sono state convertite in produzioni di foraggio, mais, frumento, e altri cereali a minore consumo di acqua.

Attività zootecniche di allevamento di bestiame, già presenti dai secoli scorsi come necessario strumento alla coltivazione dei campi, si sono sviluppate soprattutto nel secondo dopoguerra (bovini, suini) e mantengono ancora un non trascurabile ruolo nell'economia del territorio.

Il settore manifatturiero ad Agnadello ebbe come data di inizio il febbraio del 1872, quando su iniziativa dell'eclettico imprenditore milanese Graziano Tubi, venne creato uno stabilimento per la lavorazione della seta ("la filanda") che arrivò ad impiegare fino a 175 operaie, costituendo un volano di sviluppo per l'occupazione femminile, precedentemente impiegata solo nelle attività agricole o domestiche. Lo stabilimento funzionò fino alla fine degli anni '10, quando il disimpegno della famiglia Tubi dai possedimenti agnadellesi oltre alla crisi del settore causata dalla guerra, ne determinarono la definitiva chiusura. Sul luogo dello stabilimento, sorse nel dopoguerra una fabbrica di lavorazione del legno (cd. "Il Brocca") che proseguì la sua attività fino al fallimento una decina di anni orsono.

La trasformazione sociale ed economica determinata dal periodo del boom della fine degli anni Cinquanta e inizio Sessanta del secolo scorso portò anche ad Agnadello un notevole incremento di attività manifatturiere con l'insediarsi di piccole imprese artigiane, molte a servizio nell'indotto di grandi fabbriche dell'hinterland milanese. Un particolare ma effimero sviluppo ebbe il settore - oggi del tutto scomparso - della lavorazione del peltro tra la fine degli anni Settanta e l'inizio del decennio successivo.

Sul territorio, da parecchi decenni è presente una rinomata industria casearia ("Il Cigno") mentre, dall'inizio degli anni '90 del secolo scorso, con l'apertura di una zona industriale sulla SS Bergamina, ha trovato spazio un grande impianto di logistica (in origine TNT, oggi Stock-House) oltre a varie imprese di produzione e servizi.

Il settore della ristorazione, tradizionalmente fatto di piccoli bar e trattorie a conduzione familiare (una delle quali, situata in località Sant'Antonio ha purtroppo chiuso i battenti nel 2022 dopo oltre un secolo di storia), dai primi anni Sessanta - con l'apertura della Strada Bergamina (1959) - trovò un punto di riferimento nel Ristorante "Laghetto", oggi ancora in attività con altra ragione sociale. Presso la zona industriale, da una decina d'anni è attivo il centro di ricevimenti e ristorante "Il Feudo".

Sul territorio insiste attualmente un apprezzabile tessuto di piccole attività artigianali e di produzione di beni e servizi, mentre sono relativamente pochi gli studi di professioni liberali.

Il commercio al dettaglio mantiene una presenza significativa tra le attività economiche del paese, pur dovendosi registrare nel corso degli ultimi anni molte cessazioni soprattutto nei campi di rivendite di beni non di prima necessità (es.: negozi di abbigliamento, scarpe, ecc.), dovute anche alle crisi che hanno colpito la generalità dell'economia globale.

L'attività sportiva trova società di riferimento per il calcio nella A.S.D. Agnadello Calcio, sorta nel 2019 sulle ceneri di precedenti esperienze, la più importante delle quali fu rappresentata dalla Agnadellese Calcio (fondata nel 1969 e ininterrottamente attiva nei campionati federali fino alla stagione 2011-2012). Per il podismo, punto di aggregazione è la società "Pansècc de Gnidèl", mentre la pallavolo femminile trova nella Gerundovolley la società di riferimento sul territorio.

Iniziative culturali e/o di semplice aggregazione sono sostenute da vari gruppi e associazioni del paese, quali la "Pro Loco", la "Banda Musicale", il "Gruppo Culturale", gli "Amici per la Scuola", l'AVIS, l'AIDO, gli "Sgagnamanüber". Ad Agnadello, è presente anche una associazione di volontariato (Gruppo Boschirola) molto attiva nel settore dell'ausilio a disabili e anziani, oltre che a piccole attività di manutenzione del patrimonio pubblico, in collaborazione con il Comune.

CONTESTO INTERNO (Struttura organizzativa).

L'attuale struttura organizzativa risulta articolata come segue:

Deliberazione G.C. n° 131 del 29 dicembre 2017 (Dotazione Organica)

Deliberazione G.C. n° 39 del 19 marzo 2013 (Organizzazione degli Uffici e Servizi - Nuova articolazione per Aree)

in APPLICAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE (CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022)

	AREA 1	AREA 2	AREA 3	AREA 4	AREA 5	AREA 6	AREA 7
	Attuale Responsabile: DIPENDENTE		Attuale Responsabile: DIPENDENTE	Attuale Responsabile: SINDACO			Attuale Responsabile: SINDACO
	Giovanni Mario arch. Lucini Paioni		Corrado dott. Marzagalli	Stefano Samarati			Sindaco
	URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI	EDILIZIA PRIVATA	CONTABILITA' E BILANCIO	AMMINISTRATIVA	SERVIZI SOCIALI	RAPPORTI CON LE IMPRESE - TRIBUTI LOCALI	POLIZIA LOCALE
Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	1 posto		1 posto				
	tempo pieno		tempo pieno				
	Istruttore Direttivo Tecnico Comunale (D4)		Istruttore Direttivo di Ragioneria (D3)		Assistente Sociale - Gestione convenzionata con Comunità Sociale Cremasca		
Area degli Istruttori		1 posto		2 posti		1 posto	2 posti
		tempo pieno		tempo pieno		tempo pieno	tempo pieno
		Istruttore Tecnico (C4)		Istruttore Amministrativo Segreteria e Prorotocollo (C3)		Istruttore Amministrativo Ufficio Tributi; (per il SUAP) gestione associata con il Comune di Pandino/Distretto Visconteo (C1)	Agente di Polizia Municipale (C6)
				Istruttore Amministrativo Ufficio Anagrafe e Stato Civile (C1)			Agente di Polizia Municipale (vacante dal 1/8/2022)

PARTE TERZA: Gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi

Il Programma di mandato costituisce il punto di partenza del processo di pianificazione strategica.

Contiene, infatti, le linee essenziali, che dovranno guidare l'ente nelle successive scelte. Dal Programma di mandato sono state enucleate le linee strategiche di azione ed i relativi obiettivi.

Un altro strumento di programmazione, adottato dal Comune, è la Relazione previsionale e programmatica. La relazione, approvata annualmente, individua, con un orizzonte temporale di tre anni, i programmi ed i progetti assegnati ai centri di responsabilità in attuazione delle linee strategiche dell'Amministrazione. Le linee strategiche sono trasversali rispetto ai programmi ed i progetti, riguardando spesso più Aree Organizzative. Ogni linea strategica si collega, talora, ad uno o più programmi e progetti, coinvolgendo anche più aree organizzative.

La programmazione dell'Ente negli ultimi anni, così come per i futuri, risente della esigua disponibilità delle risorse finanziarie, oltre che di risorse umane, da destinare alla realizzazione degli obiettivi, che l'amministrazione intende raggiungere.

Gli OBIETTIVI STRATEGICI sono i seguenti:

- 1) Trasparenza - Anticorruzione. L'amministrazione ritiene che la trasparenza costituisca un fondamentale "valore" di democrazia e di corretta azione amministrativa, in quanto consente l'accessibilità totale dei dati e documenti detenuti

dalle Pubbliche amministrazioni, allo scopo di perseguire tre importanti obiettivi: - tutelare i diritti dei cittadini; - promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa; - favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Inoltre, la "trasparenza" costituisce un imprescindibile strumento per contrastare i fenomeni corruttivi, non solo come definiti dalla legge 190/2012, ma anche come successivamente precisati dall'ANAC.

- 2) Accesso Civico e Generalizzato: In diretta conseguenza della necessaria valorizzazione della trasparenza, anche in funzione di strumento anticorruzione, si impongono i novelli istituti dell'accesso civico e dell'accesso generalizzato. Come noto, l'"accesso civico" (art. 5, comma 1°, D.Lgs n. 33/2013), comporta l'obbligo, previsto dalla normativa vigente in capo alle Pubbliche amministrazioni, di pubblicare documenti, informazioni o dati, implicante il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. In altri termini, l'eventuale omessa pubblicazione obbligatoria di documenti o dati comporta il diritto di chiunque di chiedere la pubblicazione medesima. Tale richiesta di accesso: - non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; - non deve essere motivata; - è gratuita; - va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione, che si pronuncia sulla stessa. L'"accesso generalizzato" (Art. 5, comma 2 D.Lgs 33/2013) è diretto a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, oltre che promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Dunque, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, anche ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione (accesso civico).
- 3) Generale riduzione delle tempistiche e tendenziale informatizzazione procedimenti amministrativi e digitalizzazione dei documenti, assicurando la standardizzazione e la semplificazione di tutte le procedure di propria competenza.
- 4) Rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative. Divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari.

Siffatti obiettivi strategici costituiscono anche obiettivi di performance individuale comuni a tutti i dipendenti.

Gli **OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE SPECIFICI** (obiettivi operativi) sono i seguenti:

AREA AMMINISTRATIVA

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

- 1 Coordinamento e supervisione dell'attività amministrativa dell'Ente;
- 2 Coordinamento del personale, gestione delle risorse relative al trattamento accessorio del personale, presidenza delle commissioni di gara e di concorso del proprio Settore.

Servizio di Segreteria

- Convocazioni del C.C.; della G.C.; della Conferenza dei Capigruppo;
- Redazione dei Decreti Sindacali.
- Predisposizione contratti; registrazione ed eventuale trascrizione; nota spese; restituzione delle polizze fidejussorie; vidimazione repertorio.
- Predisposizione proposte deliberative anticipatamente alla loro approvazione, per quanto concerne le materie riguardanti il proprio Settore.
- Pubblicazione delle delibere entro e non oltre 20 giorni dalla loro approvazione, fatte salve deroghe adeguatamente motivate.
- Predisposizione determinazioni rientranti nel Settore di propria competenza, con particolare attenzione a quelle aventi carattere attuativo di provvedimenti assunti dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale.
- Attività di supporto amministrativo nei confronti del Segretario Comunale.
- Organizzazione delle attività lavorative del gruppo di personale affidato alla propria competenza gestionale.

Servizi Scolastici (in collaborazione con Servizio Finanziario)

- Rapporti con la società che gestisce il servizio di mensa scolastica e risoluzione dei problemi che si presentano;
- Costituzione e convocazione della Commissione mensa;
- Gestione delle iscrizioni al servizio di mensa scolastica della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria;

Servizi demografici

- attività di aggiornamento delle liste elettorali ed adempimenti relativi alla gestione di elezioni e/o referendum;
- gestione dei servizi cimiteriali;
- gestione dei servizi demografici secondo le novità normative e facilitando l'accesso multifunzionale al servizio;

AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

Servizi Scolastici (in collaborazione con Servizio Finanziario)

- Organizzazione mensa scolastica;
- Organizzazione PRE e POST SCUOLA: iscrizioni; comunicazioni; solleciti; acquisto materiale e conferimento appalto;
-
- Richiesta di validazione dei menù e delle diete speciali ove occorrenti;
- Predisposizione del Piano di Diritto allo Studio;
- Gestione della Dote Scuola;
- Erogazione borse di studio;
- Gestione del Servizio di Piedibus; iscrizioni; ricerca di volontari assistenti; risoluzione delle problematiche che si presentano.

Servizi Sociali

- Definizione dei contratti di locazione di alloggi di proprietà comunale.
- Predisposizione delle pratiche amministrative; rendicontazioni; determinazioni;
- rapporti con l'Assessore per la gestione dei servizi e la risoluzione delle problematiche;
- Organizzazione Festa dell'Anziano e iniziative ricreative;
- Organizzazione del servizio dei pasti a domicilio;
- Organizzazione del trasporto dei disabili tramite l'associazione di volontari Giovanni Boschioli;
- Gestione entrate per compartecipazione servizi SAD, TELESOCCORSO, CDD, CSE, ecc.

Servizio Cultura (in collaborazione con Servizio Finanziario)

- Organizzazione manifestazioni varie durante il corso dell'intero anno
- Gestione della biblioteca

RAPPORTI CON LE IMPRESE – TRIBUTI LOCALI

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

- Predisposizione di proposte al Consiglio Comunale/Giunta Municipale delle aliquote/tariffe dei principali tributi comunali (Nuova IMU - TARI – TOSAP – Imposta pubblicità e Diritti Pubbliche Affissioni)
- Prosecuzione dell'attività di accertamento IMU e TASI
- Prosecuzione dell'attività di bonifica della banca dati tributaria comunale, nell'ottica di una maggior manovrabilità della leva fiscale
- Supporto ai contribuenti, sia tramite l'attività di sportello tradizionale durante gli orari di apertura al pubblico, sia mediante posta elettronica, nell'ottica di una maggior flessibilità ed attenzione ai bisogni dell'utenza.
- Attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente, in collaborazione con il Servizio Finanziario
- Gestione delle modifiche apportate dalle Leggi di Bilancio.
- Gestione SUAP.

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendenti comunali adibiti alle funzioni assegnate al Responsabile del Settore:

- Silvia Bellini (Segreteria temporaneamente, Ufficio tributi, e sostituzioni per assenza addetti Anagrafe e S.C.);
- Daniela Venturini, Laura Borghi (Servizio Sociale – personale di Comunità Sociale Cremasca);
- *dipendente da assumere o addetto in sostituzione (Anagrafe e Stato Civile)*
- *dipendente da assumere o addetto in sostituzione (Segreteria)*

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

Strumentazione tecnica disponibile (hardware - software - attrezzature diverse) direttamente od indirettamente imputabile ai servizi riconducibili al responsabile.

AREA FINANZIARIA

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

1 - Gestione di tutte le operazioni di ordinaria amministrazione inerenti il servizio finanziario, del servizio economale e di piccola riscossione ed il servizio tributi, nel rispetto della normativa vigente, dello statuto, del regolamento di contabilità e del regolamento degli uffici e dei servizi;

- Attento e costante monitoraggio dell'andamento delle spese di personale.
- Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio, nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa.
- Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa.
- Ottimizzare la gestione delle risorse finanziarie.

- Mantenere il controllo sugli equilibri finanziari e coordinare quello sugli organismi gestionali.
- Applicazione della nuova riforma contabile e dei nuovi principi della competenza finanziaria potenziata.
- Attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente, in collaborazione con l'Ufficio Tributi Locali.

2 - Predisposizione entro i termini di legge dei documenti fondamentali dell'ente:

- Documento unico di programmazione (D.U.P.) per il triennio 2023/2025, da sottoporre all'approvazione della G.M. entro il 31.07.2022 Nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023/2025 entro il 15.11.2023;
- Bilancio di previsione per il triennio 2023/2025 e relative statistiche e certificazioni;
- Rendiconto esercizio 2022 e relative statistiche e certificazioni;
- Provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio. Art. 193 TUEL;
- Variazioni di bilancio e assestamento generale;
- Predisposizione atti relativi al monitoraggio della spesa del personale;
- Adempimenti fiscali e contributivi;
- Monitoraggio rispetto vincoli di bilancio;

3 - Collaborazione con revisore dei conti

- Mantenimento rapporti con l'Organo di Revisione, predisposizione e trasmissione di tutta la documentazione necessaria per il rilascio dei pareri previsti dalla normativa
- Collaborazione con l'Organo di Revisione nella predisposizione dei questionari richiesti dalla Corte dei Conti e/o da altre autorità

4 - Gestione del processo di armonizzazione dei modelli contabili e del passaggio dalla contabilità ex D.Lgs. 267/2000 ai modelli ex D.Lgs. 118/2011, con particolare riferimento alla contabilità economico – patrimoniale.

5 - Predisposizione di tutti gli atti, certificazioni, statistiche ed attestazioni di competenza comunale in merito alle società partecipate direttamente o indirettamente dall'Ente (Compilazione dati sul Portale Tesoro – Proposte di deliberazioni annuali in merito al mantenimento/alienazione delle partecipazioni...).

6 – Collaborazione con altri responsabili:

- con il Segretario nella predisposizione, stipula, registrazione (SISTER) dei contratti redatti in forma pubblico-amministrativa;
- con il Segretario nella gestione dei servizi scolastici e culturali;
- con il Servizio Sociale per adempimenti connessi all'assunzione di impegni, rendicontazioni, statistiche varie del settore;

7 – Contrattualistica relativa alle locazioni di immobili comunali: redazione, stipula, registrazione (RLI) e pagamento;

8 – Determinazioni di impegno di spesa, procedure di affidamento per l'acquisto di beni e servizi, per le concessioni di servizio; assunzione impegno, registrazione, pubblicazione, liquidazione di spese di competenza, pagamenti;

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendenti comunali adibiti alle funzioni assegnate al Responsabile del Settore:

- BELLINI Silvia (Economo Comunale)

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

Strumentazione tecnica disponibile (hardware - software - attrezzature diverse) direttamente od indirettamente imputabile ai servizi riconducibili al responsabile.

AREA TECNICA

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

1 - LAVORI PUBBLICI

Finalità da conseguire:

Le finalità sono orientate alla realizzazione delle opere pubbliche indicate come prioritarie dall'Amministrazione comunale in particolare:

- RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO EDIFICIO COMUNALE - COMPLETAMENTO – Intervento finanziato con contributo regionale 2021 €70.000 + risorse di bilancio €80.000
- RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO CIMITERO - COMPLETAMENTO – Intervento finanziato con contributo regionale 2021 €180.000 + risorse di bilancio €20.000
- EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO comunale – Intervento finanziato parzialmente con bando regionale €54.300 + Contributo statale €50.000 + risorse di bilancio €18.700
- ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA dell'INFANZIA – intervento finanziato con contributo statale “Decreto Crescita 2021” di €100.000 + contributo regionale 2021 €60.000 + risorse di bilancio €28.300
- SECONDO LOTTO LAVORI DI BONIFICA AMIANTO EDIFICI PUBBLICI – intervento finanziato con contributo regionale 2021 €63.726,25 + risorse di bilancio

- INSTALLAZIONE SISTEMI DI ACCUMULO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CENTRO SPORTIVO — intervento finanziato con bando regionale AXEL 2021
 - NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON SISTEMA DI ACCUMULO MUNICIPIO – intervento finanziato con bando regionale AXEL 2021
 - Attività propedeutiche alla gara d'ambito per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas
 - ACQUISTO MONTAFERETRI per cimitero comunale con utilizzo economie “quarto padiglione loculi”
 - NUOVA RECINZIONE PARCO Via S. Pertini
 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE contributo statale €10.000
 - REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI Via delle Alpi
 - RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI COMUNALI con contributo statale
 - EFFICIENZA ENERGETICA E CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO impianti di illuminazione pubblica
 - PISTE CICLABILI
- PIANO ANNUALE E TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE: predisposizione atti, approvazione e pubblicazione ai sensi di legge

Obiettivo operativo: Valorizzazione e incremento patrimonio comunale;

Descrizione: Gestione delle procedure di progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo lavori

2 – MANUTENZIONE PATRIMONIO

Finalità da conseguire:

Le finalità sono orientate alla gestione mantenimento e valorizzazione del patrimonio comunale esistente.

- RINNOVO CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI
- VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA
- MANUTENZIONI ORDINARIE: appalti a ditte specializzate per l'esecuzione delle manutenzioni, in particolare:

- idraulico
- elettricista
- imbianchino
- opere edili
- conduzione caldaie
- servizio pulizia immobili
- servizio di spurgo reti di fognatura
- impianti illuminazione pubblica
- sgombero neve
- fabbro
- marmista
- ascensorista
- rifacimento segnaletica
- disinfestazioni/derattizzazioni
- servizi complementari di nettezza urbana
- dispositivi antincendio/sicurezza
- impianti di messa a terra

- MANUTENZIONI STRAORDINARIE: acquisizione preventivi di spesa secondo indicazioni impartite dall'Amministrazione Comunale; compatibilmente con le risorse di Bilancio, realizzazione secondo specifico ordine di priorità comunicato formalmente dall'Amministrazione Comunale.

Obiettivo operativo: Gestione, mantenimento valorizzazione patrimonio comunale;

Descrizione: Gestione efficiente e efficace del patrimonio pubblico

3 – EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVATA

Finalità da conseguire:

Le finalità sono orientate alla gestione mantenimento e valorizzazione del patrimonio edilizio privato esistente, in particolare:

- Istruttoria pratiche edilizie e compilazione dettagliata relative anamnesi, compilazione su programma sw.
- Oneri concessori: determinazione, verifica, riscossione con Uff. Finanziario
- Certificati destinazione urbanistica.
- Certificazioni / depositi in materia urbanistica.
- Certificati di idoneità alloggiativa.
- Rapporti con il pubblico e con i tecnici.

- Piani attuativi in itinere

Obiettivo operativo: Valorizzazione/regolamentazione del patrimonio edilizio residenziale privato;

Descrizione: Controllo, rilascio pratiche edilizie residenziali e certificazioni

4 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Finalità da conseguire:

Le finalità sono orientate alla revisione/aggiornamento degli strumenti urbanistici, in particolare:

- Variante generale al P.G.T.
- Zonizzazione acustica
- Reticolo Idrico Minore (R.I.M.)
- Riduzione rispetto cimiteriale
- Studio Idrogeologico e Sismico
- Invarianza Idraulica
- Documento Semplificato di Rischio Idraulico (DUSRI)
- Nuovo Regolamento Edilizio
- Rigenerazione Urbana

Obiettivo operativo: Territorio fruibile e sostenibile.

Descrizione: Revisione degli strumenti di governo del territorio

5 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Finalità da conseguire:

- Gestire, coordinare e sostenere le attività di tutela dell'ambiente, tutelare il verde pubblico assicurando la manutenzione dei giardini e del verde in relazione alle risorse disponibili.
- Servizio idrico integrato: restano in carico al Comune le reti delle acque bianche e parte delle caditoie stradali

Obiettivo operativo: Garantire la cura e la tutela del verde pubblico;

Descrizione: Assicurare la manutenzione dei giardini, del verde urbano e patrimonio arboreo; Sopralluoghi/interventi per problemi di scarico rete acque meteoriche; Manutenzione rete esistente

6 – VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Finalità da conseguire:

Effettuazione delle attività necessarie a garantire in efficienza e sicurezza operativa le strade e le relative pertinenze; in particolare questo servizio si pone come obiettivo il miglioramento della viabilità generale con particolare attenzione al manto stradale, unitamente alla sistemazione della viabilità pedonale grazie all'abbattimento, ove possibile, delle barriere architettoniche.

Obiettivo operativo: Manutenzioni manto stradale, segnaletica, parcheggi;

Descrizione: Garantire la circolazione stradale in condizioni di sicurezza assicurando la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e parcheggi, in relazione alle risorse economiche disponibili

7 – DISMISSIONE PATRIMONIO COMUNALE – Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà –

Finalità da conseguire:

Trasformazione del diritto con la cessione dell'area ai titolari della proprietà superficaria degli immobili ed accessori, affinché questi ne divengano pieni ed esclusivi proprietari, comprese le aree di sedime e scoperte pertinenziali.

Obiettivo operativo: Cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35, quarto comma, della medesima legge.

Descrizione: Procedura di riscatto del diritto di superficie in diritto di proprietà relativamente agli immobili realizzati nel piano di Zona di Via S. Pertini

8 – VENDITA APPARTAMENTO COMUNALE

Finalità da conseguire:

Alienazione appartamento comunale.

Obiettivo operativo: Finanziamento opere pubbliche;

Descrizione: Asta pubblica di alienazione

ATTI CONSEQUENTI

Predisposizione proposte deliberative anticipatamente alla loro approvazione, per quanto concerne le materie riguardanti il proprio Settore.

Predisposizione determinazioni rientranti nel Settore di propria competenza, con particolare attenzione a quelle aventi carattere attuativo di provvedimenti assunti dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale.

RISORSE UMANE ASSEGNATE

N. 1 Dipendente assegnata all'Ufficio Tecnico: Guja Conti.

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

Strumentazione tecnica disponibile (hardware - software - attrezzature diverse) direttamente od indirettamente imputabile ai servizi riconducibili al responsabile.

POLIZIA LOCALE

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

- Provvedimenti relativi alla viabilità e alla sicurezza stradale;
- Attività di prevenzione stradale;
- Rilevazione e rapporti incidenti;
- Educazione stradale minori;
- Gestione del traffico;
- Vigilanza in materia di regolamenti e provvedimenti adottati dall'amministrazione comunale;
- Sanzioni amministrative;
- Attività di polizia giudiziaria;
- Attività di polizia ambientale ed edilizia;
- Attività di polizia veterinaria;
- Notifiche.

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- (*personale da assumere*)
- Egidio Beretta;

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

Strumentazione tecnica disponibile (hardware - software - attrezzature diverse) direttamente od indirettamente imputabile ai servizi riconducibili al responsabile.

OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA: Non sono previsti per il triennio 2023-2025.

PARTE QUARTA: Performance ed Istituti di Valutazione.

La performance costituisce il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un'entità (individuo, gruppo di individui, unità organizzativa, organizzazione, programma o politica pubblica), attraverso la propria azione, apporta al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi ed alla soddisfazione dei bisogni, per i quali l'organizzazione è stata costituita. Il suo significato si lega strettamente all'esecuzione di un'azione, ai risultati della stessa e alle modalità di rappresentazione e si presta ad essere misurata e gestita.

La performance organizzativa esprime il risultato che un'intera organizzazione, ovvero una sua componente, consegue ai fini del raggiungimento di determinati obiettivi e, in ultima istanza, della soddisfazione dei bisogni dei cittadini. Gli ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa concernono (art. 8 D.lgs. 150/2009): 1) l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività; 2) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse; 3) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive; 4) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi; 5) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione; 6) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi; 7) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati; 8) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

La performance individuale esprime il contributo fornito da un individuo, in termini di risultato e di modalità di raggiungimento degli obiettivi. Per i dirigenti ed i titolari di Posizioni Organizzative, gli ambiti di misurazione e

valutazione della performance individuale sono collegati (art. 9 D.lgs. 150/2009): 1) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità; 2) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 3) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate; 4) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi. La misurazione e la valutazione della performance individuale del personale non in posizione organizzativa sono effettuate dai dirigenti e collegate (art. 9 D.lgs. 150/2009): 1) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; 2) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.

In ragione delle modeste dimensioni dell'Ente, gli istituti finalizzati alla valutazione dei dipendenti sono i seguenti:

- Disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione (Ex Posizioni Organizzative) ai sensi degli articoli 16 - 21 del CCNL 2019- 2021.
- Sistema di misurazione e valutazione della Performance, ai sensi del D.Lgs n. 150/2009.
- Metodologia per la valutazione e pesatura delle “specifiche responsabilità”, in relazione alle effettive attività e competenze del dipendente (art. 84 CCNL 2019-2021).
- Metodologia valutativa per il riconoscimento delle progressioni orizzontali (art. 14, CCNL 2019-2021).

DISCIPLINA INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (ex posizioni organizzative)

Art. 1

Disposizioni generali

1. Il presente provvedimento disciplina i criteri per l'individuazione, il conferimento, la graduazione e la revoca degli incarichi di elevata qualificazione, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 16-21 e seguenti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2019-2021.

Art. 2

Area del personale avente elevata qualificazione

1. Nel rispetto dei criteri generali contenuti in disposizioni legislative, contrattuali, nonché nel vigente regolamento degli uffici e dei servizi, il Comune può conferire incarichi di elevata qualificazione di cui agli articoli 16-21 del CCNL 2019-2021 per lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative.
2. Gli incarichi di elevata qualificazione, di regola, coincidono con le aree indicate nel regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici o in altro atto, ed operano con ampia autonomia gestionale nel rispetto degli indirizzi di governo e con assunzione diretta di responsabilità di raggiungimento di obiettivi e risultati, oltre che con esercizio di poteri gestionali a rilevanza esterna.
3. L'incarico di elevata qualificazione comporta assunzione diretta di responsabilità di mezzi e di risultato ed è caratterizzata da contenuti di particolare professionalità. Gli incarichi sono assegnati dal Sindaco, in favore dei responsabili delle unità organizzative apicali (individuate secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente), nel rispetto di quanto previsto dalla normativa contrattuale ed hanno durata massima non superiore ai 3 anni.

Art 3

Criteri generali per il conferimento dell'incarico

1. Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 50, comma 10° del D.Lgs n. 267/2000, individua, ai fini del conferimento dell'incarico, i Responsabili di Settore, sulla base dei seguenti parametri, indicati dal comma 2° dell'articolo 18 del CCNL 2019-2021:
 - a) Affinità del profilo professionale e delle esperienze maturate alla natura e caratteristiche dei programmi da realizzare e dei poteri da esercitare: punteggio massimo 40, sulla base dei seguenti valori:
 - carente o insufficiente affinità: da 0 a 6 punti;
 - sufficiente affinità: da 7 a 13 punti;
 - discreta affinità: da 14 a 20 punti;
 - alta affinità: da 21 punti a 35 punti;
 - notevole affinità: da 36 a 40 punti.
 - b) Rilevanza e coerenza dei requisiti culturali posseduti rispetto agli obiettivi ed alle funzioni da esercitare (tutti i titoli scolastici, accademici, master, dottorati di ricerca ed altri titoli equivalenti, relativi a settori concernenti l'incarico da assegnare): punteggio massimo 30, sulla base dei seguenti valori:
 - carente o insufficiente rilevanza e coerenza: da 0 a 5 punti;
 - sufficiente rilevanza e coerenza: da 6 a 12 punti;
 - discreta rilevanza e coerenza: da 13 a 20 punti;
 - alta rilevanza e coerenza: da 21 punti a 27 punti;
 - notevole rilevanza e coerenza: da 28 a 30 punti.
 - c) Capacità professionale ed esperienza acquisita: punteggio massimo 20, sulla base dei seguenti valori:
 - carente o insufficiente capacità ed esperienza: da 0 a 4 punti;
 - sufficiente capacità ed esperienza: da 5 a 10 punti;
 - discreta capacità ed esperienza: da 11 a 14 punti;
 - alta capacità ed esperienza: da 15 punti a 18 punti;
 - notevole capacità ed esperienza: da 19 a 20 punti.

- d) Attitudini: punteggio massimo 10, sulla base dei seguenti valori:
- carente o insufficiente attitudine: da 0 a 2 punti;
 - sufficiente attitudine: da 3 a 5 punti;
 - discreta attitudine: da 6 a 7 punti;
 - alta attitudine: da 8 punti a 9 punti;
 - notevole attitudine: 10 punti.

2. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.

Art. 4

Retribuzione di posizione e di risultato

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare delle posizioni organizzative è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale.

2. In aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i trattamenti accessori previsti dell'art. 20 del CCNL 2019-2021.

Art. 5

Graduazione delle posizioni organizzative

1. La Giunta Comunale, con il supporto tecnico del Responsabile Area Finanziaria e del Segretario Comunale, con propria deliberazione, tenuto conto delle risorse finanziarie previste in bilancio, sulla base della struttura organizzativa dell'ente, provvede a fissare il valore economico complessivo delle risorse da destinare alle posizioni organizzative, nel rispetto vigente normativa legislativa e contrattuale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 3 del CCNL 2019-2021, i valori minimi e massimi della retribuzione di posizione sono i seguenti:

- Funzionari: minimo €5.000,00; massimo €18.000,00.
- Non funzionari: minimo €3.000,00; massimo €9.500,00.

3. In conformità al CCNL 2019-2021, la graduazione-pesatura delle posizioni organizzative viene valutata e fissata dalla Giunta Comunale, con il supporto del Segretario Comunale, sulla base dei tre seguenti parametri, nel limite massimo di 100 punti:

Complessità tecnico-giuridica delle tipologie di funzioni attribuite: fino a 50 punti, sulla base dei seguenti valori:

- carente o insufficiente complessità: da 0 a 10 punti;
- sufficiente complessità: da 11 a 18 punti;
- discreta complessità: da 19 a 27 punti;
- alta complessità: da 28 punti a 45 punti;
- notevole complessità: da 46 a 50 punti.

Complessità derivante da eterogeneità delle attività da svolgere: fino a 25 punti, sulla base dei seguenti valori:

- carente o insufficiente complessità: da 0 a 5 punti;
- sufficiente complessità: da 6 a 12 punti;
- discreta complessità: da 13 a 18 punti;
- alta complessità: da 19 punti a 22 punti;
- notevole complessità: da 23 a 25 punti.

Rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali, connesse alla posizione: fino a 25 punti, sulla base dei seguenti valori:

- carente o insufficiente rilevanza: da 0 a 5 punti;
- sufficiente rilevanza: da 6 a 12 punti;
- discreta rilevanza: da 13 a 18 punti;
- alta rilevanza: da 19 punti a 22 punti;
- notevole rilevanza: da 23 a 25 punti.

4. Le risultanze della valutazione di ogni posizione organizzativa determinano la corresponsione della retribuzione di posizione, da riconoscersi nell'ambito e nel rispetto dei limiti sotto indicati:

- Fino a 60 punti: €5.000,00 (Funzionari); €3.000,00 (non funzionari).
- Per ogni punto successivo a 60, verranno erogate le seguenti somme:
 - ✓ €325,00 funzionari: valore ottenuto dividendo la differenza (pari ad €13.000,00) fra l'importo massimo (€18.000,00) e l'importo minimo (€5000,00) per il numero dei punti residui (n.40 punti) rispetto a quelli già presi in considerazione (n. 60 punti).
 - ✓ €162,50 non funzionari: valore ottenuto dividendo la differenza (pari ad €6.500,00) fra l'importo massimo (€9.500,00) e l'importo minimo (€3.000,00) per il numero dei punti residui (n.40 punti) rispetto a quelli già presi in considerazione (n. 60 punti).

5. La valutazione e la conseguente graduazione-pesatura della retribuzione di posizione, correlata alla singola posizione organizzativa, permarrà per tutta la durata dell'incarico. Alla scadenza, si procederà ad una nuova valutazione e graduazione-pesatura con un nuovo incarico.

6. Il verbale di valutazione e graduazione-pesatura non verrà allegato alla deliberazione di Giunta e potrà essere visionato solo in osservanza della vigente normativa in materia di accesso e di riservatezza dei dati personali.

Art. 6

Raccordo tra pesatura e valore economico della retribuzione di posizione

1. Nell'eventualità in cui la sommatoria dei valori delle retribuzioni di posizione derivanti dalla metodologia di valutazione superi l'ammontare delle risorse disponibili per il finanziamento di tali retribuzioni, di cui all'articolo 23, comma 2, del Dlgs n. 75/2017, le medesime retribuzioni sono ridotte proporzionalmente al fine di conseguire il rispetto del limite del predetto ammontare, fermo restando gli importi minimi previsti dal CCNL (€3.000,00 non funzionari, € 5.000,00 funzionari).

Art. 7

Valutazione retribuzione di risultato

1. I risultati delle attività svolte dai dipendenti, cui siano stati attribuiti gli incarichi di posizione organizzativa, sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema di misurazione e valutazione della performance, di cui al D.Lgs 150/2009, a tal fine adottato dall'ente ed al quale si rinvia. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 17 del CCNL 2019-2021.

2. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia.

Art. 8

Criteri la determinazione ed erogazione annuale della retribuzione di risultato

1. Come previsto dal CCNL 2019-2021, vengono definiti i seguenti criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei dipendenti incaricati di Posizione organizzative:

- a) Il budget complessivo da destinare alla retribuzione di risultato di tutte le posizioni organizzative istituite dall'ente, è pari alla percentuale che verrà determinata in sede di contrattazione decentrata. Siffatta disposizione contrattuale stabilisce che alla retribuzione di risultato deve essere destinata una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative dell'ente.
- b) La ripartizione delle somme come quantificate ai sensi della lettera a) avviene in misura direttamente proporzionale alla valutazione conseguita sulla base del sistema di misurazione e valutazione della performance.

2. Ai titolari di incarico di EQ, di cui all'art. 16 del CCNL 2019-2021, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i seguenti trattamenti accessori:

- a) l'indennità di vigilanza prevista dall'art. 37, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.07.1995, ai sensi dell'art. 35 del CCNL del 14.09.2000 come integrata dall'art. 99 (Incremento della indennità di vigilanza) del presente CCNL;
- b) i compensi ISTAT, ai sensi dell'art.70-ter;
- c) i compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del CCNL del 14.09.2000;
- d) i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi dell'art. 39, comma 3, del CCNL del 14.09.2000, introdotto dall'art.16, comma 1, del CCNL del 5.10.2001;
- e) i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell'art. 40 del CCNL del 22.01.2004; tali compensi sono riconosciuti solo nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate agli enti con i provvedimenti adottati per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali;
- f) i compensi di cui all'art. 56 ter del CCNL 21.05.2018, previsti per il personale dell'area della vigilanza;
- g) l'indennità di funzione del personale addetto alle case da gioco;
- h) i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale, in coerenza con le medesime, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - gli incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 2016;
 - i compensi professionali degli avvocati, ai sensi dell'art. 9 della L. n.114 del 2014;
 - i compensi incentivanti connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni della L. n. 326 del 2003; ai sensi dell'art. 6 del CCNL del 9.05.2006;
 - i compensi incentivanti connessi alle attività di recupero dell'evasione dei tributi locali, ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 1091 della L. 145 del 30.12.2018;
 - i compensi connessi agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b), del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella L. n. 556/1996, spese del giudizio.
 - compensi per lo svolgimento di un servizio aggiuntivo, ai sensi dell'art. 43 della L. 449/1997.

si prevede, in conformità all'art. 7, comma. 4, lettera j) del medesimo CCNL 2019-2021, una correlazione tra i predetti emolumenti e la retribuzione di risultato, pari al 100% di quanto spettante in relazione ai citati incentivi.

Art. 9

Incarico ad interim

1. Il conferimento al dipendente (funzionario/non funzionario già titolare di elevata qualificazione) di un ulteriore incarico ad interim, come previsto dall'articolo 17, comma 5 del CCNL, è subordinato alla, previa verifica dei requisiti necessari per la copertura del ruolo.

2. Gli incarichi ad interim sono retribuiti attraverso un incremento della retribuzione di risultato in base al sistema di misurazione e valutazione performance, attribuendo un ulteriore importo, la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell'incarico ad interim.

3. In sede di valutazione della retribuzione di risultato, ai fini della determinazione della percentuale da attribuire, occorre tenere conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito, nonché del grado di conseguimento degli obiettivi.

Art. 10

Attribuzione incarico dipendenti non funzionari

1. Al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, qualora non siano in servizio dipendenti funzionari, il Sindaco eccezionalmente può, conferire temporaneamente l'incarico di posizione organizzativa anche a personale non funzionario, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.

2. Di tale facoltà è possibile avvalersi per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale funzionario. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito.

3. Il dipendente di categoria non funzionariale, cui sia stato conferito un incarico di elevata qualificazione, ha diritto alla retribuzione di posizione secondo la graduazione di cui all'articolo 5.

4. Sussistendone i presupposti il titolare di incarico di elevata qualificazione, appartenente alla categoria dei non funzionari, ha diritto anche ai compensi aggiuntivi dal CCNL.

Art. 11

Durata dell'incarico

1. Gli incarichi sono conferiti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le stesse modalità e formalità.

Art. 12

Revoca dell'incarico

1. Gli incarichi di posizione organizzativa possono essere revocati con atto motivato in relazione a due alternativi presupposti:

- per intervenuti mutamenti organizzativi;
- in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.

2. Nella ipotesi di valutazione negativa della performance individuale, dovranno essere indicati i risultati non conseguiti tra quelli rientrati nell'ambito degli obiettivi assegnati al soggetto, chiamato a ricoprire l'incarico di elevata qualificazione.

3. L'atto di revoca comporta:

- la cessazione immediata dall'incarico di elevata qualificazione, con contestuale riassegnazione alle funzioni della categoria e del profilo di appartenenza;
- la perdita immediata della retribuzione di posizione connessa;
- la non attribuzione della retribuzione di risultato;

4. Il soggetto competente alla revoca dell'incarico è il Sindaco il quale prima di procedere all'adozione dell'atto di revoca, dovrà acquisire in contraddittorio le valutazioni dell'interessato che ha la facoltà di farsi assistere dall'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, ovvero da persona di sua fiducia.

Art. 13

Orario di lavoro dei soggetti destinatari di incarichi di elevata qualificazione

1. Al dipendente, destinatario dell'incarico di elevata qualificazione, è concessa la flessibilità oraria in entrata ed uscita, necessaria nella gestione del suo tempo di lavoro, idonea al raggiungimento degli obiettivi assegnati, fermo restando il limite minimo di 36 ore medie settimanali, da computarsi in relazione all'anno solare, che costituisce il riferimento all'attuazione dei programmi.

2. Nell'ambito di tale possibilità di organizzare il proprio lavoro, non potrà essere riconosciuto il pagamento né il recupero di eventuali ore eccedenti rilevate a fine anno solare di riferimento, fatte salve le deroghe previste dal vigente CCNL.

SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Articolo 1 - Premessa

1. Il presente documento è diretto a disciplinare ed uniformare il sistema di misurazione e di valutazione delle prestazioni lavorative dei dipendenti, quali dirigenti e/o titolari di incarico di Elevata Qualificazione (E.Q.) e dei dipendenti privi di qualifica dirigenziale o di titolarità di incarico E.Q.

2. Il sistema riconosce come valori di riferimento, quelli della trasparenza, della valutazione dei comportamenti e delle prestazioni, rispetto ai programmi dell'Amministrazione, e del merito individuale e dei gruppi di lavoro.

3. Il sistema definisce il metodo ed il procedimento per la valutazione annuale delle prestazioni lavorative dei soggetti indicati al comma 1.

4. La valutazione si attua utilizzando criteri selettivi di valorizzazione del merito, sulla base dei risultati conseguiti, anche ai fini dei sistemi premianti previsti dal D.Lgs. n. 150/2009.

Articolo 2 – Soggetti competenti alla valutazione

1. La valutazione della performance (complessivamente intesa: individuale ed organizzativa) è affidata:

- a) All'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)/ Nucleo di Valutazione, oppure al Segretario Generale in relazione ai dirigenti e/o ai titolari di incarico E.Q..
- b) Ai dirigenti e/o titolari di incarico E.Q. in relazione al personale non dirigenziale e non titolare di Posizione Organizzativa attribuito al proprio settore.

Articolo 3 - Finalità della valutazione

1. Il processo di valutazione persegue le seguenti finalità:

- a) orientare la prestazione dei valutati verso il raggiungimento degli obiettivi dell'Ente;
- b) la valorizzazione dei dipendenti;
- c) l'introduzione di una cultura organizzativa della responsabilità per il miglioramento della performance rivolta allo sviluppo della qualità dei servizi erogati e del merito;
- d) l'assegnazione degli incentivi di performance individuale, organizzativa e della retribuzione di risultato.

Articolo 4 - Oggetto della valutazione

1. Oggetto della valutazione è il raggiungimento degli obiettivi programmati, il contributo assicurato alla performance generale della struttura e la performance individuale ed organizzativa.

2. Gli obiettivi dovranno possedere le seguenti determinate caratteristiche:

- a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
- b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
- c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
- d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
- e) commisurati a valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale ed internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni analoghe;
- f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
- g) correlati alla quantità ed alla qualità delle risorse disponibili.

Articolo 5 - Valutazione dei Dirigenti/Titolari di incarico E.Q.

1. Per la valutazione dei Dirigenti/titolari di incarico E.Q. (di competenza dell'OIV/Nucleo di Valutazione oppure del Segretario Generale), si prenderanno in considerazione i seguenti criteri generali:

- a) indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità, ai quali è attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva;
- b) il raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
- c) la qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate, nonché ai comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate;
- d) la capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.

2. La valutazione complessiva avviene utilizzando una scala numerica con valori, che vanno da 0 a 100, come di seguito specificati:

a) Indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità, ai quali è attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva: 40 punti massimo, sulla base dei seguenti valori:

- carente o insufficiente performance: da 0 a 6 punti;
- sufficiente performance: da 7 a 13 punti;
- discreta performance: da 14 a 20 punti;
- alta performance: da 21 punti a 35 punti;
- notevole performance: da 36 a 40 punti.

b) Raggiungimento di specifici obiettivi individuali: 20 punti massimo sulla base dei seguenti valori:

- carente o insufficiente raggiungimento: da 0 a 4 punti;
- sufficiente raggiungimento: da 5 a 10 punti;
- discreto raggiungimento: da 11 a 14 punti;
- alto raggiungimento: da 15 punti a 18 punti;
- notevole raggiungimento: da 19 a 20 punti.

c) Qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate, nonché ai comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate: 20 punti massimo, sulla base dei seguenti valori:

- carente o insufficiente qualità del contributo e comportamenti organizzativi : da 0 a 4 punti;
- sufficiente qualità del contributo e comportamenti organizzativi: da 5 a 10 punti;
- discreta qualità del contributo e comportamenti organizzativi: da 11 a 14 punti;
- alta qualità del contributo e comportamenti organizzativi: da 15 punti a 18 punti;
- notevole qualità del contributo e comportamenti organizzativi: da 19 a 20 punti.

d) Capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi: 20 punti massimo, sulla base dei seguenti valori:

- carente o insufficiente capacità : da 0 a 4 punti;
- sufficiente capacità: da 5 a 10 punti;
- discreta capacità: da 11 a 14 punti;
- alta capacità: da 15 punti a 18 punti;
- notevole capacità: da 19 a 20 punti.

3. La predetta valutazione esplica efficacia ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato in favore dei titolari di incarico E.Q..

4. Ai fini della valutazione della performance (complessivamente intesa: individuale ed organizzativa) dei titolari di Posizione organizzativa, il punteggio ottenuto viene valutato come segue:

- Positivo: da 60 a 100 punti.
- Non positivo: da 40 a 59 punti.
- Negativo: da 0 a 39 punti.

5. In relazione agli eventuali incarichi ad interim attribuiti, viene previsto il conferimento, in favore del lavoratore titolare dell'incarico medesimo, di un incremento della retribuzione di risultato nella misura del 20% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per posizione organizzativa oggetto dell'incarico ad interim.

Articolo 6- Valutazione dei dipendenti non titolari di incarico E.Q.

1. Per la valutazione della performance (sia individuale che organizzativa) dei dipendenti non titolari di incarico E.Q. (di competenza del dirigente/titolare di incarico E.Q. relativo al proprio settore), si prenderanno in considerazione i seguenti criteri generali:

il raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; Punti 60, sulla base dei seguenti valori:

- carente o insufficiente raggiungimento: da 0 a 10 punti;
- sufficiente raggiungimento: da 11 a 25 punti;
- discreto raggiungimento: da 26 a 40 punti;
- alto raggiungimento: da 41 punti a 55 punti;
- notevole raggiungimento: da 56 a 60 punti.

la qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi. Punti 40, sulla base dei seguenti valori:

- carente o insufficiente qualità, competenze e comportamenti: da 0 a 6 punti;
- sufficiente qualità, competenze e comportamenti: da 7 a 13 punti;
- discreta qualità, competenze e comportamenti: da 14 a 20 punti;
- alta qualità, competenze e comportamenti: da 21 punti a 35 punti;
- notevole qualità, competenze e comportamenti: da 36 a 40 punti.

2. La valutazione complessiva avviene utilizzando scale numeriche con valori, che vanno da 0 a 100. Si considera "valutazione positiva" quella superiore a 60 punti.

Articolo 7 - Conversione della valutazione in trattamento economico accessorio

1. La ripartizione del trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale avviene (tenendo conto delle risorse rese disponibili all'incentivazione in sede di contrattazione decentrata) in base alle valutazioni-punteggi effettivamente espressi ed ottenuti.

METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE E PESATURA DELLE "SPECIFICHE RESPONSABILITÀ", IN RELAZIONE ALLE EFFETTIVE ATTIVITÀ E COMPETENZE DEL DIPENDENTE.

DIPENDENTE:

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE | valore massimo parziale 50 |
| 2. RESPONSABILITÀ RELAZIONALE | valore massimo parziale 30 |
| 3. RESPONSABILITÀ GESTIONALE | valore massimo parziale 20 |

1. RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE (V.M.P. 50)

Riguarda responsabilità istruttorie, con elevato livello di autonomia, caratterizzate da valide e solide conoscenze tecnico-giuridiche. Tale responsabilità si estrinseca anche attraverso l'elaborazione e la stesura di proposte di provvedimento e di altri atti, aventi un alto contenuto di elaborazione tecnico-concettuale. La relativa pesatura viene fatta sulla base dei seguenti parametri valutativi:

- | | |
|--|-------------------|
| • assenza o quasi assenza di rilevanza del criterio: | da 0 a 8 punti; |
| • scadente rilevanza del criterio: | da 9 a 16 punti; |
| • insufficiente rilevanza: | da 17 a 24 punti; |
| • sufficiente rilevanza: | da 25 a 33 punti; |

- buona rilevanza: da 34 a 39 punti;
- forte rilevanza: da 40 a 46 punti;
- poderosa rilevanza: da 47 a 50 punti.

2. RESPONSABILITA' RELAZIONALE (V.M.P. 30)

Riguarda responsabilità, con elevato livello di autonomia, procedimenti caratterizzati dalla gestione, in via continuativa, di rapporti e relazioni con interlocutori interni ed esterni, di natura comunicativa e/o informativa e/o di confronto e/o negoziale. In tal senso, verrà apprezzata anche la capacità relazionale afferente attività potenzialmente conflittuali. La relativa pesatura viene fatta sulla base dei seguenti parametri valutativi:

- assenza o quasi assenza di rilevanza del criterio: da 0 a 4 punti;
- scadente rilevanza del criterio: da 5 a 8 punti;
- insufficiente rilevanza: da 9 a 14 punti;
- sufficiente rilevanza: da 15 a 20 punti;
- buona rilevanza: da 21 a 24 punti;
- forte rilevanza: da 25 a 28 punti;
- poderosa rilevanza: da 29 a 30 punti.

3. RESPONSABILITA' GESTIONALE (V.M.P. 20)

Riguarda il coordinamento permanente di persone con responsabilità diretta di negoziazione delle soluzioni, di gestione del gruppo e del risultato. La relativa pesatura viene fatta sulla base dei seguenti parametri valutativi:

- assenza o quasi assenza di rilevanza del criterio: da 0 a 2 punti;
- scadente rilevanza del criterio: da 3 a 5 punti;
- insufficiente rilevanza: da 6 a 9 punti;
- sufficiente rilevanza: da 10 a 13 punti;
- buona rilevanza: da 14 a 16 punti;
- forte rilevanza: da 17 a 19 punti;
- poderosa rilevanza: 20 punti.

PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBUITO (1 + 2 + 3):

Ottenute le valutazioni dei dipendenti si procederà all'erogazione delle indennità sulla base delle medesime con un riparto proporzionale. Un esempio chiarirà il sistema:

Viene stabilita la somma complessiva di €2.500,00, da ripartire fra n.3 dipendenti a titolo di indennità per specifiche responsabilità. I dipendenti ottengono le seguenti valutazioni: il dipendente A prende 89; il dipendente B prende 84;

il dipendente C prende 77. A questo punto si sommano i punteggi attribuiti e si perviene al valore di punti 250. Indi, si divide la somma complessiva di €2.500,00 per 250 punti e si ottiene il valore monetario da attribuire ad ogni punto (€10,00). Quindi si avrà: Dipendente A: 89 (punteggio ottenuto) x €10,00 = €890,00 Dipendente B: 84 (punteggio ottenuto) x €10,00 = €840,00 Dipendente C: 77 (punteggio ottenuto) x €10,00 = €770,00. Totale €2.500,00

METODOLOGIA VALUTATIVA PER IL RICONOSCIMENTO DELLE PROGRESSIONI ALL'INTERNO DELLE AREE (O ECONOMICHE)

1. Ai sensi dell'articolo 14 del CCNL 2019-2021, le progressioni economiche all'interno delle aree vengono attribuite nel rispetto della seguente disciplina.
2. Le progressioni economiche sono dirette a remunerare il maggior grado di competenza professionale, progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie di ogni singola area.
3. Le progressioni economiche consistono in **“differenziali salariali”** di pari importo, costituenti incrementi stabili dello stipendio. La misura annua lorda di ciascun “differenziale stipendiale”, da corrispondersi mensilmente per tredici mensilità, è individuata, distintamente per ciascuna area e sezione del sistema di classificazione, nella Tabella A del CCNL. L'attribuzione dei “differenziali stipendiali” non determina l'attribuzione di mansioni superiori ed avviene mediante procedura selettiva, ognuna riferita alle diverse aree, attivabile annualmente in relazione alle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate.
4. Il numero di “differenziali stipendiali”, attribuibili nell'anno per ciascuna area, viene definito in sede di contrattazione integrativa, in coerenza con le risorse previste per la copertura finanziaria degli stessi. Non è possibile attribuire più di un differenziale stipendiale/dipendente per ciascuna procedura selettiva.
5. Ai fini dell'attribuzione dei differenziali salariali, i dipendenti devono essere in possesso dei seguenti **requisiti**:
 - a) Permanenza di almeno 3 anni nel differenziale salariale acquisito.
 - b) Assenza, negli ultimi 2 anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa. Laddove, alla scadenza della presentazione delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile nella graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare; se dall'esito del procedimento al dipendente viene comminata una sanzione superiore alla multa, il dipendente viene definitivamente escluso dalla procedura.
6. I “differenziali stipendiali” sono attribuiti, fino a concorrenza del numero fissato per ciascuna area, previa procedura selettiva e graduatoria dei partecipanti. I **criteri di assegnazione** sono i seguenti:
 - a) Media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite (valutazioni di performance individuale) o, comunque, le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia

stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità. A tale criterio viene attribuito un'incidenza (peso) pari 90% del totale.

- b) Esperienza professionale. Per “*esperienza professionale*” si intende quella maturata nel medesimo profilo od equivalente, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra amministrazione del comparto nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi. A tale criterio viene attribuito un'incidenza (peso) pari 10% del totale. L'esperienza professionale viene identificata nell'attiva partecipazione ai corsi di formazione, con verifica del risultato formativo conseguito. Al riguardo, occorre ricordare che, proprio come evidenziato dalla recente circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2023, “*il raggiungimento degli obiettivi formativi da parte dei dipendenti rileva altresì in termini di risultati conseguiti e valutazione positiva ai fini delle progressioni professionali all'interno della stessa area e fra le aree o qualifiche diverse*”. Dunque, il criterio viene disciplinato come segue:
- ✓ Sono considerati rilevanti solo i corsi di formazione (sia in presenza fisica che da remoto anche in modalità asincrona), sia obbligatori che facoltativi, di qualsiasi durata e di qualsivoglia materia, precedenti sempre il rilascio di una certificazione di verifica di conseguimento dell'obiettivo formativo.
 - ✓ L'intervallo temporale considerato è il triennio.
 - ✓ Vengono attribuiti punti 0,10, per ogni ora di corso.
 - ✓ Ai fini del calcolo del punteggio finale vengono considerate le ore complessive di corso sostenute nel triennio.
7. In caso di parità di punteggi, a seguito dell'applicazione dei criteri di cui al punto n.6, l'assegnazione del differenziale stipendiale verrà effettuata in favore di colui che ha ottenuto l'ultima attribuzione in data più remota nel tempo.
8. La progressione economica di cui al presente articolo è finanziata con risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità del Fondo risorse decentrate ed è attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo.
9. L'esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale sia stata prevista l'attribuzione della progressione economica all'interno dell'area.

La presente disciplina di metodologia valutativa costituisce una proposta, nell'attesa della disciplina definitiva che sarà approvata in sede di contrattazione decentrata.

2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2023-2025

PARTE PRIMA - INTRODUZIONE

- 1 - Introduzione
- 2 - Oggetto e finalità
- 3 - Ambito soggettivo di applicazione
- 4 - Il concetto di corruzione ed i principali attori del sistema di prevenzione e contrasto
- 5 - L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
- 6 - Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- 7 - Il processo di formazione/approvazione/attuazione del PTPCT. Gli organi di indirizzo. Altri organi

PARTE SECONDA - MAPPATURA E GESTIONE DEL RISCHIO

- 8 - Individuazione delle attività a rischio. processo di gestione del rischio
- 9 - Meccanismi di formazione ed attuazione delle decisioni - misure anticorruzione
- 10 - Obblighi di informazione nei confronti del responsabile, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano
- 11 - Controllo del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti
- 12 - Controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti, che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere
- 13 - Obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge
- 14 - Misure di prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici
- 15 - Misure di prevenzione della corruzione e controlli interni: sinergie
- 16 - Misure di prevenzione del conflitto di interessi ed incompatibilità
- 17 - Procedura per rilascio autorizzazioni incarichi dipendenti.
- 18 - Rotazione degli incarichi
- 19 - Codice di comportamento
- 20 - Monitoraggio

- 21 - Formazione del personale
- 22 - Tutela del dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite (*whistleblower*)
- 23 – Sanzioni
- 24 – Relazione annuale - RASA (Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante) - Società ed enti controllati e partecipati

PARTE TERZA - PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ (TRASPARENZA ED ACCESSO)

- 25 - La Trasparenza
- 26 - Gli obblighi di trasparenza
- 27 - L'accesso al sito istituzionale
- 28 - Accesso civico ed altre tipologie
- 29 – Trasparenza nelle procedure di scelta del contraente
- 30 - La pubblicazione dei dati relativi agli appalti pubblici
- 31 - La pubblicazione dei dati relativi ai provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti / titolari di posizioni organizzative
- 32 - La pubblicazione dei dati degli organi di indirizzo politico
- 33 - La pubblicazione dei dati dei titolari di incarichi dirigenziali
- 34 - La pubblicazione degli enti vigilati o controllati
- 35 - La pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
- 36 – La qualità delle pubblicazioni
- 37 - Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione
- 38 – Collegamenti con il Piano Performance
- 39 – Valutazione Responsabili
- 40 - Attuazione del Programma – PTPCT
- 41 – Aggiornamento delle pubblicazioni
- 42 – Monitoraggio dei responsabili d'area
- 43 – Rapporti con la società civile

PARTE QUARTA - NORME TRANSITORIE E FINALI

- 44 - Adeguamenti del Piano e del Programma
- 45 - Entrata in vigore

PARTE PRIMA - INTRODUZIONE

1 - INTRODUZIONE

Sulla Gazzetta Ufficiale numero 265 del 13 novembre 2012, è stata pubblicata la legge 6 novembre 2012 numero 190, entrata in vigore il 28 novembre 2012. La legge 190/2012, anche nota come “legge anticorruzione”, che reca le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Il contesto, nel quale le iniziative e le strategie di contrasto alla corruzione sono adottate, è quello disegnato dalle norme nazionali ed internazionali in materia. Si segnala, in particolare, la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'O.N.U. il 31 ottobre 2003 con la risoluzione numero 58/4, sottoscritta dallo Stato italiano il 9 dicembre 2013 e ratificata il 3 agosto 2009 con la legge numero 116.

La Convenzione O.N.U. del 2003 prevede all'articolo 5 che ogni Stato:

- elabori ed applichi politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate;
- si adoperi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione;
- verifichi periodicamente l'adeguatezza di tali misure;
- collabori con altri Stati e organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure anticorruzione.

La Convenzione O.N.U. prevede che ogni Stato debba individuare uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l'accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze (articolo 6). In tema di contrasto alla corruzione, grande rilievo assumono anche le misure contenute nelle linee guida e nelle convenzioni che l'OECD, il Consiglio d'Europa con il G.R.E.C.O. (Groupe d'Etats Contre la Corruption) e l'Unione Europea che vanno nella medesima direzione indicata dall'O.N.U.: implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione, monitorando la loro conformità agli standard anticorruzione ed individuando le carenze politiche nazionali¹.

Occorre segnalare la Legge regionale n. 26 del 12 dicembre 2014 relativa al “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative” con l'art. 30 relativo alle “funzioni in materia di anticorruzione, trasparenza, valutazione e controllo di

¹ Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

gestione” ha espressamente disposto “Per l’esercizio in forma associata delle funzioni in materia di anticorruzione, trasparenza, valutazione e controllo di gestione, si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, comma 110, lettere a) b) e d) della legge n. 56/2014”.

L’Autorità nazionale anticorruzione elabora ed approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA). Inizialmente, il Dipartimento della Funzione Pubblica aveva il compito di elaborare il PNA secondo le linee di indirizzo formulate da un apposito Comitato Interministeriale (istituito con DPCM 16 gennaio 2013). Il Piano nazionale anticorruzione è stato approvato in via definitiva dall’Autorità nazionale anticorruzione in data 11 settembre 2013 con la deliberazione numero 72. Come già precisato, il comma 5 dell’articolo 19 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) ha trasferito all’ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Per quanto concerne il versante della legislazione e disciplina nazionale, con la redazione del presente Piano Triennale di prevenzione della corruzione, comprensivo della sezione dedicata al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, l’Ente intende dare attuazione alla medesima e, precisamente:

- Legge n.190/2012 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- Circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- D.Lgs n. 33/2013 (“*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”);
- Deliberazione CIVIT 4 luglio 2013, n. 50 (“*Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità*”);
- Dpr n. 62/2013, (“*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs n. 165/2001*”);
- Delibera CIVIT n. 72/2013 (**PNA 2013**).
- **Aggiornamento al PNA** (Determinazione n. 12/2015)
- D.Lgs n. 50/2016 (nuovo Codice contratti pubblici).
- Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.*
- **PNA 2016** (Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016).
- Nuove Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici (ANAC, Determinazione n. 1.134, del 08/11/2017).
- **Aggiornamento PNA** (Deliberazione ANAC 1.208 del 22 novembre 2017)
- Legge 30 novembre 2017, n. 179 (*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*).
- **PNA 2019**, approvato con delibera ANAC numero 1064 del 13 novembre 2019 (G.U. Serie Generale n.287 del 07 dicembre 2019).
- **PNA 2022**, approvato con delibera ANAC numero 7 del 17 gennaio 2023 (pubblicato avviso nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.24 del 30 gennaio 2023).

2 - OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente Piano individua le misure organizzativo – funzionali, volte a prevenire la corruzione nell’ambito dell’attività amministrativa dell’Ente.
2. Il Piano risponde alle seguenti esigenze:
 - a) individuare le attività dell’ente nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
 - b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lett. a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione;
 - c) prevedere obblighi di comunicazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento del Piano;
 - d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
 - e) monitorare i rapporti tra l’amministrazione comunale ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti;
 - f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

3 - AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 sono tenute all’adozione di misure di prevenzione della corruzione nella forma di un piano prevenzione della corruzione, di durata triennale, e all’adozione di un programma per la trasparenza. Ogni amministrazione, anche se articolata sul territorio con uffici periferici, predispone un unico piano anticorruzione, salvo i casi, da concordare con l’Autorità, in cui si ravvisi la necessità di una maggiore articolazione del piano fino a prevedere distinti piani per le strutture territoriali.

L’ambito soggettivo d’applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione è stato ampliato dal decreto legislativo 97/2016, il cd. “*Freedom of Information Act*” (o più brevemente “*Foia*”).

Le modifiche introdotte dal *Foia* hanno delineato un ambito di applicazione della disciplina della *trasparenza* diverso, e più ampio, rispetto a quello che individua i soggetti tenuti ad applicare le *misure di prevenzione della corruzione*.

Questi ultimi sono distinti tra soggetti tenuti ad approvare il PTPCT e soggetti che possono limitarsi ad assumere misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 231/2001.

Il nuovo articolo 2-bis del decreto delegato 33/2013 (articolo aggiunto proprio dal decreto legislativo 97/2016) individua tre categorie di soggetti obbligati:

1. le pubbliche amministrazioni (articolo 2-bis comma 1);
2. altri soggetti, tra i quali enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed enti di diritto privato (articolo 2-bis comma 2);
3. altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (articolo 2-bis comma 3).

La disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza si applica integralmente alle pubbliche amministrazioni, come notoriamente definite dall'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165/2001, comprese *“le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione”*.

Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di approvare i piani triennali di prevenzione della corruzione, provvedendo annualmente all'aggiornamento dei medesimi, per i quali il PNA costituisce atto di indirizzo.

Il comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto legislativo 33/2013 ha esteso l'applicazione della disciplina sulla *“trasparenza”* anche a:

1. enti pubblici economici;
2. ordini professionali;
3. società in controllo pubblico, escluse le società quotate in borsa;
4. associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

L'articolo 41 del decreto legislativo 97/2016 ha previsto che, per quanto concerne le misure di prevenzione della corruzione, detti soggetti debbano adottare misure integrative di quelle già attivate ai sensi del decreto legislativo 231/2001.

Tali soggetti devono integrare il loro modello di organizzazione e gestione con misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità.

Le misure sono formulate attraverso un *“documento unitario che tiene luogo del PTPC anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'ANAC”*. Se invece tali misure sono elaborate nello stesso documento attuativo del decreto legislativo 231/2001, devono essere *“collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti”* (PNA 2016, pagina 13).

Infine, qualora non si applichi il decreto legislativo 231/2001, ovvero i soggetti sopra elencati non ritengano di implementare tale modello organizzativo gestionale, il PNA 2016 impone loro di approvare il piano triennale anticorruzione al pari delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 3 del nuovo articolo 2-bis del *“decreto trasparenza”* dispone che alle società partecipate, alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitino funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, si applichi la stessa disciplina in materia di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni *“in quanto compatibile”*, ma limitatamente a dati e documenti *“inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea”*. Per detti soggetti la legge 190/2012 non prevede alcun obbligo espresso di adozione di misure di prevenzione della corruzione. Il PNA 2016 (pagina 14) *“consiglia”*, alle amministrazioni partecipanti in queste società, di promuovere presso le stesse *“l'adozione del modello di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo 231/2001, ferma restando la possibilità, anche su indicazione delle amministrazioni partecipanti, di programmare misure organizzative ai fini di prevenzione della corruzione ex legge 190/2012”*.

Per gli altri soggetti indicati al citato comma 3, il PNA invita le amministrazioni *“partecipanti”* a promuovere l'adozione di *“protocolli di legalità che disciplinino specifici obblighi di prevenzione della corruzione e, laddove compatibile con la dimensione organizzativa, l'adozione di modelli come quello previsto nel decreto legislativo 231/2001”*.

Tutti i dipendenti dell'ente, all'atto dell'assunzione e, per quelli in servizio, con cadenza annuale, sono tenuti a dichiarare, mediante specifica attestazione da trasmettersi al Responsabile della prevenzione, la conoscenza e la presa d'atto del Piano di prevenzione della corruzione in vigore, pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.

4 – IL CONCETTO DI CORRUZIONE ED I PRINCIPALI ATTORI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE E CONTRASTO

La legge 190/2012 non fornisce la definizione del concetto di corruzione cui si riferisce. Il codice penale prevede tre fattispecie. L'articolo 318 punisce la *“corruzione per l'esercizio della funzione”* e dispone che: *“il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa sia punito con la reclusione da uno a sei anni.”* L'articolo 319 del Codice penale sanziona la *“corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio”*: *“il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio,*

riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”. Infine, l’articolo 319-ter colpisce la “corruzione in atti giudiziari”: “*Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni*”.

Fin dalla prima applicazione della legge 190/2012 è risultato chiaro che il concetto di corruzione, cui intendeva riferirsi il legislatore, non poteva essere circoscritto alle sole fattispecie “tecnico-giuridiche” di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter del Codice penale. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 che ha fornito una prima chiave di lettura della normativa, ha spiegato che il concetto di corruzione della legge 190/2012 comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte d’un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica, la legge 190/2012 estende la nozione di corruzione a:

- tutti i delitti contro la pubblica amministrazione, sanzionati dal Titolo II Capo I del Codice penale;
- ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato l’11 settembre 2013 (ANAC deliberazione n. 72/2013) ha ulteriormente specificato il concetto di corruzione da applicarsi in attuazione della legge 190/2012, ampliandone ulteriormente la portata rispetto all’interpretazione del Dipartimento della Funzione Pubblica.

“Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, C.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”. Si è, poi, pervenuti, ad un concetto più preciso di “corruzione amministrativa”, come elaborato dall’Autorità di Vigilanza: *“La legge n. 190 del 2012, ad avviso dell’Autorità, fa riferimento, invece, ad un **concetto più ampio di corruzione**, in cui rilevano non solo l’intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le **situazioni di “cattiva amministrazione”, nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell’interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l’azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.**”* (ANAC, determinazione n. 8/2015).

Con la legge 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un’azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l’azione sinergica delle seguenti istituzioni:

- l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo dell’efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge 190/2012);
- la Corte di conti, che partecipa ordinariamente all’attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo;
- il Comitato interministeriale, istituito con il DPCM 16 gennaio 2013, che elabora linee di indirizzo e direttive (art. 1, comma 4, legge 190/2012);
- la Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali, chiamata ad individuare adempimenti e termini per l’attuazione della legge e dei decreti attuativi da parte di regioni, province autonome, enti locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 190/2012);
- i Prefetti della Repubblica, che forniscono supporto tecnico e informativo, facoltativo, agli enti locali (art. 1 co. 6 legge 190/2012);
- la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle amministrazioni statali (art. 1 co. 11 legge 190/2012);
- le pubbliche amministrazioni, che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso l’azione del proprio Responsabile della prevenzione della corruzione;
- gli enti pubblici economici ed i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, responsabili anch’essi dell’introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012).

5 - L’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)

La legge 190/2012 inizialmente aveva assegnato i compiti di autorità anticorruzione alla Commissione per la valutazione, l’integrità e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (CiVIT). La CiVIT era stata istituita dal legislatore, attraverso il decreto legislativo 150/2009, per svolgere prioritariamente funzioni di valutazione della “performance” delle pubbliche amministrazioni. Successivamente la denominazione della CiVIT è stata sostituita da quella di Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). L’articolo 19 del DL 90/2014 (convertito con modificazioni dalla legge 114/2014), ha soppresso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e ne ha trasferito compiti e funzioni all’Autorità nazionale anticorruzione.

La legge 190/2012 ha attribuito alla Autorità nazionale anticorruzione lo svolgimento di numerosi compiti e funzioni. L'ANAC:

1. collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
2. approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA);
3. analizza le cause e i fattori della corruzione e definisce gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
4. esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
5. esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla legge 190/2012;
6. esercita vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;
7. riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

A norma dell'articolo 19 comma 5 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014), l'Autorità nazionale anticorruzione, in aggiunta ai compiti di cui sopra:

1. riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001;
2. riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato che venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai contratti che rientrano nella disciplina del Codice di cui al d.lgs. 163/2006;
3. salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 689/1981, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.

Secondo l'impostazione iniziale della legge 190/2012, all'attività di contrasto alla corruzione partecipava anche il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il comma 5 dell'articolo 19 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) ha trasferito all'ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate al Dipartimento della Funzione Pubblica. Ad oggi, pertanto, è l'ANAC che, secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito con DPCM 16 gennaio 2013:

- a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
- b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
- c) predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a);
- d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
- e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

In ogni caso, si rammenta che lo strumento che ha consentito agli operatori di interpretare la legge 190/2012 immediatamente dopo la sua pubblicazione rimane la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 proprio del Dipartimento della Funzione Pubblica ("legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione").

6 - IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza di questo ente è il Direttore consortile.

La figura del responsabile anticorruzione è stata l'oggetto di significative modifiche introdotte dal legislatore del decreto legislativo 97/2016. La rinnovata disciplina:

- ha riunito in un solo soggetto, l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (acronimo: RPCT);
- ne ha rafforzato il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.

Inoltre, l'articolo 6 comma 5 del DM 25 settembre 2015, di "*Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione*", secondo una condivisibile logica di continuità fra i presidi di anticorruzione e antiriciclaggio, prevede che nelle pubbliche amministrazioni il soggetto designato come "*gestore*" delle segnalazioni di operazioni sospette possa coincidere con il *responsabile anticorruzione*.

Il nuovo comma 7, dell'articolo 1, della legge 190/2012 prevede che l'organo di indirizzo individui, *“di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio”*, il responsabile anticorruzione e della trasparenza.

La norma supera la precedente disposizione che considerava in via prioritaria i *“dirigenti amministrativi di prima fascia”* quali soggetti idonei all'incarico. Ciò nonostante, l'ANAC consiglia *“laddove possibile”* di mantenere in capo a dirigenti di prima fascia, o equiparati, l'incarico di responsabile.

Per gli enti locali è rimasta la previsione che la scelta ricada, *“di norma”*, sul segretario. Tuttavia, considerata la trasformazione prevista dalla legge 124/2015 della figura del Direttore consortile, il decreto legislativo 97/2016 contempla la possibilità di affidare l'incarico anche al *“dirigente apicale”*.

“Il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione va individuato nel sindaco quale organo di indirizzo politico-amministrativo, salvo che il singolo Ente, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, attribuisca detta funzione alla giunta o al consiglio” (ANAC, *FAQ anticorruzione*, n. 3.4).

In caso di carenza di ruoli dirigenziali può essere designato un titolare di *posizione organizzativa*. Ma la nomina di un dipendente privo della qualifica di dirigente deve essere adeguatamente motivata con riferimento alle caratteristiche dimensionali e organizzative dell'ente.

Il responsabile, in ogni caso, deve essere una persona che abbia sempre mantenuto una condotta integerrima. Di conseguenza, sono esclusi dalla nomina coloro che siano stati destinatari di provvedimenti giudiziari di condanna o provvedimenti disciplinari.

Il PNA 2016 precisa che, poiché il legislatore ha ribadito che l'incarico di responsabile sia da attribuire ad un dirigente *“di ruolo in servizio”*, è da considerare come un'assoluta eccezione la nomina di un dirigente esterno. Nel caso l'amministrazione dovrà provvedere con una congrua e analitica motivazione, dimostrando l'assenza in dotazione organica di soggetti con i requisiti necessari.

In ogni caso, secondo l'Autorità, *“resta quindi ferma la sicura preferenza per personale dipendente dell'amministrazione, che assicuri stabilità ai fini dello svolgimento dei compiti”*.

Inoltre, *“considerata la posizione di autonomia che deve essere assicurata al responsabile, e il ruolo di garanzia sull'effettività del sistema di prevenzione della corruzione, non appare coerente con i requisiti di legge la nomina di un dirigente che provenga direttamente da uffici di diretta collaborazione con l'organo di indirizzo laddove esista un vincolo fiduciario”*.

Il PNA 2016 evidenzia l'esigenza che il responsabile abbia *“adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione”*, e che sia:

1. dotato della necessaria *“autonomia valutativa”*;
2. in una posizione del tutto *“priva di profili di conflitto di interessi”* anche potenziali;
3. di norma, scelto tra i *“dirigenti non assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione attiva”*.

Pertanto, deve essere evitato, per quanto possibile, che il responsabile sia nominato tra i dirigenti assegnati ad uffici dei settori più esposti al rischio corruttivo, *“come l'ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio”*.

Il PNA 2016 (pagina 18) prevede che, per il tipo di funzioni svolte dal responsabile anticorruzione improntate alla collaborazione e all'interlocuzione con gli uffici, occorra *“valutare con molta attenzione la possibilità che il RPCT sia il dirigente che si occupa dell'ufficio procedimenti disciplinari”*.

A parere dell'ANAC tale soluzione sembrerebbe addirittura preclusa dal nuovo comma 7, dell'articolo 1, della legge 190/2012. Norma secondo la quale il responsabile deve indicare *“agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare”* i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Sempre, a parere dell'ANAC la comunicazione all'ufficio disciplinare deve essere preceduta, *“nel rispetto del principio del contraddittorio, da un'interlocuzione formalizzata con l'interessato”*.

In ogni caso, conclude l'ANAC, *“è rimessa agli organi di indirizzo delle amministrazioni, cui compete la nomina, in relazione alle caratteristiche strutturali dell'ente e sulla base dell'autonomia organizzativa, la valutazione in ordine alla scelta del responsabile”*.

Il decreto legislativo 97/2016 (articolo 41 comma 1 lettera f) ha stabilito che l'organo di indirizzo assuma le eventuali modifiche organizzative necessarie *“per assicurare che al responsabile siano attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività”*.

Inoltre, il decreto 97/2016:

1. ha attribuito al responsabile il potere di segnalare all'ufficio disciplinare i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
2. ha stabilito il dovere del responsabile di denunciare all'organo di indirizzo e all'OIV *“le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza”*.

In considerazione di tali compiti, secondo l'ANAC (PNA 2016 pagina 19) risulta indispensabile che tra le misure organizzative, da adottarsi a cura degli organi di indirizzo, vi siano anche quelle dirette ad assicurare che il responsabile possa svolgere *“il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni”*.

Pertanto, l'ANAC invita le amministrazioni *“a regolare adeguatamente la materia con atti organizzativi generali (ad esempio, negli enti locali il regolamento degli uffici e dei servizi) e comunque nell'atto con il quale l'organo di indirizzo individua e nomina il responsabile”*.

Pertanto secondo l'ANAC (PNA 2016 pagina 20) è *“altamente auspicabile”* che:

1. il responsabile sia dotato d'una *“struttura organizzativa di supporto adeguata”*, per qualità del personale e per mezzi tecnici;
2. siano assicurati al responsabile poteri effettivi di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura.

Quindi, a parere dell'Autorità *“appare necessaria la costituzione di un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle funzioni poste in capo al responsabile”*. Se ciò non fosse possibile, sarebbe opportuno assumere atti organizzativi che consentano al responsabile di avvalersi del personale di altri uffici.

La struttura di supporto al responsabile anticorruzione *“potrebbe anche non essere esclusivamente dedicata a tale scopo”*. Potrebbe, invero, essere a disposizione anche di chi si occupa delle misure di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione quali, ad esempio: controlli interni, strutture di audit, strutture che curano la predisposizione del piano della performance.

La necessità di rafforzare il ruolo e la struttura di supporto del responsabile discende anche dalle ulteriori e rilevanti competenze in materia di *“accesso civico”* attribuite sempre al responsabile anticorruzione dal decreto *Foia*. Riguardo all' *“accesso civico”*, il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza:

1. ha facoltà di chiedere agli uffici informazioni sull'esito delle domande di accesso civico;
2. per espressa disposizione normativa, si occupa dei casi di *“riesame”* delle domande rigettate (articolo 5 comma 7 del decreto legislativo 33/2013).

A garanzia dello *svolgimento, autonomo e indipendente, delle funzioni* del responsabile occorre considerare anche la durata dell'incarico che deve essere fissata tenendo conto della non esclusività della funzione.

Il decreto delegato 97/2016, sempre per rafforzare le garanzie del responsabile, ha esteso i doveri di segnalazione all'ANAC di tutte le *“eventuali misure discriminatorie”* poste in essere nei confronti del responsabile anticorruzione e comunque collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni, mentre in precedenza, era prevista la segnalazione della sola *“revoca”*.

In tal caso l'ANAC può richiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire con i poteri di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 39/2013.

Il comma 9, lettera c) dell'articolo 1 della legge 190/2012, impone, attraverso il PTPC, la previsione di obblighi di informazione nei confronti del responsabile anticorruzione che *vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Piano*.

Gli obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di elaborazione del PTPCT e, poi, nelle fasi di verifica e attuazione delle misure adottate. È imprescindibile, dunque, un forte coinvolgimento dell'intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione.

Il PNA 2016 sottolinea che l'articolo 8 del DPR 62/2013 impone un *“dovere di collaborazione”* dei dipendenti nei confronti del responsabile anticorruzione, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente.

Il PNA 2016 prevede che per la fase di elaborazione del PTPC e dei relativi aggiornamenti, lo stesso PTPCT deve recare *“regole procedurali fondate sulla responsabilizzazione degli uffici alla partecipazione attiva”*, sotto il coordinamento del responsabile. In ogni caso, il PTPCT potrebbe rinviare la definizione di tali regole a specifici atti organizzativi interni.

Dalle modifiche apportate dal decreto legislativo 97/2016 emerge chiaramente che il responsabile deve avere la possibilità di incidere effettivamente all'interno dell'amministrazione e che alle sue responsabilità si affiancano quelle dei soggetti che, in base al PTPCT, sono responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione.

Dal decreto 97/2016 risulta anche l'intento di creare maggiore comunicazione tra le attività del responsabile anticorruzione e quelle dell'OIV, al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l'attuazione delle misure di prevenzione.

A tal fine, la norma prevede:

1. la facoltà all'OIV di richiedere al responsabile anticorruzione informazioni e documenti per lo svolgimento dell'attività di controllo di sua competenza;
2. che il responsabile trasmetta anche all'OIV la sua relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta.

Le modifiche normative, apportate dal legislatore del *Foia*, hanno precisato che nel caso di ripetute violazioni del PTPCT sussista la responsabilità dirigenziale e per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il responsabile anticorruzione non è in grado di provare *“di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità”* e di aver vigilato sull'osservanza del PTPCT.

I dirigenti rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, se il responsabile dimostra di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull'osservanza del piano anticorruzione.

Immutata, la responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all'interno dell'amministrazione (articolo 1, comma 12, della legge 190/2012).

Anche in questa ipotesi, il responsabile deve dimostrare di avere proposto un PTPCT con misure adeguate e di averne vigilato funzionamento e osservanza.

A completare la disciplina è intervenuto l'art. 15, co. 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, che ha esteso l'intervento dell'ANAC in caso di revoca, applicabile in via generale. Sono assenti, invece, norme che prevedono sia specifiche garanzie in sede di nomina (eventualmente nella forma di un parere dell'ANAC sulle nomine), sia misure da adottare da parte delle stesse amministrazioni o enti dirette ad assicurare che il Responsabile svolga il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni.

Il Responsabile può individuare, per ciascun settore amministrativo in cui si articola l'organizzazione dell'ente, un referente. I referenti coincidono, di norma, con i Responsabili di Servizio. I referenti, direttamente o tramite loro incaricato, curano la tempestiva comunicazione delle informazioni nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, secondo quanto stabilito nel piano anticorruzione dell'ente e sono responsabili della corretta esecuzione degli adempimenti ivi previsti.

7 – IL PROCESSO DI FORMAZIONE/APPROVAZIONE/ATTUAZIONE DEL PTPCT. GLI ORGANI DI INDIRIZZO. ALTRI ORGANI

Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza propone all'organo di indirizzo politico lo schema di PTPCT che deve essere approvato ogni anno.

Negli enti locali, *“il piano è approvato dalla giunta”* (articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016).

Il PNA 2016 raccomanda di *“curare la partecipazione degli stakeholder nella elaborazione e nell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione”*, tuttavia occorre prendere atto dell'assenza di proposte dagli avvisi pubblicati negli ultimi anni, per cui si ritiene opportuno lasciare una canale di comunicazione sempre aperto per le osservazioni degli stakeholder.

Il nuovo comma 8 dell'articolo 1 della legge 190/2012, prevede che il PTPC debba essere trasmesso all'ANAC. Al riguardo il PNA 2016 (pagina 15) precisa che, *“in attesa della predisposizione di un'apposita piattaforma informatica”*, in una logica di semplificazione non deve essere trasmesso alcun documento. L'adempimento è assolto con la sola pubblicazione del PTPC sul sito istituzionale, in *“Amministrazione trasparente”*, *“Altri contenuti”*, *“Corruzione”*. I piani e le loro modifiche o aggiornamenti devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti.

Il Piano è finalizzato alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di corruzione e illegalità e si propone i seguenti obiettivi:

- evidenziare e analizzare le attività e i processi dell'Ente maggiormente esposti al rischio corruzione;
- individuare e analizzare la natura e i livelli dei rischi, in relazione alla probabilità e impatto degli eventi dannosi (rischi/ minacce);
- indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- attivare le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in aree particolarmente esposti alla corruzione prevedendo, qualora possibile, la rotazione dei Responsabili d'area, Funzionari e di Figure di Responsabilità.

Il Piano, attraverso un'analisi delle attività sensibili alla corruzione, sviluppa i seguenti contenuti:

- mappatura del rischio;
- gestione del rischio.

L'art. 1, co. 8, l.190/2012 stabilisce che *“l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPC”*. Tali poteri di indirizzo sono strettamente connessi con quelli che la legge attribuisce al RPCT per la predisposizione del PTPC nonché per la verifica sulla sua attuazione e idoneità con conseguente potere di proporre modifiche dello stesso Piano. Il Consiglio di amministrazione (CdA) adotta il P.T.P.C. ed i suoi aggiornamenti e li comunica al Dipartimento della funzione pubblica ed alla Regione Friuli Venezia Giulia², adotta inoltre tutti gli atti di indirizzo e di carattere generali finalizzati alla prevenzione della corruzione.

Al processo di formazione/approvazione/attuazione del PTPCT del Comune partecipano anche i seguenti altri organi:

- **Conferenza dei Servizi:** Molte delle azioni più significative (ed obbligatorie) già previste dall'ordinamento nonché molte di quelle specificamente previste dal piano devono essere organizzate, impostate e presidiate orizzontalmente (ad es. codice di comportamento, misure relative al sistema informatico, formazione, ecc). Pertanto i Responsabili d'area vengono chiamati ad esercitare le funzioni ad essi assegnate dal presente piano in collaborazione con il Responsabile della Prevenzione e ad assicurarne lo svolgimento nel quadro del coordinamento operativo assicurato da detto Responsabile all'interno della Conferenza dei Servizi, al fine di garantire la più efficace attuazione del piano.
- **Referenti:** I Responsabili d'area sono i referenti e pertanto: - partecipano al processo di gestione del rischio; - propongono le misure di prevenzione; - assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione; - assicurano l'applicazione delle contromisure previste dal Piano anticorruzione e la vigilanza sulla corretta attuazione da parte del personale dipendente delle relative prescrizioni; - provvedono alla tempestiva segnalazione al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e dell'Illegalità delle anomalie registrate; - il

² Vedi circolare Regione Friuli Venezia Giulia del 28 gennaio 2014 laddove si dispone di inviare il piano anticorruzione per via telematica al Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza entro il 01 marzo 2014 dando contestualmente notizia del nominativo del Responsabile della prevenzione della corruzione.

Responsabile della Prevenzione e della Corruzione, sulla scorta delle segnalazioni–aggiorna e migliora il piano; - procedono all’attivazione, compatibilmente con le condizioni operative, di misure che garantiscano la rotazione del personale addetto alle aree di rischio; - verificano la corretta applicazione delle misure di contrasto secondo la periodicità e le modalità stabilite nel piano; - partecipano all’individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione.

- **I dipendenti** sono tenuti a rispettare puntualmente le disposizioni del piano, anche in virtù degli obblighi di lealtà e diligenza che derivano dal rapporto di lavoro instaurato con il Comune, qualunque forma esso assuma. L’art. 8 del d.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 stabilisce che i dipendenti dell’amministrazione sono tenuti a “rispettare le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione e a prestare collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione”. In ragione di ciò tutti i dipendenti del Comune devono mettere in atto le misure di prevenzione previste dal piano: la violazione è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile quando le responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi e regolamenti. Ogni dipendente che esercita competenze su attività sensibili informa il Responsabile d’area di riferimento in merito al rispetto dei tempi procedurali e a qualsiasi anomalia accertata, segnalando in particolare l’eventuale pericolo di un situazioni che possono portare alla mancanza del rispetto dei termini del procedimento assegnato o l’impossibilità di eseguire i controlli nella misura e tempi prestabiliti, spiegandone le ragioni. I dipendenti, nell’ambito del doveroso rispetto del Codice di comportamento nel suo complesso, in caso di conflitto di interessi e/o incompatibilità, anche potenziale, sono tenuti ad astenersi, segnalando tempestivamente al Responsabile d’area la situazione di conflitto.
- **Organismo Indipendente di Valutazione.** Anche l’Organismo Indipendente di Valutazione partecipa al processo di gestione del rischio e pertanto nello svolgimento dei compiti attribuiti deve considerare i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione. Svolge altresì i compiti connessi all’anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa. L’Organismo Indipendente di Valutazione verifica quindi, anche ai fini della valutazione della prestazione individuale del Responsabile d’Area, la corretta applicazione del Piano della prevenzione. L’OIV controlla l’attuazione ed il rispetto del Codice di comportamento da parte del Responsabile d’Area: i risultati andranno considerati anche in sede di formulazione della valutazione annuale. Ai fini del vigente Regolamento per i controlli interni le risultanze del controllo di legittimità successiva vengono infine trasmesse anche all’OIV. I risultati delle verifiche effettuate dal Responsabile della Prevenzione della corruzione devono essere trasmessi anche all’OIV affinché siano debitamente considerati in sede di predisposizione di proposte di modifiche ed aggiornamenti del Codice di comportamento dei dipendenti.
- **Organo di Revisione Economico-Finanziario:** L’Organo di Revisione Economico-Finanziario, di cui all’art. 234 e seguenti del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, è Organismo di collaborazione e di controllo e partecipa al Sistema dei Controlli Interni. Pertanto: – prende parte attiva al processo di gestione del rischio, ai sensi dell’Allegato 1, par. B.1.2. del Piano Nazionale Anticorruzione; – prende in considerazione, analizza e valuta, nelle attività di propria competenza e nello svolgimento dei compiti a esso attribuiti, le azioni inerenti alla prevenzione della corruzione e i rischi connessi, e riferisce al Responsabile della prevenzione della corruzione; - esprime pareri obbligatori sugli atti di rilevanza economico-finanziaria di natura programmatica.
- **Collaboratori a qualsiasi titolo:** I collaboratori a qualsiasi titolo devono osservare le misure contenute nel P.T.P.C. nonché nel Codice di comportamento, come disposto dallo stesso.

PARTE SECONDA – MAPPATURA E GESTIONE DEL RISCHIO

8 - INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO. PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO

Secondo le prescrizioni fornite dall’ANAC (Determinazione ANAC n. 12/2015 e successive), la MAPPATURA DEI PROCESSI costituisce lo strumento irrinunciabile ed obbligatorio, per effettuare l’analisi del contesto interno. Si tratta di un modo “razionale” di individuare e rappresentare tutte le attività, ai fini dell’identificazione, valutazione e trattamento dei rischi corruttivi. La ricostruzione accurata della cosiddetta “mappa” dei processi organizzativi è importante non solo per l’identificazione dei possibili ambiti di vulnerabilità dell’Amministrazione rispetto alla corruzione, ma anche rispetto al miglioramento complessivo del funzionamento della “macchina amministrativa” in termini di efficienza allocativa o finanziaria, di efficienza tecnica, di qualità dei servizi, e di governance.

Come noto, la gestione del rischio “corruttivo” comprende le seguenti fasi:

- 1) **ANALISI DEL CONTESTO** (esterno ed interno; mappatura dei processi). Per quanto concerne il **contesto esterno**, negli enti locali, ai fini dell’analisi del contesto esterno, i responsabili anticorruzione possono avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell’Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati. L’inquadramento del **Contesto Interno** all’Ente richiede, invece, un’attività che si rivolge, appunto, ad aspetti propri dell’Ente, ovvero a quelli collegati all’organizzazione e alla gestione operativa che possono costituire ottimo presupposto di influenza e di sensibilizzazione in negativo della Struttura interna verso il rischio di corruzione; ecco perché, non solo è richiesta un’attività di conoscenza, di valutazione e di analisi, ma è richiesta, in parallelo, anche la definizione di un Sistema di responsabilità capace di impattare il livello di complessità funzionale ed operativa dell’Ente. Ed allora, devono emergere: - elementi soggettivi, necessariamente le figure giuridiche coinvolte, definite nell’articolato, quali gli Organi di Indirizzo ed i

Responsabili, intesi in senso ampio, unitamente alla Struttura organizzativa; - elementi oggettivi: ruoli e responsabilità, politiche, obiettivi, strategie, risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie, qualità e quantità del personale, cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell'etica, sistemi e flussi informativi, processi decisionali (sia formali sia informali), relazioni interne ed esterne. In buona sostanza devono emergere i profili di identità dell'Ente nella loro totalità, in modo che il contesto interno emergente sia il più pertinente possibile e che quindi questo Piano possa esperire i propri effetti in maniera analoga e secondo l'indirizzo nazionale. Il principale ed imprescindibile strumento di analisi del contesto interno è costituito dalla "mappatura dei processi".

- 2) VALUTAZIONE DEL RISCHIO (identificazione, analisi e ponderazione del rischio).
- 3) TRATTAMENTO DEL RISCHIO (identificazione e programmazione delle misure). Il trattamento del rischio consiste nell'identificazione ed individuazione delle misure o meccanismi per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione. In aderenza all'articolo 1, comma 9°, della legge n. 190/2012, le misure-meccanismi contemplano le seguenti tipologie di intervento: - prevedere, per le attività individuate a rischio meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; - prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate a rischio, obblighi di informazione nei confronti del responsabile, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano; - definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti; - definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione; - individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.
- 4) MONITORAGGIO E RIESAME.

Il nuovo **Piano Nazionale Anticorruzione (PNA 2019)**, approvato con delibera ANAC numero 1064 del 13 novembre 2019 (G.U. Serie Generale n.287 del 07 dicembre 2019), contiene i seguenti allegati:

- Allegato 1: Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi;
- Allegato 2: La rotazione "ordinaria" del personale;
- Allegato 3: Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

La mappatura, costituente elemento imprescindibile dell'analisi del contesto, è stata elaborata (unitamente alla fase di valutazione del rischio, di trattamento del rischio, di monitoraggio e di riesame) alla luce del PNA del 2019 e dei suoi allegati, in particolare l'allegato n. 1, tenendo conto anche del PNA 2022.

Gli elementi essenziali della disciplina del processo di gestione del rischio "corruttivo" sono i seguenti:

DISCIPLINA

- 1) Costituiscono **attività a maggior rischio di corruzione**³, quelle che implicano:
 - A. L'affidamento di pubblici appalti e concessioni;
 - B. La Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata;
 - C. Le procedure di assunzione e/o di utilizzo di personale; progressioni in carriera; conferimenti di incarichi e consulenze;
 - D. La Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, benefici e vantaggi economici, di qualunque genere, da parte dell'ente, anche mediati a persone ed enti pubblici e privati;
 - E. Il Rilascio di concessioni o autorizzazioni ed atti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari.

Attività altre Aree:

- F. Attività Area Amministrativa.
 - G. Attività Area Commercio-Tributi.
 - H. Attività Area Finanziaria
 - I. Attività Area Polizia Locale
 - J. Attività Sistema Informativo Comunale Integrato
 - K. Attività "comuni" alle altre.
- 2) Sono stati esaminate e "mappate" le principali attività e procedure, inserendo le medesime in un organico contesto di Aree, considerate a maggior rischio di esposizione corruttiva.
 - 3) Per la valutazione, la misurazione ed il trattamento del rischio, è stata condotta un'analisi di tipo qualitativo, fondata su indicatori di rischio, pesatura degli indicatori ed individuazione del livello di rischio.

³ "I fenomeni corruttivi non riguardano il solo compimento di reati, ma toccano l'adozione di **comportamenti e atti contrari**, più in generale, al **principio di imparzialità** cui sono tenuti tutte le p.a. e i soggetti che svolgono attività di pubblico interesse. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, **contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico** e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse". (ANAC, determinazione n. 12/2015).

- 4) In sede di **analisi e ponderazione del rischio**⁴, si è tenuto conto degli **indicatori di rischio** (*key risk indicators*) e dei valori di misurazione del livello di esposizione al rischio.
- 5) Gli indicatori di rischio prescelti sono i seguenti:
- Grado di discrezionalità delle decisioni da assumere:** Si tiene conto e si misura il livello di discrezionalità del processo e della decisione da assumere, sulla base della considerazione che maggiore discrezionalità implica maggiore esposizione al rischio corruttivo.
 - Rilevanza esterna:** Si tiene conto e si misura il livello di “rilevanza esterna” del processo e della decisione da assumere, cioè la presenza di interessi e di possibili benefici, anche economici, per i destinatari della decisione medesima. Al crescere di tale “rilevanza esterna” aumenta l’esposizione al rischio corruttivo.
 - Complessità del processo:** Si tiene conto e si misura il livello di complessità del processo decisionale sotto un duplice profilo: - complessità intrinseca dell’attività; - possibile coinvolgimento di più amministrazioni. All’aumentare di tali elementi, si accresce l’esposizione al rischio corruttivo.
 - Opacità del processo decisionale:** Si tiene conto e si misura il livello di scarsa trasparenza del processo, anche in ragione, talvolta, del forte grado di discrezionalità insito nel medesimo. All’aumentare dell’opacità, si accresce l’esposizione al rischio corruttivo.
- 6) **Pesatura degli indicatori.** Gli illustrati indicatori di rischio vengono “ponderati e pesati” sulla base dei seguenti valori:
- **Punteggio 0:** assenza di esposizione al rischio.
 - **Punteggio 1:** presenza di esposizione al rischio.
 - **Punteggio 2:** presenza di esposizione ad un rischio moderato.
 - **Punteggio 3:** presenza di esposizione ad un rischio rilevante.
 - **Punteggio 4:** presenza di esposizione ad un rischio notevole.
 - **Punteggio 5:** presenza di esposizione ad un rischio grave.
- 7) La pesatura degli indicatori, in relazione a ciascun singolo processo mappato, segnala il “**livello di rischio**”, il quale evidenzia ed impone l’adozione di peculiari misure. A fronte del punteggio massimo di 20 (derivante dalla sommatoria dei punteggi massimi dei n. 4 indicatori di rischio tenuto conto della pesatura attribuita), **sono stati considerati come processi presentanti “reali eventi rischiosi implicanti fenomeni corruttivi” quelli aventi un punteggio complessivo almeno pari a 13**. Per tali fattispecie (di processi), è stato espressamente indicato il rischio rilevato oltre l’individuazione della misura (trattamento del rischio).

8) **Valori:**

Valori Livelli di rischio (intervalli)	Classificazione del rischio
0	nullo
Da 1 a 6	scarso
Da 7 a 12	moderato
Da 13 a 15	rilevante
Da 16 a 18	elevato
Da 19 a 20	grave e critico

- 9) In relazione ai processi riportanti un punteggio pari o superiore a 13 (soglia critica), sono state individuate **specifiche misure di trattamento del rischio**. Al riguardo, si ricorda che: “*Le misure di prevenzione hanno un contenuto organizzativo. Con esse vengono adottati interventi che toccano l’amministrazione nel suo complesso, ovvero singoli settori (la riorganizzazione di un intero settore di uffici, con redistribuzione delle competenze), ovvero singoli processi/procedimenti tesi a ridurre le condizioni operative che favoriscono la corruzione nel senso ampio prima indicato. Sono misure che riguardano tanto l’imparzialità oggettiva (volte ad assicurare le condizioni organizzative che consentono scelte imparziali) quanto l’imparzialità soggettiva del funzionario (per ridurre i casi di ascolto privilegiato di interessi particolari in conflitto con l’interesse generale). Se non si cura l’imparzialità fin dall’organizzazione, l’attività amministrativa o comunque lo svolgimento di attività di pubblico interesse, pur legittimi dal punto di vista formale, possono essere il frutto di un pressione corruttiva*” (ANAC, Determinazione n. 12/2015).
- 10) Monitoraggio e riesame: Si articolano nei seguenti atti:
- Dichiarazione presa d’atto PTPCT e sistema di monitoraggio.
 - Dichiarazione assenza generale conflitto di interessi.
 - Dichiarazione assenza provvedimenti conflitto di interessi.
 - Relazione Semestrale.

Nell'allegato "**Mappatura processi 2023-2025**", sono stati identificati e "mappati" i processi decisionali di competenza dell'Ente, individuando quelli "a rischio" (in quanto aventi un valore finale almeno pari ad 13). Per tali fattispecie, è stato espressamente indicato il rischio rilevato, oltre l’individuazione della misura (trattamento del rischio).

⁴ Attività ricomprese nella fase di valutazione del rischio.

9 - MECCANISMI DI FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE DECISIONI - MISURE ANTICORRUZIONE

1. In relazione alle attività come indicate a maggior rischio di corruzione, sulla base dei rischi individuati (mappatura dei processi e dei rischi) si stabiliscono i seguenti meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione ("*misure anticorruzione*"):

A. Meccanismi-Misure Generali:

a) Meccanismi di formazione:

- partecipazione a specifici e settoriali corsi di formazione;
- effettuazione di conferenze di servizi interne (fra i Responsabili di Servizio ed il Segretario Comunale), finalizzate ad esaminare le principali problematiche delle procedure in corso e le novità normative;

b) Meccanismi di attuazione e controllo (regole comportamentali dei responsabili, decisori ed istruttori):

- Ciascun responsabile di Settore, di procedimento amministrativo e, in genere, ciascun dipendente, cui è affidata la "gestione" di un procedimento amministrativo, nell'istruttoria e nella definizione delle istanze presentate, dovrà rigorosamente rispettare l'ordine cronologico, fatti salvi i casi di urgenza, che devono essere espressamente dichiarati e motivati. Siffatti casi di urgenza dovranno essere immediatamente comunicati al Responsabile della prevenzione della corruzione.
- Ciascun responsabile di Settore, di procedimento amministrativo e, in genere, ciascun dipendente, cui è affidata la "gestione" di un procedimento amministrativo, nell'istruttoria e nella definizione delle istanze presentate, dovrà rigorosamente rispettare il principio di trasparenza, inteso come "*accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche*" (art. 1, D.Lgs n. 33/2013, comma così modificato dall'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016).

B. Meccanismi-Misure Specifiche: sono analiticamente indicati in sede di mappatura dei processi, in relazione a quei processi che raggiungono la soglia critica di esposizione a probabili fenomeni corruttivi (con indicazione in colore rosso).

10 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE, CHIAMATO A VIGILARE SUL FUNZIONAMENTO E SULL'OSSERVANZA DEL PIANO

1. I Responsabili di Servizio ed ogni altro dipendente, nei cui riguardi sia previsto un obbligo informativo o comunicativo in favore del Responsabile della prevenzione della corruzione, devono adempiere tale obbligo senza indugio ed in modo esaustivo.
2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, ricevuta la comunicazione obbligatoria, entro 20 giorni dovrà esaminare la medesima, con potere di inoltrare sollecitazioni e raccomandazioni al Responsabile-dipendente interessato.

11 – CONTROLLO DEL RISPETTO DEI TERMINI, PREVISTI DALLA LEGGE O DAI REGOLAMENTI, PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI

- 1) Ciascun responsabile di Servizio, di procedimento amministrativo e, in genere, ciascun dipendente, cui è affidata la "gestione" di un procedimento amministrativo, ha l'obbligo di monitorare il rispetto dei tempi di procedimento di propria competenza, e deve intervenire sulle anomalie che alterano il rispetto dei tempi procedurali. Siffatti casi di anomalia dovranno essere immediatamente comunicati al Responsabile della prevenzione della corruzione.

12 – CONTROLLO DEI RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE ED I SOGGETTI, CHE CON LA STESSA STIPULANO CONTRATTI O CHE SONO INTERESSATI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE O EROGAZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE

1. Ciascun dipendente, destinato all'esercizio delle funzioni indicate, ha l'obbligo di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività di qualunque consistenza in procedimenti amministrativi, che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi propri o dei loro parenti e affini fino al quarto grado, o dei loro conviventi. L'obbligo di astensione è assoluto e prescinde da ogni relazione personale in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, fermo restando il dovere del dipendente di segnalare ogni situazione di conflitto al Responsabile della prevenzione della corruzione.
2. Ciascun dipendente, destinato all'esercizio delle funzioni indicate, ha l'obbligo di indicare al Responsabile della prevenzione della corruzione, senza indugio, eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra se ed i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che stipulano contratti con l'Ente, o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.

3. L'operatore economico (libero professionista, lavoratore autonomo, titolare di impresa, etc.), prima di instaurare rapporti di lavoro di qualsivoglia tipo (incarico professionale, appalto di servizi etc.) deve rilasciare specifica dichiarazione, nella quale attestare quanto segue:
 - a) Non avere subito sentenza di condanna, passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento), oppure decreto penale irrevocabile di condanna, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
 - b) Di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
 - c) Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, oltre che con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
 - d) Di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni;
 - e) Che non sussistono condizioni di incompatibilità, previste dalla normativa vigente, a contrarre con la Pubblica Amministrazione procedente, né cause ostative a contrarre con la P.A. medesima.

13 – OBBLIGHI DI TRASPARENZA ULTERIORI RISPETTO A QUELLI PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Ciascun responsabile di Settore, di procedimento amministrativo e, in genere, ciascun dipendente, cui è affidata la "gestione" di un procedimento amministrativo, deve assicurare la piena accessibilità, in favore degli interessati, in merito ai provvedimenti – procedimenti amministrativi propri, sullo stato delle procedure, relativi tempi e ufficio competente in ogni singola fase.
2. Il Responsabile del Settore *Contratti ed appalti pubblici o chi ne esercita le funzioni in qualunque veste*, deve, in particolare:
 - Rendere pubblici presso il sito web dell'Ente, nei procedimenti relativi alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, i seguenti dati: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate.

14 – MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLA FORMAZIONE DI COMMISSIONI E NELLE ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI

1. Ai sensi dell'articolo 35-bis del D.Lgs n. 165/2001, così come introdotto dall'articolo 46 della legge n. 190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (*delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione*):
 - a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
 - b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
 - c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
2. Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare – non appena ne viene a conoscenza – al Responsabile della prevenzione, di essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

15 – MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLI INTERNI: SINERGIE

1. Ai fini del raccordo sinergico e funzionale fra le misure anticorruzione ed in controlli interni, si stabilisce quanto segue:
 - a) Le risultanze del controllo interno vanno inviate al Responsabile di Prevenzione della corruzione.
 - b) Il Responsabile, sulla base delle risultanze, potrà adottare le opportune misure e prescrizioni di anticorruzione, anche ai fini dell'aggiornamento del Piano.

16 – MISURE DI PREVENZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI ED INCOMPATIBILITÀ

1. Ai sensi dell'articolo 6-bis della legge n. 241/1990, così come introdotto dall'articolo 1, comma 41°, della legge n. 190/2012, il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo-procedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, ai loro superiori gerarchici.
2. I Dirigenti/Responsabili del Servizio indirizzano la segnalazione riguardante la propria eventuale posizione di conflitto al Segretario Generale ed al Sindaco.
3. I responsabili di servizio, nella parte finale del dispositivo di ogni proprio provvedimento o atto, di qualsivoglia genere, devono inserire un'espressa dichiarazione, con la quale attestare quanto segue: "Il

presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'articolo 7, del Dpr n. 62/2013 ("Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza"). Eguale obbligo viene posto a carico di ogni dipendente, anche non esercitante le funzioni di Responsabile di Servizio, in relazione ad ogni suo atto, pure di natura meramente istruttoria od interna.

4. Ogni dipendente dell'Ente, (oppure: collaboratore o consulente, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, compresi gli incarichi di diretta collaborazione delle autorità politiche e gli operatori economici titolari di appalti di servizi intellettuali e tecnici) è obbligato ad effettuare la seguente comunicazione dichiarativa, in materia di conflitto di interesse:

Il/la sottoscritto/a dipendente (oppure: collaboratore o consulente, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, compresi gli incarichi di diretta collaborazione delle autorità politiche e gli operatori economici titolari di appalti di servizi intellettuali e tecnici) dell'Ente di, ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità **DICHIARA:**

1. Di non avere e non aver avuto negli ultimi tre anni, rapporti di collaborazione in qualsiasi modo retribuiti con soggetti privati (ad eccezione di quelli regolarmente autorizzati dall'Ente), implicanti interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle procedure di competenza del dichiarante.

OVVERO

Di avere (o di avere avuto negli ultimi tre anni) rapporti di collaborazione retribuiti con i seguenti soggetti privati:

2. Di astenersi dal prendere decisioni o svolgere qualsivoglia attività procedimentale, inerente le proprie mansioni, in situazioni di conflitto⁵, anche potenziale, di interessi, come previsto anche dall'articolo 6-bis della legge n. 241/1990⁶. In particolare⁷, dichiara di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività, che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Inoltre, dichiara di astenersi in ogni altro caso, in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
3. Di comunicare al Responsabile Prevenzione Corruzione ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
4. Di obbligarsi a comunicare tempestivamente al Responsabile Prevenzione Corruzione ogni variazione della situazione dichiarata.

17 - PROCEDURA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI INCARICHI DIPENDENTI.

1. Ai fini dell'esame e dell'eventuale rilascio di autorizzazioni per incarichi, in favore dei dipendenti da parte di soggetti estranei, deve essere osservata la seguente procedura, in aderenza all'art. 53 del D.Lgs 165/2001, oltre che dell'articolo 6bis della legge 241/1990 e della legge 190/2012:
 - a) L'istanza, volta al rilascio dell'autorizzazione, può essere presentata dal dipendente oppure dall'altra amministrazione pubblica interessata o dalla persona giuridica privata.
 - b) Ricevuta l'istanza, l'ufficio competente verifica, primariamente l'assenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse oltre che di eventuali situazioni pregiudicanti l'imparzialità dell'esercizio delle funzioni del dipendente interessato. Inoltre, l'ufficio verifica anche la "compatibilità organizzativa", nel senso di accertare se l'accoglimento dell'istanza possa recar pregiudizio all'organizzazione dell'ente, anche alla luce del principio di buon andamento.
 - c) In caso di positiva sussistenza dei presupposti di accoglimento dell'istanza (assenza di conflitto di interessi, rispetto del principio di imparzialità, rispetto della compatibilità organizzativa dell'ente), l'ufficio procederà all'emanazione del provvedimento autorizzativo specificando quanto segue: - oggetto dell'incarico; - durata dell'incarico; - compenso; - indicazione della normativa di riferimento; - ragioni dell'autorizzazione -
 - d) Il provvedimento autorizzativo verrà inviato all'ufficio finanziario per tutti gli adempimenti, anche comunicativi, di competenza.

18 - ROTAZIONE DEGLI INCARICHI

⁵ Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

⁶ "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo-procedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale".

⁷ Situazioni solo esemplificative.

1. Ai sensi del comma 5 lett. b) nonché del comma 10 lett. b), articolo 1 della legge n. 190/2012, il personale impiegato nei settori a rischio deve, ove possibile, essere sottoposto a rotazione periodica.
2. La rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva, finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.
3. Tale principio generale deve essere temperato dalla considerazione delle oggettive difficoltà di applicazione in enti di dimensioni medio piccole, specie per figure professionali specializzate. Sussiste, comunque, l'obbligo di rotazione per il personale dipendente che sia incorso in sanzioni disciplinari per violazioni al Codice di comportamento, relative ad illeciti rientranti nell'alveo degli illeciti di corruzione.
4. Ad ogni modo, ove non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, si cercherà, tenuto conto del personale presente e delle effettive dimensioni dell'ente, di adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi. Si esclude che la rotazione possa implicare il conferimento di incarichi a soggetti privi delle competenze necessarie per assicurare la continuità dell'azione amministrativa.
5. I sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio dovranno garantire continuità e coerenza agli indirizzi già intrapresi, assicurando le necessarie competenze delle strutture.

19 - CODICE DI COMPORTAMENTO

1. A tutto il personale, indipendentemente dalla categoria e dal profilo professionale, si applica il "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 (come sostituito dall'art.1, comma 44, della L. n. 190/2012, come contenuto nel D.P.R. n. 62/2013), approvato dal Comune.

20 - MONITORAGGIO

1. Tutti i Responsabili ed i dipendenti, aventi funzioni istruttorie e decisorie, destinatari delle misure-prescrizioni (previste nella "Mappatura dei processi"), devono relazionare, con cadenza semestrale, l'ottemperanza alle misure medesime. La relazione deve indicare:
 - a) l'ottemperanza alle misure-prescrizioni, di cui si è destinatari, indicando le eventuali inosservanze con le connesse motivazioni;
 - b) il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti di propria competenza, indicando le eventuali inosservanze con le connesse motivazioni.
 - c) l'assenza, nei procedimenti di propria competenza, di situazioni di conflitto di interesse.
2. La Relazione deve essere presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, il quale potrà chiedere eventuali chiarimenti o informazioni, oltre che dar luogo ad accessi documentali.
3. Tutti i Responsabili, aventi funzioni istruttorie e decisorie, devono, inoltre, comunicare, in ogni caso ed immediatamente al Responsabile della Prevenzione Corruzione ogni anomalia o irregolarità manifestatasi, in relazione alle misure-prescrizioni, di cui sono destinatari.
4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, con cadenza semestrale, pone in essere una verifica incrociata con i controlli interni di regolarità amministrativa e contabile.
 Come noto, nell'ambito della disciplina generale sui "controlli interni" si inseriscono i "controlli successivi di regolarità amministrativa", disciplinati dall'articolo 147-bis del D.Lgs n. 267/2000. Il comma 2° dell'indicato articolo prevede che "*Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento*". Il comma 3 della stessa norma prevede che "*Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale*".

Orbene, la verifica incrociata fra gli esiti del monitoraggio anticorruzione e gli esiti dei controlli interni esplica diverse funzioni: - consente di acquisire conoscenza di eventuali errori, disfunzioni, anomalie, che possano rivelare eventualmente anche fenomeni di corruzione penalmente rilevante, oltre che di quella amministrativa; - consente di valutare nuove ipotesi di rischio corruttivo; - consente di elaborare e prevedere nuove misure anticorruptive a fronte dei "fenomeni" accertati.

21 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

1. La scelta del personale da assegnare ai settori individuati a rischio, deve prioritariamente ricadere su quello appositamente selezionato e formato, sempre nei limiti delle effettive competenze professionali.
2. Il Responsabile della Prevenzione, sentiti i Dirigenti/Responsabili di Servizio, redige l'elenco del personale da inserire prioritariamente nel programma annuale di formazione e ne dà comunicazione ai diretti interessati.

3. La partecipazione al piano di formazione da parte del personale selezionato rappresenta un'attività obbligatoria⁸.

22 - TUTELA DEL DIPENDENTE CHE DENUNCIA O RIFERISCE CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWER)

1. Ai sensi dell'articolo 54-bis del D.Lgs n. 165/2001, così come introdotto dall'articolo 1, comma 51, della legge n. 190/2012, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.
2. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
3. Si prende atto:
 - a. Delle indicazioni, contenute nelle Linee Guida dell'ANAC in materia ("*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower*"; determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, pubblicata il 6 maggio 2015).
 - b. Delle prescrizioni contenute nella legge 30 novembre 2017, n. 179 (*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*). Tale legge prevede espressamente che l'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, predisponga apposite Linee Guida relative alle procedure di presentazione e gestione delle segnalazioni, promuovendo anche strumenti di crittografia quanto al contenuto della denuncia ed alla relativa documentazione, per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

23 - SANZIONI

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, risponde ai sensi dell'articolo 1, commi 12, 13 e 14 primo periodo, della legge n. 190/2012⁹.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 14, secondo periodo, della legge n. 190/2012, la violazione, da parte dei dipendenti dell'ente, delle misure di prevenzione previste dal presente piano costituisce illecito disciplinare.
3. La violazione dei doveri relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogni qualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.

24 – RELAZIONE ANNUALE - RASA (RESPONSABILE ANAGRAFE STAZIONE APPALTANTE) - SOCIETÀ ED ENTI CONTROLLATI E PARTECIPATI

1. Entro il 15 dicembre di ogni anno o altro termine previsto dalla legge (o da altra fonte), il Responsabile della prevenzione pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione, recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione.

⁸ Si ricorda che, secondo un costante indirizzo della Corte dei conti (Sezioni Toscana nn. 74/2011 e 183/2011; Lombardia n. 116/2011; Emilia Romagna n. 276/2013), "*la formazione in materia di anticorruzione, come richiamata dal Piano Nazionale Anticorruzione, stante l'obbligatorietà del suo svolgimento e l'assenza di discrezionalità circa l'autorizzazione della spesa relativa, è da considerarsi fuori dell'ambito applicativo di cui al comma 13 dell'art.6 del D.L.78/2010, cioè fuori dai limiti alle spese di formazione introdotti nella manovra estiva di tre anni fa; > limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009.*"

⁹ **12.** In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze: a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo; b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano. **13.** La sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato ai sensi del comma 7 non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi. **14.** In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività.

2. Nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività.
3. In osservanza del Comunicato ANAC del 20 dicembre 2017, si evidenzia che il Responsabile RASA (Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante) ha effettuato l'abilitazione del profilo utente di RASA secondo le modalità operative indicate nel Comunicato del 28 ottobre 2013.
4. In osservanza delle Nuove Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici (ANAC, Determinazione n. 1.134 del 8/11/2017), si effettuerà: - la vigilanza sull'adozione (da parte degli Enti partecipati o controllati) delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza; - la promozione dell'adozione delle predette misure.

PARTE TERZA - PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ (TRASPARENZA ED ACCESSO)

Il Programma triennale della trasparenza e l'integrità, previsto dall'articolo 10 del D.Lgs n. 33/2013, costituisce, secondo l'interpretazione della ANAC (deliberazione n. 50/2013 e Piano Nazionale Anticorruzione, Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016; PNA 2019), una sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.

25 - LA TRASPARENZA

1. L'articolo 1 del D.Lgs n 33/2013, rinnovato dal D.Lgs n.. 97/2016 prevede: *“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”*.
2. La trasparenza realizza una misura di prevenzione della corruzione, in quanto consente il controllo, da parte dei cittadini e degli utenti, di tutto ciò che concerne l'organizzazione dell'ente e lo svolgimento delle attività istituzionali.
3. La trasparenza è uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica amministrazione, per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e sul rispetto del principio di legalità.

26 - GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

1. La trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito istituzionale dell'Ente e mediante la trasmissione alla ANAC, ai sensi dell'articolo 1, comma 27 della legge n. 190/2012 delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.
2. Le informazioni pubblicate sul sito devono essere accessibili, complete, integre e comprensibili.
3. I dati devono essere pubblicati in modo da consentire una facile lettura.

27 - L'ACCESSO AL SITO ISTITUZIONALE

1. Il Comune è dotato di un sito *web* istituzionale, visibile al link <https://www.comune.agnadello.cr.it/> nella cui *home page* è collocata la sezione denominata *“Amministrazione trasparente”*, all'interno della quale sono pubblicati i dati, le informazioni ed i documenti come previsto dal D.Lgs. 33/2013. La sezione è organizzata e suddivisa in sotto-sezioni nel rispetto delle specifiche strutturali stabilite nell'Allegato al D. Lgs. 33/2013 intitolato *“Struttura delle informazioni sui siti istituzionali”*. All'interno di *“Amministrazione trasparente”* sottosezione *“Attività e procedimenti”* e *“Tipologie di procedimento”* vengono inoltre riportare gli indirizzi di posta elettronica dei singoli Responsabili. La sezione viene costantemente conformatata ai modelli, agli standard e agli schemi approvati con le disposizioni attuative o di modifica della normativa vigente a cura dell'Amministratore del sistema. Nel sito è disponibile altresì l'Albo Pretorio on line per consentire la pubblicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi in un'ottica di informatizzazione e semplificazione delle procedure.
2. Chiunque ha diritto di accedere direttamente ed immediatamente al sito istituzionale dell'Ente. L'Ente si impegna a promuovere e valorizzare il sito istituzionale ed a pubblicizzarne, con le forme ritenute più idonee, le modalità di accesso.
3. Non possono essere disposti filtri ed altre soluzioni tecniche, atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione dedicata alla pubblicazione delle informazioni, dei dati e dei documenti.
4. I documenti, le informazioni ed i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, costituiscono dati di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68, comma 3°, del D.Lgs n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale)¹⁰ e sono liberamente riutilizzabili senza ulteriori restrizioni, oltre l'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

¹⁰ Art. 68, comma 3°, D.Lgs n. 80/2005: Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per:

a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;

b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da

28 - ACCESSO CIVICO ED ALTRE TIPOLOGIE

1. A seguito delle modifiche legislative intervenute in tema di accesso (D.Lgs n. 97/2016, che ha modificato l'articolo 5 del D.Lgs n. 33/2013), sussistono le seguenti tre distinte tipologie di accesso:
 - a) “**accesso documentale**” (ai sensi della legge n. 241/1990), che riguarda gli atti per cui esiste un *“interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”*;
 - b) “**accesso civico**” (ai sensi del Dlgs n. 33/2013, articolo 5, comma 1°), che riguarda gli atti oggetto di obbligo di pubblicazione obbligatoria;
 - c) “**accesso generalizzato**” (ai sensi del Dlgs n. 33/2013, articolo 5, comma 2°), in virtù del quale, *“chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5 bis”*.
2. Resta ferma la disciplina dell'accesso agli atti di gara, come specificamente regolamentata dall'art. 53 del Nuovo codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs 50/2016).
3. Come indicato dall'ANAC (Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 - Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013), occorre distinguere fra "eccezioni assolute e relative" all'accesso generalizzato. Precisamente:
 - a) Le **eccezioni assolute**, in presenza delle quali la singola amministrazione è tenuta a negare l'accesso, sono imposte da una norma di legge per “tutelare interessi prioritari e fondamentali” (art. 5-bis, comma 3: segreti di Stato od altri casi previsti dalla legge).
 - b) Le **eccezioni relative**, in presenza delle quali la singola Pa può negare l'accesso valutando caso per caso, si configurano quando è dimostrabile che la diffusione dei dati, documenti e informazioni richiesti potrebbe determinare un *“probabile pregiudizio concreto ad alcuni interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico”*. Precisamente, l'accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela dei seguenti interessi:
 - interessi pubblici inerenti a:
 - a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
 - b) la sicurezza nazionale;
 - c) la difesa e le questioni militari;
 - d) le relazioni internazionali;
 - e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
 - f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
 - g) il regolare svolgimento di attività ispettive.
 - interessi privati:
 - a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
 - b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
 - c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

29 – TRASPARENZA NELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

1. L'Ente e tutti i suoi organi operativi, a qualsiasi livello, si conformano ai principi in materia di trasparenza e pubblicità, consacrati nell'articolo 29 ed altre disposizioni del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs n. 50/2016).

30 - LA PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI APPALTI PUBBLICI

1. L'Ente, in qualità di stazione appaltante, con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di appalti o concessioni di lavori, forniture e servizi, è in ogni caso tenuto a pubblicare nel proprio sito web istituzionale, in formato digitale standard aperto e secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 32 della legge n. 190/2012, quanto segue: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'oggetto dell'eventuale delibera a contrarre o provvedimento equivalente; l'importo di aggiudicazione; l'aggiudicatario; l'eventuale base d'asta; la procedura e la modalità di selezione per la scelta del contraente; il numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate; le eventuali modifiche contrattuali; le decisioni di ritiro e il recesso dei contratti.
2. Con specifico riferimento ai contratti di lavori, è richiesta la pubblicazione anche del processo verbale di consegna, del certificato di ultimazione e del conto finale dei lavori (artt. 154, 199 e 200 D.P.R. 207/2010). Le

parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. L'Agenzia per l'Italia digitale deve stabilire, con propria deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali. In ogni caso, l'Agenzia, nel trattamento dei casi eccezionali individuati, si attiene alle indicazioni fornite dalla direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, recepita con il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36.

amministrazioni pubbliche devono, altresì, pubblicare la delibera a contrarre o provvedimento equivalente nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, di cui all'art. 57, comma 6, del Codice dei contratti pubblici.

3. I bilanci, i conti consuntivi ed i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini sono pubblicati nel sito Web istituzionale ai sensi del comma 15, dell'articolo 1 della L.190/2012.

31 - LA PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI AI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO E DAI DIRIGENTI / TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE

1. Per quanto attiene invece alla restante attività dell'Ente, è obbligatoria la pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti secondo le disposizioni, di cui all'articolo 23 del D.lgs n.33/2013.

32 - LA PUBBLICAZIONE DEI DATI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

1. Rispetto all'organizzazione dell'Ente, oltre alle informazioni di base, sul sito devono essere pubblicate anche alcune informazioni che riguardano i componenti degli organi di indirizzo politico. In particolare, devono essere pubblicati: l'atto di nomina o di proclamazione con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo, il curriculum, i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica e gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici, gli altri incarichi presso enti pubblici e privati e i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti, gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi.
2. I dati, di cui al comma 1 sono pubblicati entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti.

33 - LA PUBBLICAZIONE DEI DATI DEI TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI

1. Per i titolari di incarichi dirigenziali (o titolari di P.O.) e di collaborazione o consulenza, devono essere pubblicati i seguenti dati: gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il curriculum vitae, i dati relativi ad incarichi esterni in enti di diritto privato finanziati dalla P.A. o lo svolgimento dell'attività professionale, i compensi.
2. Laddove si tratti di incarichi a soggetti estranei all'Ente, di contratti di collaborazione o consulenza a soggetti esterni, la pubblicazione dei dati indicati diviene condizione di efficacia dell'atto di conferimento dell'incarico e per la liquidazione dei relativi compensi.
3. In caso di omessa pubblicazione, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità disciplinare del dirigente che l'ha disposto.
4. I dati, di cui al comma 1, sono pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico dei soggetti.

34 - LA PUBBLICAZIONE DEGLI ENTI VIGILATI O CONTROLLATI

1. In relazione agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato controllati o vigilati dall'Ente, nonché delle società di diritto privato partecipate, si terrà conto delle Nuove Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici (ANAC, Determinazione n. 1.134 del 8/11/2017).
2. In particolare, si osserveranno le misure di pubblicità, previste dall'articolo 22 del D.Lgs n. 33/2013 (punto 4.1 - Linea Guida ANAC).

35 - LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE FISICHE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI

1. L'Ente è tenuto a pubblicare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", gli elenchi dei beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di importo superiore ai mille euro. La pubblicazione deve avvenire in conformità alla legge, oltre che alle indicazioni/direttive delle Autorità settorialmente competenti.
2. Qualora il beneficiario della sovvenzione, del contributo o del sussidio è una persona fisica e la ragione dell'attribuzione trova fondamento nello stato di salute ovvero nella condizione di disagio economico sociale dell'interessato, è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi (nome e cognome) del beneficiario e le informazioni in possesso della Pubblica amministrazione devono essere pubblicate nel rispetto delle apposite cautele e precauzioni di legge.
3. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione in materia di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013.

36 - LA QUALITÀ DELLE PUBBLICAZIONI

1. L'art. 6 D.Lgs. 33/2013 stabilisce che *"le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di"*

consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità”.

2. Il Comune persegue, per il triennio in considerazione, l'obiettivo di garantire la qualità delle informazioni pubblicate *on line*, nella prospettiva di raggiungere un appropriato livello di trasparenza e nella consapevolezza che le informazioni da pubblicare debbono essere selezionate, classificate e coordinate per consentirne la reale fruibilità.
3. Per tale ragione la pubblicazione di dati, informazioni e documenti nella sezione “Amministrazione Trasparente” avverrà nel rispetto dei criteri generali di seguito evidenziati:
 - **Completezza:** la pubblicazione deve essere esatta, accurata e riferita a tutte le unità organizzative.
 - **Aggiornamento ed archiviazione:** per ciascun dato, o categoria di dati, deve essere indicata la data di pubblicazione e, conseguentemente, di aggiornamento, nonché l'arco temporale cui lo stesso dato, o categoria di dati, si riferisce. La decorrenza, la durata delle pubblicazioni e la cadenza temporale degli aggiornamenti sono definite in conformità a quanto espressamente stabilito da specifiche norme di legge e, in mancanza, dalle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013. Il Comune procederà all'archiviazione delle informazioni e dei dati o alla loro eliminazione secondo quanto stabilito, caso per caso, dal D.Lgs. 33/2013 o da altre fonti normative.
 - **Dati aperti e riutilizzo.** I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono resi disponibili in formato di tipo aperto e sono riutilizzabili secondo quanto prescritto dall'art. 7 D.Lgs. 33/2013 e dalle specifiche disposizioni legislative ivi richiamate, fatti salvi i casi in cui l'utilizzo del formato di tipo aperto e il riutilizzo dei dati siano stati espressamente esclusi dal legislatore.
 - **Trasparenza e privacy.** E' garantito il rispetto delle disposizioni recate dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli artt. 1, comma 2, e 4, comma 4, D.Lgs. 33/2013: “*nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione*”.

37 - DECORRENZA E DURATA DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

1. I documenti, contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale e mantenuti aggiornati.
2. I dati, le informazioni ed i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla legge.
3. Scaduti i termini di pubblicazioni sono conservati e resi disponibili nella sezione del sito di archivio.

38 – COLLEGAMENTI CON IL PIANO PERFORMANCE

1. Il Piano degli Obiettivi e Performance, uniti organicamente in un unico documento, deve essere strettamente connesso ed integrato con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. (PTPCT). Tale integrazione è volta a garantire la piena ed effettiva conoscibilità e comparabilità dell'agire dell'Ente. A tal fine, in sede di predisposizione annuale del Piano della Performance sono inseriti specifici obiettivi in materia di anticorruzione e di trasparenza, muniti di indicatori oggettivi e misurabili, livelli attesi e realizzati di prestazione e criteri di monitoraggio, per consentire ai cittadini di conoscere, comparare e valutare in modo oggettivo e semplice l'operato dell'Ente.
2. Nella Relazione sulla Performance viene annualmente dato specificamente conto dei risultati raggiunti in materia di contrasto al fenomeno della corruzione e di trasparenza dell'azione amministrativa, sotto il profilo della prestazione individuale ed organizzativa, rispetto a quanto contenuto nel PTPCT.

39 – VALUTAZIONE RESPONSABILI

1. L'O.I.V. od altro esistente Organo di Valutazione, in sede di valutazione annuale, tiene in particolare considerazione gli atti, gli adempimenti ed i comportamenti dei Responsabili di Area in relazione agli obblighi in materia di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, anche ai fini della liquidazione della indennità di risultato, sulla base della Relazione sulla prestazione, di quanto previsto dalle specifiche normative in materia e dal presente PTPCT.

40 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA - PTPCT

1. All'attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità, come pure del PTPCT, concorrono i seguenti soggetti:
 - **I Responsabili d'area**, sono responsabili del procedimento di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti. Essi sono, in particolare, responsabili della completezza, della tempestività, dell'aggiornamento e della pubblicazione dei dati in formato aperto. Sono, altresì, responsabili della trasmissione dei dati (ovvero della loro immissione in una banca dati informatica o in un archivio), qualora l'attività del Servizio di riferimento consista nella comunicazione di dati ad un altro Servizio incaricato della pubblicazione. Essi provvedono a disciplinare, per il servizio di competenza, le modalità di “validazione” dei dati che i dipendenti incaricati provvedono a pubblicare sul sito web.

- **I Referenti per la trasparenza**, qualora individuati dai Responsabili d'Area, collaborano con i Responsabili d'area all'attuazione del Programma Triennale; coadiuvano e supportano il personale assegnato al Servizio di riferimento nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione. Curano la pubblicazione dei dati direttamente o attraverso gli "incaricati" della pubblicazione individuati dai i Responsabili d'area.
- **Gli Incaricati della pubblicazione**, qualora individuati dai Responsabili d'area, provvedono alla pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti indicati dal D.Lgs. 33/2013 od altre disposizioni di legge, su indicazione dei soggetti detentori dei dati da pubblicare.
- **I Soggetti detentori dei dati**, cioè i dipendenti dell'ente tenuti a garantire la pubblicazione di dati, informazioni o documenti riguardanti i procedimenti amministrativi loro delegati o altra attività istituzionale di competenza. Hanno il compito di assicurare la tempestiva e completa fornitura del dato, dell'informazione e del documento da pubblicare all'incaricato della pubblicazione e ne garantiscono la corretta pubblicazione nel formato di tipo aperto.
- **Il Responsabile per la Trasparenza**: controlla l'attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità e segnala all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. Controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico. Provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità. A tal fine, il Responsabile per la Trasparenza formula le necessarie direttive ai Responsabili d'area nonché promuove il coinvolgimento dei servizi dell'ente avvalendosi del supporto di tutti i Responsabili d'area.
- **La Conferenza dei Responsabili d'Area**: collabora con il Responsabile per la Trasparenza, coadiuva e svolge funzioni di supporto in relazione agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 e dal Programma Triennale.
- **I dipendenti dell'Ente** assicurano l'adempimento degli obblighi di trasparenza, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati soggetti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

41 – AGGIORNAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI

1. Ove non siano previsti specificamente termini diversi e fatti salvi gli eventuali aggiornamenti normativi o i chiarimenti dell'Autorità competente, si applicano, per l'aggiornamento delle pubblicazioni, le disposizioni sotto indicate, in analogia a quanto stabilito dall'art. 2, comma 2, L. 241/90, in relazione al termine di conclusione del procedimento amministrativo.
2. **Aggiornamento "tempestivo"**. Quando è prescritto l'aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 33/2013, la pubblicazione avviene nei quindici giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.
3. **Aggiornamento "trimestrale" o "semestrale"**. Se è prescritto l'aggiornamento "trimestrale" o "semestrale", la pubblicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre o del semestre.
4. **Aggiornamento "annuale"**. In relazione agli adempimenti con cadenza "annuale", la pubblicazione avviene nel termine di trenta giorni dalla data in cui il dato si rende disponibile o da quella in cui esso deve essere formato o deve pervenire all'amministrazione sulla base di specifiche disposizioni normative.

42 – MONITORAGGIO DEI RESPONSABILI D'AREA

1. I Responsabili di Area, secondo quanto previsto dal presente Piano, trasmettono al Responsabile Anticorruzione informazioni attraverso una relazione sulle attività svolte in materia di prevenzione della corruzione. Il Responsabile Anticorruzione, a sua volta, predispone la propria relazione generale recante i risultati dell'attività svolta.
2. La Relazione dei Responsabili d'Area ha cadenza semestrale.
3. Nelle relazioni dei Responsabili di Area dovranno essere trattati in modo particolare i seguenti aspetti:
 - Le risultanze del monitoraggio dei tempi di conclusione e le altre informazioni sui procedimenti di competenza;
 - Gli esiti delle attività formative;
 - L'eventuale attività di rotazione del personale;
 - Se vi sono state denunce di violazioni e le modalità di relativa gestione;
 - L'attestazione dell'inserimento dell'apposita clausola in merito al rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto;
 - Le richieste di attività ed incarichi extra istituzionali e i relativi provvedimenti autorizzativi e di diniego;
 - L'attestazione della previsione nei bandi di gara, avvisi pubblici, lettere invito, contratti, del rispetto del Codice di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento integrativo;
 - Le eventuali richieste riguardanti gli obblighi di astensione dei responsabili dei servizi o dei procedimenti, con i conseguenti provvedimenti adottati;
 - Gli eventuali suggerimenti per l'ottimizzazione del PTCPT, nell'ottica del miglioramento continuo.
4. Il monitoraggio avverrà anche attraverso l'utilizzo della bussola della trasparenza e le griglie predisposte per i controlli interni.
5. Ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, agli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV), o equivalente organo esistente, spetta il compito di promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità da parte delle amministrazioni e degli enti. I risultati del monitoraggio effettuato dall'OIV saranno pubblicati sul sito web del Comune nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

6. Con delibera n. 1208 del 22.11.2017 l'ANAC ha approvato in via definitiva l'aggiornamento al PNA 2017 ed in particolare, a proposito dell'OIV, si dice che: *l'attività di attestazione degli OIV dei dati pubblicati continua a rivestire particolare importanza per l'ANAC.*

43 – RAPPORTI CON LA SOCIETA' CIVILE

1. L'Ente intende pianificare misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità, promuovere la sensibilizzazione della cittadinanza alle tematiche della legalità e dell'integrità e rafforzare l'immagine del Comune e il suo ruolo di fiducia e credito nei rapporti con cittadini.
2. Per tutta la durata triennale del piano, è data la possibilità a chiunque di inviare indicazioni che consentono la correzione di comportamenti e/o condotte non coerenti con i principi del piano stesso.
3. Viene inoltre stabilito che tramite PEC all'indirizzo anagrafe.comune.agnadello@pec.regione.lombardia.it o tramite posta elettronica ordinaria all'indirizzo info@comune.agnadello.cr.it o via posta tradizionale all'indirizzo Via Dante 57 – 26020 Agnadello (CR) possono essere segnalati elementi utili a migliorare il piano e a ridurre i rischi corruttivi.

PARTE QUARTA - NORME TRANSITORIE E FINALI

44 - ADEGUAMENTI DEL PIANO E DEL PROGRAMMA

1. Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione ed il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità potranno essere adeguati ed aggiornati in aderenza ad eventuali nuovi indirizzi o necessità.

45 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Piano e Programma esplica efficacia per l'intero triennio 2023/2025.

ALLEGATI: 1. Mappatura dei processi – 2. Dichiarazione generale assenza conflitto di interessi; 3. Dichiarazione assenza conflitto interessi provvedimenti – 4. Dichiarazione generale Collaboratore-consulente – 5. Relazione semestrale Responsabile monitoraggio anticorruzione – 6. Relazione semestrale dipendente monitoraggio anticorruzione – 7. Dichiarazione dipendente presa d'atto monitoraggio.

3. SEZIONE: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

3.1 Struttura organizzativa

Deliberazione G.C. n° 131 del 29 dicembre 2017 (Dotazione Organica)

Deliberazione G.C. n° 39 del 19 marzo 2013 (Organizzazione degli Uffici e Servizi – Nuova articolazione per Aree)

in APPLICAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE (CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022)

AREA 1	AREA 2	AREA 3	AREA 4	AREA 5	AREA 6	AREA 7
Attuale Responsabile: DIPENDENTE		Attuale Responsabile: DIPENDENTE	Attuale Responsabile: SINDACO			Attuale Responsabile: SINDACO

	Giovanni Mario arch. Lucini Paioni		Corrado dott. Marzagalli	Stefano Samarati			Sindaco
	URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI	EDILIZIA PRIVATA	CONTABILITA' E BILANCIO	AMMINISTRATIVA	SERVIZI SOCIALI	RAPPORTI CON LE IMPRESE - TRIBUTI LOCALI	POLIZIA LOCALE
Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	1 posto		1 posto				
	tempo pieno		tempo pieno				
	Istruttore Direttivo Tecnico Comunale (D4)		Istruttore Direttivo di Ragioneria (D3)		Assistente Sociale - Gestione convenzionata con Comunità Sociale Cremasca		
Area degli Istruttori		1 posto		2 posti		1 posto	2 posti
		tempo pieno		tempo pieno		tempo pieno	tempo pieno
		Istruttore Tecnico (C4)		Istruttore Amministrativo Segreteria e Prorotocollo (C3)		Istruttore Amministrativo Ufficio Tributi; (per il SUAP) gestione associata con il Comune di Pandino/Distretto Visconteo (C1)	Agente di Polizia Municipale (C6)
				Istruttore Amministrativo Ufficio Anagrafe e Stato Civile (C1)			Agente di Polizia Municipale (vacante dal 1/8/2022)

3.2 Organizzazione del lavoro agile

DISCIPLINA LAVORO AGILE

Art. 1 - Definizione

- Il lavoro agile (o *smart working*) costituisce una modalità di esecuzione dell'attività lavorativa, che può essere resa, previo Accordo tra le parti, all'esterno della sede di lavoro e dei locali dell'Amministrazione Comunale senza una postazione fissa. Ciò, grazie alle opportunità fornite dalle moderne tecnologie, senza un preciso vincolo di orario, nel rispetto del monte orario stabilito dal contratto di lavoro, in aderenza con quanto disciplinato espressamente, per la Pubblica Amministrazione, dalle seguenti disposizioni normative:
 - Legge n. 124/2015, art. 14;
 - Legge n- 81/2017, art. 18;
 - Direttiva 3/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
 - DPCM 24 settembre 2021;
 - Decreto attuativo del Ministro per la Pubblica Amministrazione (12 ottobre 2021).
 - Articoli da 63 a 70 del CCNL 16.11.2022.
- Il lavoro agile non configura un'ipotesi di telelavoro, non integra una nuova fattispecie civilistica e non va assimilato ad altri istituti di gestione del personale.

Art.2 - Finalità

- Il lavoro agile è uno strumento che amplia e migliora la modalità di svolgimento delle attività lavorative, applicando flessibilità ed autonomia nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti da utilizzare, a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati, nell'ambito di un rapporto fiduciario tra dipendente e datore di lavoro.
- Gli obiettivi del lavoro agile sono:

- implementare modelli organizzativi e gestionali innovativi ed impostati sul lavoro per obiettivi;
- implementare l'uso delle tecnologie digitali più innovative;
- aumentare la produttività;
- razionalizzare le risorse;
- conciliare tempi di vita e lavoro;
- contribuire alla sostenibilità ambientale.

Art.3 - Lavoro agile per esigenze di carattere straordinario

1. Al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni ed attività, nell'erogazione dei servizi, la funzionalità delle attività necessarie e/o la salute e la sicurezza pubblica, qualora venga ravvisata una situazione di emergenza (allerta meteo, calamità naturali, emergenza sanitaria, indisponibilità temporanea dei locali, impossibilità o forte difficoltà nel raggiungimento della sede di lavoro etc.), l'Amministrazione può autorizzare prestazioni da rendersi in modalità agile anche in deroga alle norme della presente Disciplina e nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria.

Art.4 – Lavoro agile ordinario

1. Il lavoro agile ordinario, cioè non correlato a situazioni di emergenza, di cui al precedente articolo, viene autorizzato dal Dirigente/Responsabile di Area a fronte di richieste, ricevute a seguito di pubblico avviso.
2. Il pubblico avviso, elaborato dall'Ufficio di Segreteria, viene inoltrato a tutti i dipendenti e pubblicato presso la sede comunale.
3. L'avviso contiene un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione delle domande.
4. L'avviso viene pubblicato con cadenza almeno semestrale.
5. L'Ufficio di Segreteria riceve le domande e, dopo aver espletato gli adempimenti istruttori, invia specifica relazione ai Dirigenti/Responsabili di Area interessati dalle domande medesime.
6. Il diniego di autorizzazione deve essere motivato.

Art.5 – Criteri di preferenza

1. In presenza di domande in numero superiore alla quota massima di dipendenti autorizzabili, di cui successivamente, trovano applicazione i seguenti criteri preferenziali in ordine di importanza decrescente:
 - a) Dipendente sottoposto a terapie salvavita;
 - b) Dipendente immunodepresso o soggetto disabile nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992;
 - c) Situazioni di co-morbilità, che determinino un effettivo aumento del rischio relativo allo stato di salute del dipendente, accertate e certificate dal medico competente;
 - d) Presenza nel nucleo familiare del dipendente di soggetti che si trovino in una delle situazioni descritte alle lettere a), b) e c);
 - e) Dipendente obbligato a prestare assistenza a parenti, ai sensi della legge 104/1992;
 - f) Lavoratrice in stato di gravidanza;
 - g) Presenza, nel nucleo familiare del dipendente, di soggetti che necessitano di assistenza e cura in maniera continuativa oggettivamente documentabile;
 - h) Donne lavoratrici, al rientro dal periodo di congedo di maternità, per tre anni, decorrenti dalla data di nascita del figlio;
 - i) Dipendente con figli in età da 0 a 3 anni;
 - j) Dipendente con figli in età da 4 a 6 anni;
 - k) Dipendente con figli in età da 7 a 14 anni;
 - l) Maggiore distanza tra l'abitazione del dipendente e la sede lavorativa.

Art.6 – Numero massimo di dipendenti autorizzabili

1. Il lavoro agile potrà essere autorizzato dal Dirigente/Responsabile di Area nella quota massima di $\frac{1}{4}$ dei dipendenti effettivamente in servizio, con arrotondamento in aumento (se pari o superiore a 0,5) o in diminuzione (se inferiore a 0,5).

Art.7 – Periodo massimo

1. Il lavoro agile potrà essere autorizzato, dal Dirigente/Responsabile di Area, per il periodo massimo di mesi 4.

Art.8 – Articolazione giornaliera ed oraria

1. Il lavoro agile potrà essere autorizzato, dal Dirigente/Responsabile di Area, entro il limite massimo di due giorni alla settimana. È possibile ottenere autorizzazione per l'aggiunta di un ulteriore giorno a settimana solo per periodi di tempo limitati (max un mese) e per comprovate ragioni.
2. La scelta dei giorni da autorizzare in lavoro agile sarà effettuata in aderenza ai seguenti criteri generali:
 - a) Verifica della necessità della presenza in servizio in ragione del Settore Organizzativo di appartenenza e delle attività/prestazioni lavorative da effettuare;
 - b) Verifica di eventuali situazioni di attività/prestazioni lavorative interconnesse (con prestazioni di altri dipendenti) o sostitutive (di prestazioni di altri dipendenti) in capo ai lavoratori richiedenti.

Art.9 – Prescrizioni generali

1. Il lavoro agile dovrà essere effettuato nel rispetto delle seguenti prescrizioni generali, che dovranno essere recepite nell'Accordo Individuale:

- a) Il dipendente autorizzato al lavoro agile dovrà garantire almeno n. 4 ore di reperibilità-contattabilità (telefonica e di connessione), dalle ore 08.30 alle ore 12.30, dal lunedì al sabato.
- b) Gli obiettivi e le attività da realizzare sono quelli indicati negli strumenti di programmazione operativa afferenti all'attività propria e caratteristica della struttura di appartenenza, nella misura del mantenimento della qualità e quantità dei servizi erogati e la contribuzione al raggiungimento degli obiettivi assegnati (Piano Performance).
- c) Il dipendente autorizzato potrà essere contattato telefonicamente: - da tutti sul telefono e/o cellulare di servizio; - dai soli dipendenti comunali anche sul proprio cellulare.
- d) La modalità di monitoraggio e di relazione del dipendente, riguardo l'attività lavorativa svolta in modalità agile, avvengono mediante la registrazione dell'accesso del lavoratore tramite il proprio account al gestionale informatico dell'ente, tramite la risposta alle comunicazioni via e-mail e alle chiamate telefoniche, in particolare nelle fasce individuate per la reperibilità.
- e) Il dipendente in modalità lavoro agile è tenuto a svolgere la prestazione di lavoro con diligenza anche al di fuori dei locali aziendali ed è tenuto al rispetto del codice di comportamento approvato dall'Amministrazione, nonché a recarsi presso la sede dell'Ente se convocato.
- f) L'autorizzazione al lavoro agile potrà essere modificata o revocata dal Comune per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, anche di carattere organizzativo, con connessa modificazione o perdita di efficacia dell'accordo. In particolare, l'autorizzazione e l'accordo potranno essere revocati, o modificati, anche parzialmente, in connessione alla natura di "*prestazione lavorativa essenziale*" (servizio pubblico essenziale, ai sensi della vigente disciplina contrattuale in materia) delle attività da svolgere.
- g) In sede di Accordo, a fronte di istanze interessanti i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dovranno essere verificate le esigenze connesse alla necessità di garantire l'esercizio delle funzioni e servizi essenziali, stante la probabile presentazione di richieste di congedo ordinario per ferie. Tali esigenze potranno essere assicurate anche attraverso specifiche clausole da inserire nell'Accordo.
- h) Il dipendente autorizzato può, con preavviso di almeno tre giorni, sospendere il lavoro in modalità "agile" ed effettuare le prestazioni lavorative in "presenza".
- i) Il dipendente si impegna: - a rispettare quanto previsto in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento alle previsioni del D.Lgs. n. 81/2008 e della L. n. 81/2017; - ad osservare le ulteriori specifiche istruzioni impartite in qualità di incaricato per il trattamento dei dati nella prestazione lavorativa in modalità agile. - il lavoratore assicura che il luogo prescelto per le prestazioni in agile è dotato di tutte le condizioni, che garantiscono la piena conformità degli spazi e operatività della dotazione informatica ai fini della salute e la sicurezza del lavoratore stesso.
- j) Il dipendente prende atto che, in modalità agile: - non sono configurabili prestazioni straordinarie, aggiuntive, notturne e festive, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio; - la copertura assicurativa INAIL, già attiva nei confronti del personale dipendente, è estesa anche contro i rischi accertabili durante l'arco di tutto lo svolgimento dell'attività di lavoro al di fuori delle sedi dell'Ente.
- k) Il dipendente prende atto che il Comune si riserva di richiedere la presenza in sede in qualsiasi momento per esigenze di servizio. Qualora impossibilitato al momento della richiesta, il dipendente è in ogni caso tenuto a presentarsi in sede entro le 24 ore successive.
- l) Il dipendente autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per le finalità connesse e strumentali alla gestione del presente accordo.
- m) L'Amministrazione si obbliga a fornire tutta la strumentazione tecnologica necessaria, prevista dalla vigente normativa in materia. A tal riguardo, il dipendente: - dovrà espletare l'attività lavorativa agile avvalendosi degli strumenti di dotazione informatica forniti dall'Amministrazione, in regime di comodato d'uso; - dovrà avere cura delle apparecchiature affidategli dall'Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni del vigente codice disciplinare e di comportamento; - sarà personalmente responsabile della sicurezza, custodia e conservazione in buono stato delle dotazioni informatiche eventualmente fornite dall'Amministrazione, salvo l'ordinaria usura; - è obbligato ad utilizzare la postazione di lavoro fornita dall'Amministrazione esclusivamente per motivi inerenti il lavoro, a rispettare le norme di sicurezza, a non manomettere in alcun modo gli apparati e l'impianto generale, a non variare la configurazione della postazione di lavoro agile né sostituirla con altre apparecchiature o dispositivi tecnologici o utilizzare collegamenti alternativi o complementari. Le spese riguardanti i consumi elettrici o gli eventuali investimenti per il mantenimento in efficienza dell'ambiente di lavoro agile sono a carico del dipendente.

Art.10 – Accordo tra le parti

1. L'autorizzazione al lavoro agile è subordinata alla sottoscrizione dell'Accordo individuale tra il dipendente ed il Dirigente/Responsabile del Servizio, cui quest'ultimo è assegnato, sulla base di uno schema predisposto dall'Ufficio di Segreteria Comunale.

Art.11 – Luogo di Lavoro

1. Le sedi di lavoro agile sono indicate dal singolo dipendente nell'Accordo individuale.

Art.12 – Diritto alla disconnessione

1. Per favorire la produttività e l'efficacia delle prestazioni lavorative, nonché una maggiore autonomia organizzativa del dipendente, è opportuno proteggere il lavoratore da una potenziale continua connessione alla prestazione lavorativa, con il rischio di interferenza casa/lavoro.
2. Non è richiesto al lavoratore agile lo svolgimento della prestazione lavorativa e, quindi, la lettura delle email, la risposta alle telefonate, agli SMS, altri "messaggi", l'accesso e la connessione al sistema informativo (di norma) dalle 22.00 alle 6.00 del mattino seguente, nonché nell'intera giornata di domenica e di altri giorni festivi, fatti salvi i casi di necessità.
3. Durante il periodo di pausa, di riposo e di disconnessione, il dipendente potrà disattivare i dispositivi utilizzati per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Art.13 – Potere direttivo, di controllo e disciplinare

1. La modalità di lavoro in lavoro agile non modifica il potere direttivo e di controllo del Dirigente/Posizione Organizzative, che sarà esercitato con modalità analoghe a quelle applicate con riferimento alla prestazione resa presso i locali comunali.
2. Il potere di controllo sulla prestazione resa al di fuori dei locali comunali si espliciterà, di massima, attraverso la verifica dei risultati ottenuti.
3. Nello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, il comportamento del dipendente dovrà essere sempre improntato a principi di correttezza e buona fede e la prestazione dovrà essere svolta sulla base di quanto previsto dai CCNL vigenti e di quanto indicato nel Codice di comportamento del Comune e negli accordi di lavoro agile.
4. Al lavoratore in modalità agile sono garantiti gli stessi diritti sindacali spettanti ai dipendenti che prestano la loro attività nella sede istituzionale di lavoro.

Art. 14 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Disciplina o dall'Accordo individuale, per la regolamentazione dei diritti e degli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, si rinvia alla disciplina contenuta nelle disposizioni legislative, nei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei contratti decentrati integrativi, nonché a quanto previsto nel Codice di comportamento del Comune. In particolare si rinvia alla recente disciplina introdotta dal CCNL, Comparto Enti Locali 2019-2021, agli articoli 63-67.

Art. 15 – Lavoro da remoto

1. Per quanto concerne il "Lavoro da remoto", si rinvia alla disciplina contenuta negli articoli 68-71 del CCNL, Comparto Enti Locali 2019-2021

3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale

La programmazione del fabbisogno del personale dipendente trova fondamento normativo nell'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:

"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente."

Il Piano Triennale per il Fabbisogno del Personale è stato assorbito (ai sensi del DPR n. 81 del 4 giugno 2022) nel Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione (PIAO), da approvarsi entro il 31 gennaio di ogni anno o, comunque, entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione.

3.3.1 L'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE E I SERVIZI GESTITI

Il Comune di Agnadello al 31 dicembre 2021 aveva una popolazione residente di n. 3807 abitanti.

La pianta organica dell'Ente alla stessa data, prevedeva:

- Area 1 (Urbanistica e Lavori Pubblici) – Responsabile: arch. Giovanni Mario Lucini Paioni – n. 1 dipendente (cat. D4)
- Area 2 (Edilizia Privata) - Responsabile: arch. Giovanni Mario Lucini Paioni – n. 1 dipendente (cat. C4)
- Area 3 (Contabilità e Bilancio) – Responsabile: dott. Corrado Marzagalli – n. 1 dipendente (cat. D3)
- Area 4 (Amministrativa-Anagrafe e Stato Civile-Protocollo e Segreteria) – Responsabile: Sindaco p.t. Stefano Samarati – n. 2 dipendenti (C3, C1)
- Area 5 (Servizio Sociale) – Responsabile: Sindaco p.t. Stefano Samarati – gestione attualmente convenzionata con Comunità Sociale Cremasca.
- Area 6 (Rapporti con le Imprese-Tributi Locali) – Responsabile: Sindaco p.t. Stefano Samarati – n. 1 dipendente (C1);
- Area 7 (Polizia Locale) – Responsabile: Sindaco p.t. Stefano Samarati – n. 2 dipendenti (C6, C4).

La situazione del personale nell'ultimo quinquennio è stata la seguente:

	dipendenti al 1° gennaio		assunzioni			cessazioni			dipendenti al 31 dicembre
	n.	n.	n.	dal	descrizione	n.	dal	descrizione	n.
Anno 2017	9	0				0			9
Anno 2018	9	0				1	01/08/2018	Istruttore Amministrativo di Segreteria e Protocollo (C1) - DIMISSIONI	8
Anno 2019	8	0				3	19/08/2019	Agente di Polizia Locale (C5) - PENSIONAMENTO ("Quota 100")	5
							01/09/2019	Istruttore Direttivo del Servizio Sociale (D2-pt 30/36h) - DIMISSIONI	
							16/12/2019	Istruttore Amministrativo Tributi e Commercio (C5) - MOBILITÀ	
Anno 2020	5	4		16/09/2020	Istruttore Amministrativo Anagrafe e Stato Civile (C1) - CONCORSO	1	13/11/2020	Istruttore Amministrativo Anagrafe e Stato Civile (C1) - DIMISSIONI	8
				16/09/2020	Istruttore Amministrativo Tributi e Commercio (C1) - CONCORSO				
				01/10/2020	Agente di Polizia Locale (C1) - CONCORSO				
				01/12/2020	Istruttore Amministrativo Anagrafe e Stato Civile (C1) - CONCORSO-scorrimento graduatoria				
Anno 2021	8	1		01/06/2021	Istruttore Amministrativo Tributi e Commercio (C1) - CONCORSO-scorrimento graduatoria altro Ente	2	01/06/2021	Istruttore Amministrativo Tributi e Commercio (C1) - DIMISSIONI	7
							01/09/2021	Agente di Polizia Locale (C1) - DIMISSIONI	
Anno 2022	7	1		01/01/2022	Agente di Polizia Locale (C6) - MOBILITÀ	3	01/05/2022	Istruttore Amministrativo Anagrafe e Stato Civile (C1) - DIMISSIONI	5
							01/08/2022	Agente di Polizia Locale (C4) - PENSIONAMENTO ("Limiti di servizio")	
							01/09/2022	Istruttore Amministrativo Tributi e Commercio (C1) - DIMISSIONI	

3.3.2 IL FABBISOGNO DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO. LE SCELTE ORGANIZZATIVE

L'Ente ha come programma minimo quello di ristabilire la dotazione organica nel numero di addetti del 2017 (ad esclusione della figura dell'assistente sociale, per la quale si è operata la scelta di aderire già dal settembre 2019 ad una gestione convenzionata con la Comunità Sociale Cremasca, che peraltro già gestiva gran parte degli interventi del settore sociale).

Tale operazione di ristabilimento del numero di personale – da considerarsi come dotazione organica minima per assolvere in maniera efficiente ed efficace ai servizi comunali – dovrà avvenire nel rispetto dei vincoli di spesa citati, mediante il reclutamento da effettuare con concorso, qualora l'esperimento di procedure di mobilità non dia l'esito atteso, nel corso del 2023.

Va segnalato come già nel corso del 2020 siano state effettuate procedure di concorso per l'assunzione di personale a copertura di posti resisi vacanti (per pensionamenti o trasferimenti per mobilità): si è tuttavia dovuto assistere nei mesi successivi a molteplici rinunce e/o dimissioni da parte dei candidati vincitori o in graduatoria per scelte individuali che ne hanno sostanzialmente vanificato l'esito.

Con l'auspicabile reintegro nella dotazione organica, consentendolo i vincoli assunzionali, è intenzione dell'Ente intervenire a potenziamento di quegli uffici e servizi che più lo necessitano anche in funzione degli accresciuti adempimenti e del sostanziale mutamento delle competenze richieste in un quadro di progressiva digitalizzazione e informatizzazione della macchina amministrativa comunale. In particolare, nelle eventuali ulteriori assunzioni da programmare, dovranno essere valorizzate le conoscenze e le capacità informatiche come preconditione al corretto espletamento dei compiti propri di ogni ufficio e servizio.

3.3.3 IL FABBISOGNO DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO O CON ALTRE FORME FLESSIBILI DI LAVORO

In tema di spesa per il personale a tempo determinato o con altre forme flessibili di lavoro, l'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, testualmente recita: "A decorrere dall'anno 2011, (...) gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, (...) fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. (...) . A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009."

La situazione del Comune di Agnadello, parte dal fatto che l'Ente è sempre stato in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, per questo motivo non sono ad esso applicabili le limitazioni previste dal primo periodo del comma 28 citato (50% della spesa del 2009): resta quindi il limite previsto dal secondo periodo, ossia il 100% della spesa di riferimento.

Per quanto riguarda quest'ultima, si deve tener conto che nel corso del 2009, l'Ente non ha attivato forme di lavoro flessibile. Anche per il triennio 2007-2009 non si è fatto ricorso a tali tipologie di rapporto. Non esistendo parametri di riferimento per il rispetto del limite, sulla scorta delle indicazioni espresse da varie pronunce della Corte dei Conti, il primo parametro utile è quello relativo all'anno 2012, nel quale venne impegnate risorse per tale finalità per un importo complessivo pari ad €26.899,22.

Il ricorso a forme flessibili di rapporto di lavoro da parte dell'Ente, nel corso degli ultimi anni, non ha rappresentato una modalità di acquisizione di professionalità per necessità particolari di natura occasionale od estemporanea, né è stata prevista una specifica programmazione riferita a tali forme di reclutamento. Viceversa, ad esso - nelle forme della somministrazione di personale, di contratti di lavoro interinale, di incarichi "a scavalco condiviso" di personale di altri enti, ecc. - ci si è rivolti tutte le volte in cui, a causa di dimissioni o trasferimenti, il Comune ha dovuto far fronte alle assenze in uffici e servizi indispensabili per il corretto funzionamento dell'Ente.

Anche per il triennio di bilancio 2023-2025, saranno possibili incarichi di lavoro flessibile nel limite di spesa indicato dall'art. 9, comma 28 D.L. 78/2010, ogni volta che ne sarà necessario il ricorso. Non è per questi motivi possibile e/o opportuno stilare una programmazione di assunzioni di personale a tempo determinato.

3.3.4 QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE

Le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate) come noto sono distinte, secondo le indicazioni contenute nell'art. 67 del CCNL Regioni Autonomie Locali del 21.5.2018, in **RISORSE STABILI** e **RISORSE VARIABILI**.

La contrattazione collettiva formalizzata nel CCNL 21.5.2018 ha validità economica per il triennio 2019-2021. E' attualmente alla firma di ARAN e Rappresentanze Sindacali il CCNL 2022-2024, che avrà effetti sulle risorse da destinarsi nel corso degli esercizi compresi nel prossimo bilancio di previsione e in questo Piano Triennale.

La fonte normativa principale è rappresentata dall'art. 23, D.Lgs. 75/2017 che recita:

"(...). 2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. (...).

3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.”

Il decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo delle regole introdotte all'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i. ha previsto l'obbligo di adeguamento in aumento del limite di cui al richiamato art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 in caso di incremento del personale derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di capacità assunzionale dei comuni. In particolare, vengono previste le regole per l'aumento del fondo nel caso di incremento del personale in servizio, mentre si preclude il taglio del fondo per il salario accessorio in caso di diminuzione del personale.

Alla luce della situazione del personale dipendente illustrata nei paragrafi precedenti, si determina l'ammontare delle risorse riferite alla contrattazione collettiva decentrata.

Il non superamento del numero di dipendenti rispetto al dato del 31/12/2018, non prevede attualmente l'incremento delle risorse come disposto dall'art. 33, comma 2 D.L. 34/2019.

Le tre cessazioni del 2019 avevano comportato il verificarsi di economie a valere sul Fondo accessorio 2019: in particolare, furono riassorbite pro-quota le risorse che finanziavano le progressioni orizzontali in godimento (rispettivamente, i differenziali C1/C4; D1/D2 (part-time 30/36h); C1/C5); parimenti furono recuperate le somme a finanziamento delle indennità individuali di comparto e di RIA; inoltre, si sono generate economie dalla mancata erogazione delle Indennità di Specifica Responsabilità (per due dei soggetti cessati); per quanto riguarda le cessazioni successivamente intervenute negli anni 2021 e 2022, esse non comportano ulteriore recupero di differenziali di progressione economica, trattandosi tutte di figure inquadrature nella categoria di accesso C1.

Per quanto la quantificazione delle risorse destinate al CCDI avvenga anno per anno anche sulla base delle risultanze dell'anno precedente, si possono esporre i dati relativi alla costituzione del Fondo per l'anno 2022 (da più recente), come dato di riferimento per la determinazione delle risorse prevedibili per il triennio del Piano.

- Risorse decentrate stabili soggette al limite 2016: €37.550,00;
- Risorse decentrate stabili non soggette al limite 2016: €1.518,00;
- Riduzione sulle risorse decentrate stabili € 4.000,00 (Riduzione del fondo del salario accessorio a seguito dell'aumento delle risorse a disposizione per il pagamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative);

Totale Risorse Decentrate Stabili Anno 2022 €35.068,00

- Risorse decentrate variabili soggette al limite 2016: €2.379,00;
- Risorse decentrate variabili non soggette al limite 2016: €8.666,00;

Totale Risorse Decentrate Variabili pari a €11.045,00

TOTALE COMPLESSIVO DEL FONDO 2022: €46.113,00

3.3.5 I COSTI DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

In considerazione del fatto che sono già disponibili i dati economici del nuovo CCNL 2022-2024 è possibile prevedere i costi per il triennio di riferimento del Piano 2023-2025, come da prospetto contabile allegato.

3.3.6 I LIMITI DI SPESA PER IL PERSONALE E LA COMPATIBILITÀ CON I VINCOLI DI BILANCIO E DELLA FINANZA PUBBLICA

Allo stato attuale e in considerazione dei margini di spesa disponibili (in funzione del rispetto degli equilibri pluriennali di bilancio e delle particolari modalità di calcolo delle disponibilità assunzionali), nuovi inserimenti potranno essere programmati solo sulla base dei nuovi parametri consentiti dal DM 17 marzo 2020 solo con il reperimento di risorse stabili e consolidate. Tutto ciò rappresenta un problema di rilevante complessità considerato il periodo emergenziale che ci si trova a vivere, il quale se da un lato pone importanti ostacoli alla gestione amministrativa visto l'effetto di contrazione delle entrate e l'aumento delle spese correnti (si pensi alle utenze e ai costi per i servizi), dall'altro apre a molte opportunità di sviluppo (es.: bandi del PNRR) che, tuttavia richiederebbero un organico di personale adeguato.

Come detto, in tema di rispetto dei limiti di spese per il personale, anche riguardo alla determinazione delle capacità assunzionali di ogni ente, è intervenuto il DM 17 marzo 2020 che ha previsto le regole seguenti:

- Definizione del concetto di “spesa del personale” come “impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato”;
- Definizione di “entrate correnti” ai fini del calcolo delle percentuali di rispetto;

- Individuazione delle due soglie di spesa (esprese in percentuale) per i comuni differenziati in varie fasce demografiche, che suddividono i comuni in tre categorie (virtuosi, perché rispettano la prima soglia; quelli oltre la seconda soglia e che devono effettuare un piano di rientro delle spese; quelli che si collocano nella fascia mediana che non possono aumentare la percentuale di spesa rispetto all'ultimo rendiconto approvato);

- Percentuali massime di incremento per gli anni dal 2020 al 2024 per i comuni virtuosi (calcolate sul dato di spesa a consuntivo 2018).

Va precisato che l'Ente, in riferimento alla disposizione dell'art. 5, c. 2, D.M. 17 marzo 2020, secondo cui "Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione", non dispone di "resti assunzionali" derivanti dalle gestioni 2015-2019 (in realtà pari a €0,00) che risultino di importo superiore alla soglia annua di incremento, cosa che determina l'applicabilità della sola soglia prevista nella Tabella 2 del comma 5 (cfr. Parere RGS - Prot. 12454 del 15/01/2021).

Il Comune di Agnadello, in proposito, espone i seguenti dati:

Comune di n. 3.807 abitanti (dato al 31/12/2021) e quindi collocato nella fascia d) (art. 4 DM) tra 3000 e 4999 abitanti, con un valore di soglia percentuale di 27,20%;

Importo delle entrate correnti nei tre ultimi rendiconti approvati, al netto dell'importo del FCDE stanziato nel bilancio di previsione dell'ultima annualità considerata (2021) (€42.610,37):

- esercizio 2019: €2.000.033,17
- esercizio 2020: €2.324.951,38
- esercizio 2021: €2.191.112,46

Media 2019-2021 (art. 2, comma 1, lett. b) DM): €2.172.032,34

Limite massimo di spesa teorico di spesa (art. 4 DM): €590.792,80 (27,20% su media)

Spese per il personale desunta dal consuntivo 2018, secondo il criterio dell'art. 2, comma 1, lett. a) DM: €376.500,15;

Rapporto percentuale ai fini della verifica di rispetto della soglia: 17,63% (<27,20%)

Incrementi annui rispetto al dato 2018 applicabili alla fascia demografica di appartenenza:

- per l'anno 2023: 27,00% (ossia, €97.890,04) fino alla spesa massima di €478.155,19
- per l'anno 2024: 28,00% (€101.655,04) fino alla spesa massima di €481.920,19.
- per l'anno 2025: 28,00% (€101.655,04) fino alla spesa massima di €481.920,19.

Gli stanziamenti per le spese di personale rilevanti ai fini del rispetto dei vincoli di spesa, del prossimo bilancio 2023-2025 dovranno essere complessivamente contenuti nei limiti di incremento sopra illustrati.

Attualmente, quindi, permangono contestualmente due fondamentali criteri di rispetto dei vincoli di bilancio e di finanza pubblica legati alle spese del personale:

- il limite dell'ammontare medio della spesa di personale per il triennio 2011-2013 (c. 557-quater Legge 296/2006), applicabile alle spese del personale ad invarianza del numero del personale dipendente;
- il limite stabilito dal DM 17 aprile 2020, applicabile in caso di incremento di personale (capacità assunzionali), sulla base di percentuali di crescita annuale individuate dalla Tabella 2 che consentono la quantificazione di una spesa aggiuntiva che si somma al valore della spesa di personale registrata nel 2018.

Il Comune di Agnadello, quanto al primo limite risulta rispettoso del vincolo per il 2023, nei seguenti termini:

RIEPILOGO 2023		TOTALE	
Competenze lorde		255.778,49	
Oneri riflessi e IRAP		90.069,68	
Convenzione - Segreteria		27.000,00	
Convenzione - Servizi Sociali (***)		29.000,00	
Lavori interinali (50%) (*)		11.000,00	
Incarichi esterni art. 14 (scavalco condiviso dip. Altri Enti)		6.500,00	
TOTALE		419.348,17	
	Media 2011-13	Detratto	LIMITE c. 557
	292.709,02	14.014,99	278.694,03
	102.527,69	4.533,85	97.993,84
			0,00
			0,00
			0,00
	20.939,43		20.939,43
	416.176,14	18.548,84	397.627,30

Rispetto limite c. 557-quater L. 296/2006		
TOTALE	Detratto (**)	NETTO
255.778,49	18.510,35	237.268,14
90.069,68	6.604,49	83.465,19
27.000,00	2.000,00	25.000,00
29.000,00	1.500,00	27.500,00
11.000,00		11.000,00
6.500,00		6.500,00
419.348,17	28.614,84	390.733,33
Margine di rispetto		6.893,97

(*) ridotto al 50% in ragione d'anno perché Interinale sostituisce dipendente (ai fini del limite, nel caso ci fosse sovrapposizione temporale, si applicherebbe il limite del DM 20/4/2020, in quanto dipendente aggiuntivo)

(**) peso dei rinnovi CCNL rispetto al CCNL 2009 (tenuto conto rinnovo anche CCNL Segretari e peso per personale convenzionato Servizi Sociali - stima)

(***) la convenzione per i Servizi Sociali è compresa prudenzialmente in funzione del carattere temporaneo di tale gestione: se resa definitiva, potrebbe essere considerata come servizio esternalizzato e non confluire più nella spesa del personale.

Per le successive annualità 2024-2025, non prevedendosi variazioni rilevanti incidenti sui dati di calcolo il limite può dirsi ugualmente rispettato.

Con riguardo al secondo limite (capacità assunzionale), la dimostrazione del rispetto del vincolo è esposta nel prospetto contabile seguente:

Previsione di spesa per il personale 2023-2025										
Codice bilancio	agg	Cap	Art	Descrizione	Dato 2018	Prev 2023	Prev 2024	Prev 2025		
01.03.1.01.01.01.004		1020	0	Fondo di Produttività' del Personale	12.197,23	16.781,23	16.800,00	16.800,00		
01.03.1.01.02.01.001		1020	1	Oneri c/Ente su Fondo di Produttività'	3.272,95	4.077,84	4.090,00	4.090,00		
01.03.1.02.01.01.001	2	1020	10	IRAP su Fondo di Produttività'	1.130,56	1.426,40	1.450,00	1.450,00		
01.02.1.01.01.01.002		1021	0	Competenze lorde personale Ufficio Segreteria	14.783,36	24.891,86	25.000,00	25.000,00		
01.02.1.03.02.12.001	3	1021	1	Spese per lavoro interinale di segreteria e protocollo	12.737,13					
01.02.1.01.01.01.003		1021	10	Straordinari ed accessori personale Ufficio Segreteria	1.322,38	3.110,00	3.150,00	3.150,00		
01.02.1.01.02.01.001		1022	0	Oneri c/Ente personale Ufficio Segreteria	4.278,87	7.505,51	7.510,00	7.510,00		
01.02.1.02.01.01.001	2	1022	10	IRAP su compensi personale Ufficio Segreteria	1.326,75	2.380,16	2.390,00	2.390,00		
01.02.1.09.01.01.001	9	1023	0	Spese convenzione di Segreteria	16.996,53	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
01.03.1.01.01.01.002		1031	0	Competenze lorde personale Ufficio Ragioneria	28.184,27	29.389,31	29.400,00	29.400,00		
01.03.1.01.01.01.004		1031	10	Straordinari ed accessori personale Ufficio Ragioneria	10.654,68	11.250,04	11.255,00	11.255,00		
01.03.1.01.02.01.001		1032	0	Oneri c/Ente personale Ufficio Ragioneria	10.620,74	11.325,74	11.330,00	11.330,00		
01.03.1.02.01.01.001	2	1032	10	IRAP su compensi personale Ufficio Ragioneria	3.353,22	3.454,34	3.460,00	3.460,00		
01.06.1.01.01.01.002		1081	0	Competenze lorde personale Ufficio Tecnico	53.539,95	56.207,67	56.220,00	56.220,00		
01.06.1.01.01.01.000		1081	10	Straordinari ed accessori personale Ufficio Tecnico	16.993,76	19.059,34	19.075,00	19.075,00		
01.06.1.01.02.01.001		1082	0	Oneri c/Ente personale Ufficio Tecnico	18.608,39	19.874,90	19.900,00	19.900,00		
01.06.1.02.01.01.001	2	1082	10	IRAP su compensi personale Ufficio Tecnico	5.995,67	6.397,70	6.400,00	6.400,00		
01.07.1.01.01.01.002		1111	0	Competenze lorde personale Ufficio Anagrafe	23.251,81	11.862,60	23.800,00	23.800,00		
01.07.1.01.01.01.006		1111	1	Incarico interinale di sostituzione Ufficio Anagrafe	0,00	12.000,00				
01.07.1.01.01.01.000		1111	10	Straordinari ed accessori personale Ufficio Anagrafe	4.199,41	1.000,00	2.000,00	2.000,00		
01.07.1.01.02.01.001		1112	0	Oneri c/Ente personale Ufficio Anagrafe	7.001,76	3.459,34	6.950,00	6.950,00		
01.07.1.02.01.01.001	2	1112	10	IRAP su compensi personale Ufficio Anagrafe	2.220,84	1.093,32	2.200,00	2.200,00		
01.04.1.01.01.01.002		1171	0	Competenze lorde personale Ufficio Tributi	12.685,30	23.725,21	23.800,00	23.800,00		
01.04.1.01.01.01.000		1171	10	Straordinari ed accessori personale Ufficio Tributi	969,79	395,16	400,00	400,00		
01.04.1.01.02.01.000		1172	0	Oneri c/Ente personale Ufficio Tributi	3.834,23	6.528,71	6.550,00	6.550,00		
01.04.1.02.01.01.001	2	1172	10	IRAP su compensi personale Ufficio Tributi	1.199,61	2.050,23	2.060,00	2.060,00		
03.01.1.01.01.01.002		1261	0	Competenze lorde personale Ufficio Vigilanza	51.806,65	53.606,07	53.610,00	53.610,00		
03.01.1.01.01.01.004		1261	10	Straordinari ed accessori personale Ufficio Vigilanza	5.107,01	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
03.01.1.01.02.01.001		1262	0	Oneri c/Ente personale Ufficio Vigilanza	15.239,99	15.556,47	15.560,00	15.560,00		
03.01.1.02.01.01.001	2	1262	10	IRAP su compensi personale Ufficio Vigilanza	4.855,58	4.939,02	4.950,00	4.950,00		
12.07.1.03.02.15.999		1870	0	Convenzione per il Servizio Sociale	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00		
12.07.1.01.01.01.002		1871	0	Competenze lorde personale Ufficio Assistenza	23.114,20					
12.07.1.01.01.01.004		1871	10	Straordinari ed accessori personale Ufficio Assistenza	1.805,41					
12.07.1.01.02.01.001		1872	0	Oneri c/Ente personale Ufficio Assistenza	6.221,10					
12.07.1.02.01.01.001	2	1872	10	IRAP su compensi personale Ufficio Assistenza	1.966,60					
14.04.1.01.01.01.002		1951	0	Competenze lorde personale SUAP	12.685,31					
14.04.1.01.01.01.003		1951	10	Straordinari ed accessori personale SUAP	900,00	520,00				
14.04.1.01.02.01.000		1952	0	Oneri c/Ente personale SUAP	3.487,94	900,00				
14.04.1.02.01.01.001	2	1952	10	IRAP su compensi personale SUAP	1.115,80	320,00				
14.04.1.02.01.01.008		1954	0	Incarico temporaneo di sostituzione SUAP	0,00	3.760,00				
(A) AGGREGAZIONE: SP SPESE PER IL "PERSONALE"					399.664,78	419.348,17	419.810,00	419.810,00		
(B) Totale voci di spesa per IRAP (da detrarre)					23.164,63	22.061,17	22.910,00	22.910,00		
(C) TOTALE voci di spesa per il personale (art. 2 Dpcm) (C=A-B)					376.500,15	397.286,99	396.900,00	396.900,00		
Determinazione dei limiti ai sensi del DM 17 marzo 2020					LIMITE 2023	27,00%	478.155,19			
					LIMITE 2024	28,00%		481.920,19		
					LIMITE 2025	28,00%			481.920,19	
								margin 2023	margin 2024	margin 2025
								58.807,02	62.110,19	62.110,19
					ENTRATE CORRENTI 2019	2.042.643,54	2.000.033,17			
					ENTRATE CORRENTI 2020	2.367.561,75	2.324.951,38			
					ENTRATE CORRENTI 2021	2.233.722,83	2.191.112,46			
					FCDE 2021	42.610,37				
					(D) MEDIA al netto		2.172.032,34			
(E = C/D*100)		rapporto 2023			17,33%					
Soglia ex art. 4 DM (fascia 3000-4999 ab) - MASSIMALE DI SPESA (F)					27,20%	590.792,80				

3.3.7 ONERI PER I RINNOVI CONTRATTUALI (CCNL 2019-2021) E SEGUENTI

La sottoscrizione del nuovo contratto per le Funzioni locali è avvenuta nel novembre 2022. Restano comunque confermati i valori già inseriti nel DUP precedente.

Per i miglioramenti del trattamento economico fondamentale, sulla base della legge di bilancio 2021, si producono costi aggiuntivi, rispetto al monte salari 2018 pari all'1,3% per il 2019, all'1,9% per il 2020 e al 3,9% per il 2021. Occorre considerare che una quota pari a circa lo 0,6% è comunque già stata corrisposta per il riassorbimento dell'indennità di vacanza contrattuale e il consolidamento dell'elemento perequativo per tutto l'anno. Queste risorse devono essere considerate comprensive degli oneri riflessi per la quota a carico degli enti e dell'Irap. Le risorse necessarie alla corresponsione degli arretrati contrattuali sono accantonate nell'avanzo di amministrazione 2021 e già applicate al bilancio 2022.

Naturalmente, dato che il nuovo CCNL verrà firmato quando sarà già scaduto, è necessario prevedere anche il costo della vacanza contrattuale che sarà a carico dei bilanci 2023-2025.

Va ricordato che il costo dei rinnovi contrattuali, in assenza di cambiamenti delle norme vigenti, avrà un rilevante impatto sulle politiche assunzionali degli enti, in quanto possono incidere sul parametro di virtuosità di cui al DM citato nel paragrafo che precede. In sostanza, la percentuale da cui dipende l'inserimento di un comune in una fascia virtuosa o meno (e, quindi, che consente o no nuove assunzioni) viene alterata dal peso dei rinnovi in quanto ad un aumento dei costi non corrisponde un aumento delle entrate (che come noto sono rilevate dai consuntivi degli anni precedenti).

PIANO DI AZIONI POSITIVE – TRIENNIO 2022-2025

(ART. 48, COMMA 1, D. LGS. 11/04/2006 N. 198)

PREMESSA:

Le **azioni positive** sono misure temporanee speciali che, in deroga al principio di uguaglianza formale, sono finalizzate a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomini e donne. Sono misure **“speciali”** – in quanto non generali ma specifiche e ben definite, che intervengono in un determinato contesto per eliminare ogni forma di discriminazione, sia diretta sia indiretta – e **“temporanee”** in quanto necessarie fintanto che si rileva una disparità di trattamento tra uomini e donne.

Il Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246”* riprende e coordina in un testo unico le disposizioni ed i principi di cui al D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 196 *“Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive”*, ed alla Legge 10 aprile 1991, n. 125 *“Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro”*. La Direttiva 23 maggio 2007 del Ministro per le Riforme e Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e del Ministro per i diritti e le Pari Opportunità, *“Misure per attuare pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”*, che specifica le finalità e le linee di azione da seguire per attuare le pari opportunità nelle P.A., e che ha come punto di forza il “perseguimento delle pari opportunità nella gestione delle risorse umane, il rispetto e la valorizzazione delle differenze, considerandole come fattore di qualità.

Secondo quanto disposto dall'indicata normativa, le azioni positive rappresentano misure preferenziali per porre rimedio agli effetti sfavorevoli indotti dalle discriminazioni, per guardare alla parità attraverso interventi di valorizzazione del lavoro delle donne e per riequilibrare la presenza femminile nei luoghi di vertice.

Il Comune di Agnadello (CR), consapevole dell'importanza di uno strumento finalizzato all'attuazione delle leggi di pari opportunità, intende armonizzare la propria attività al perseguimento e all'applicazione del diritto di uomini e donne allo stesso trattamento in materia di lavoro, anche al fine di migliorare, nel rispetto del C.C.N.L. e della normativa vigente, i rapporti con il personale dipendente e con i cittadini.

Per tali ragioni, Il Comune di Agnadello ha individuato e disposto quanto segue.

ANALISI DATI DEL PERSONALE

L'analisi dell'attuale situazione del personale dipendente in servizio, presenta il seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne lavoratori:

Alla data odierna, la situazione del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato, presenta il seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne:

DIPENDENTI	N. 5
DONNE	N. 2
UOMINI	N. 3

Così suddivisi per Settore:

AREA	UOMINI	DONNE	TOTALE
Amministrativa	0	1	1

Polizia Locale	1	0	1
Economico Finanziaria	1	0	1
Tecnica	1	1	2
TOTALE	3	2	5

Schema monitoraggio disaggregato per genere della composizione del personale:

CATEGORIA	Donne	Uomini
A	-	-
B	0	0
C	2	1
D	0	2
TOTALE	2	3

Il presente Piano di Azioni Positive, che avrà durata triennale, si pone, da un lato, come adempimento ad un obbligo di legge, dall'altro intende porsi come strumento semplice ed operativo per l'applicazione concreta delle pari opportunità avuto riguardo alla realtà ed alle dimensioni dell'Ente.

**Art. 1
OBIETTIVI**

Nel corso del prossimo triennio, questa amministrazione comunale intende realizzare un piano di azioni positive finalizzato a:

- **Obiettivo 1:** Tutelare l'ambiente di lavoro da casi di molestie, mobbing e discriminazioni.
- **Obiettivo 2:** Garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia
- **Obiettivo 3:** Promuovere le pari opportunità in materia di formazione, di aggiornamento e di qualificazione professionale.
- **Obiettivo 4:** Facilitare l'utilizzo di forme di flessibilità orarie finalizzate al superamento di specifiche situazioni di disagio.

**Art. 2
Ambito d'azione: ambiente di lavoro
(OBIETTIVO 1)**

1. Il Comune di Agnadello si impegna a fare sì che non si verifichino situazioni conflittuali sul posto di lavoro, determinate ad esempio da:
 - Pressioni o molestie sessuali;
 - Casi di *mobbing*;
 - Atteggiamenti miranti ad avvilire il dipendente, anche in forma velata ed indiretta;
 - Atti vessatori correlati alla sfera privata della lavoratrice o del lavoratore, sotto forma di discriminazioni.

**Art. 3
Ambito di azione: assunzioni
(OBIETTIVO 2)**

1. Il Comune si impegna ad assicurare, nelle commissioni di concorso e selezione, la presenza di almeno un terzo dei componenti di sesso femminile.
2. Non vi è alcuna possibilità che si privilegi nella selezione l'uno o l'altro sesso; in caso di parità di requisiti tra un candidato donna e uno uomo, l'eventuale scelta del candidato deve essere opportunamente giustificata.
3. Nei casi in cui siano previsti specifici requisiti fisici per l'accesso a particolari professioni, il Comune si impegna a stabilire requisiti di accesso ai concorsi/selezioni che siano rispettosi e non discriminatori delle naturali differenze di genere.
4. Non ci sono posti in dotazione organica che siano prerogativa di soli uomini o di sole donne. Nello svolgimento del ruolo assegnato, il Comune di Agnadello valorizza attitudini e capacità personali. Laddove si rendesse opportuno

favorire l'accrescimento del bagaglio professionale dei dipendenti, l'ente provvederà a modulare l'esecuzione degli incarichi, nel rispetto dell'interesse delle parti.

Art. 4

Ambito di azione: formazione (OBIETTIVO 3)

1. I Piani di formazione dovranno tenere conto delle esigenze di ogni settore, consentendo l'uguale possibilità per le donne e gli uomini lavoratori di frequentare i corsi individuati. Ciò significa che dovranno essere valutate le possibilità di articolazione in orari, sedi e quant'altro utile a renderli accessibili anche a coloro che hanno obblighi di famiglia oppure orario di lavoro part-time.
2. Sarà data particolare attenzione al reinserimento lavorativo del personale assente per lungo tempo a vario titolo (es. congedo di maternità o congedo di paternità o da assenza prolungata dovuta ad esigenze familiari o malattia ecc..), prevedendo speciali forme di accompagnamento che migliorino i flussi informativi tra lavoratori ed Ente durante l'assenza e nel momento del rientro, sia attraverso l'affiancamento da parte del responsabile di servizio o di chi ha sostituito la persona assente, o mediante la partecipazione ad apposite iniziative formative, anche interne, per colmare le eventuali lacune ed al fine di mantenere le competenze ad un livello costante.

Art. 5

Ambito di azione: conciliazione e flessibilità orarie (OBIETTIVO 4)

1. Il Comune di Agnadello favorisce l'adozione di politiche afferenti i servizi e gli interventi di conciliazione degli orari, dimostrando da sempre particolare sensibilità nei confronti di tali problematiche. In particolare l'Ente garantisce il rispetto delle "*Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione*".
2. Continuare a favorire le politiche di conciliazione tra responsabilità familiari e professionali, attraverso azioni che prendano in considerazione sistematicamente le differenze, le condizioni e le esigenze di donne e uomini all'interno dell'organizzazione, ponendo al centro l'attenzione alla persona, contemperando le esigenze dell'Ente con quelle delle dipendenti e dei dipendenti, mediante l'utilizzo di strumenti quali la disciplina part-time e la flessibilità dell'orario.
 - a) Disciplina del part-time: Il Comune assicura tempestività e rispetto della normativa nella gestione delle richieste di part-time inoltrate dai dipendenti.
 - b) Flessibilità di orario, permessi, aspettative e congedi:
 - 1) Favorire, anche attraverso una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio e la conciliazione tra le responsabilità familiari e professionali;
 - 2) Promuovere pari opportunità tra donne e uomini in condizioni di difficoltà o svantaggio, al fine di trovare una soluzione che permetta di poter meglio conciliare la vita professionale con la vita familiare, laddove esistano problematiche legate non solo alla genitorialità ma anche ad altri fattori;
 - 3) Migliorare la qualità del lavoro e potenziare le capacità di lavoratrici e lavoratori mediante l'utilizzo di tempi più flessibili. Ad ogni modo, il Comune assicura a ciascun dipendente la possibilità di usufruire di un orario flessibile in entrata ed in uscita. Inoltre, particolari necessità di tipo familiare o personale vengono valutate e risolte nel rispetto di un equilibrio fra esigenze dell'Amministrazione e le richieste dei dipendenti.

L'ufficio personale rende disponibile la consultazione, in favore dei dipendenti e delle dipendenti, della normativa riferita ai permessi relativi all'orario di lavoro.

Art. 6

Durata

Il presente Piano ha durata triennale, a far data dalla pubblicazione all'albo pretorio on-line dell'ente.

Il Piano verrà pubblicato all'albo pretorio on-line dell'ente, sul sito internet e reso disponibile per il personale dipendente. Nel periodo di vigenza, saranno raccolti pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti e possibili soluzioni ai problemi incontrati da parte del personale dipendente, in modo di poter procedere alla scadenza ad un adeguato aggiornamento.

4. MONITORAGGIO

In questa sezione, vengono indicati gli strumenti e le modalità di monitoraggio, riferiti ai piani ricompresi nelle sezioni precedenti. Gli strumenti sono i seguenti:

PIANO PERFORMANCE E DEGLI OBIETTIVI. Gli strumenti di monitoraggio sono costituiti dai sistemi di misurazione e valutazione della performance. Precisamente, i sistemi sono i seguenti:

- Disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione (Ex Posizioni Organizzative) ai sensi degli articoli 16 - 21 del CCNL 2019- 2021.
- Sistema di misurazione e valutazione della Performance, ai sensi del D.Lgs n. 150/2009.
- Metodologia per la valutazione e pesatura delle "*specifiche responsabilità*", in relazione alle effettive attività e competenze del dipendente (art. 84 CCNL 2019-2021).

- Metodologia valutativa per il riconoscimento delle progressioni orizzontali (art. 14, CCNL 2019-2021).

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT). Gli strumenti di monitoraggio sono i seguenti:

1. Mappatura dei processi (analisi del contesto interno);
2. Dichiarazione generale assenza conflitto di interessi;
3. Dichiarazione assenza conflitto interessi provvedimenti
4. Dichiarazione generale Collaboratore-consulente
5. Relazione semestrale Responsabile monitoraggio anticorruzione
6. Relazione semestrale dipendente monitoraggio anticorruzione
7. Dichiarazione dipendente presa d'atto monitoraggio.
8. Trasparenza: elaborazione e pubblicazione della scheda.

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE. (PTFP). Il monitoraggio consiste nella verifica, sia annuale che triennale, delle assunzioni effettivamente poste in essere.

ORGANIZZAZIONE LAVORO AGILE. Il monitoraggio consiste nella verifica, su base annuale, del numero dei rapporti di lavoro agile effettivamente posti in essere.

PIANO DELLE AZIONI POSITIVE (PAP). Il monitoraggio consiste nella verifica, sia annuale che triennale, del livello di realizzazione dei quattro obiettivi previsti. Entro il mese di marzo dell'anno successivo, l'ufficio di Segreteria redige una specifica e breve relazione sul livello di realizzazione. Si ricorda che gli obiettivi sono i seguenti:

Obiettivo 1: Tutelare l'ambiente di lavoro da casi di molestie, mobbing e discriminazioni.

Obiettivo 2: Garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia

Obiettivo 3: Promuovere le pari opportunità in materia di formazione, di aggiornamento e di qualificazione professionale.

Obiettivo 4: Facilitare l'utilizzo di forme di flessibilità orarie finalizzate al superamento di specifiche situazioni di disagio.